DIFESA

Della fedeliſſima Città di Napoli, e ſue Deputazioni della Fortificazione, e del reg. Portolano.

IN ESCLUSIONE

Delle pretenſioni del real Fondo di ſeparazione, e de' regj Caſtellani della ſteſſa Città.


'Oggetto principale ; onde dal *ſommo imperio* troviamo ne' propj dominj diſtinte le giuridizioni, e i magiſtrati, creandoſene altri maggiori, altri minori; alcuni ordinarj ; ed alcuni ſtraordinarj : chi per giudicare ſu de' pubblici, e chi ſu de' privati affari : chi nelle materie dell'erario, e chi delle milizie ; egli non è per altro, che per togliere le confuſioni, e mantenere quell' ordine, e quella pur troppo neceſſaria diſtinzione delle riſpettive giuridizioni, cotanto richieſta da' politici in un dominio ben regolato *(a)*. Ond'è, che le medeſime così diſtinte, ſi raſſomigliano da quelli a tanti ruſcelli, che traggono la diloro ſorgente dall'unico fonte perenne della ſomma poteſtà civile *(b)*, la quale nello ſteſso tempo, che loro preſcriſse il corſo, li ſtabilì certi, ed inalterabili i confini ; ed a queſti colle ſue leggi fiſsò puranche quegli argini ſodi, e ſtabili, de' quali non ſi potrebbe giammai togliere, o alterare il ſito, ſenza confondere le leggi ſteſse, opporſi alla *ſovrana* volontà del *Principe*, e diſtruggere quell'ordine, per mezzo di cui fioriſce lo ſtato, e ſi mantiene fra i popoli quella armonica uguaglianza, che rende chiccheſſia contento nella propia condizione. Si rompano queſti argini : eſcano le acque dagli antichi diloro alvei : ſi confondano le giuridizioni de' magiſtrati ; ecco ſoſsopra la civile gerarchia : ecco la confuſione più abominevole nello ſtato, che porta ſeco la diſuguaglianza, le turbolenze, e 'l diſordine. Quindi veggiamo la cura più ſeria de' ſupremi legislatori viepiù impegnata a vietarle, e proibirle : *abſurdum eſt* (preſcriſse l'Imperador GIUSTINIANO) *ſi promiſcuis actibus rerum turbentur officia, & alii creditum alius ſubtrahat (c)*, e dopo di lui il Re GUGLIELMO nel noſtro regno : *officiorum periculoſa confuſio, priva-*

A 2 *torum*

) Bodino *de republic.* nel *lib.* 3. al *cap.* 5. e 6.

) Arniſco nel ſuo tratt. *jura majeſtat.* nel *n.* 9. del *cap.* 1.

) Nella *l.* 23. *C. de poſtlim.*

torum jura, qui justitiam sitiunt, plerumque confundit (a). Questo sarebbe l'unico punto della contesa, in cui spinta dalla dura necessità di difendere il suo diritto, e la propia giuridizione, trovasi impegnata la nostra *Città*, e le sue Deputazioni della Fortificazione, e Portolano; giacchè dagli passati regj Castellani, rompendosi gli argini della diloro ristretta, e limitata giuridizione, si pretese estenderla fuori de' propj confini: pretensione, la quale, quantunque fondata su'l solo motivo, che à potuto nascere unicamente dalla di loro volontà, e dal desiderio di estendersi la di loro giuredizione, tuttavia si prosiegue per parte degli attuali regj Castellani, e del real Fondo di separazione. Egli è vero, che per render plausibile la diloro domanda, anzi per far comparire viepiù seria ed importante la intrapresa, àn preteso abbagliarci cogli augusti diritti della Corona, e colla custodia troppa gelosa de' regj Castelli. Confessiamo noi, che se in questo giudizio si dovesse por mente alla qualità delle parti contendenti piuttosto, che alla giustizia delle loro domande, non vi è dubbio, che la nostra Città si troverebbe impegnata in una difesa assai svantaggiosa, quantunque per lei troppo ragionevole, e giusta. Ci consola però la riflessione, che la sola giustizia è quella, che presiede al giudizio di questa causa: che il nostro *CLEMENTISSIMO PRINCIPE* vuole, che gli stessi suoi diritti si bilancino da quei medesimi rispettabili Ministri, che egli à costituiti per giudici de' suoi fedelissimi sudditi: e che lo stesso *SOVRANO* non gli obliga alla difesa de' suoi propj interessi, se la ragione non lo richiegga; onde dall'alto suo trono ad esempio dello Imperador *GIUSTINIANO* tutto giorno ci assicura (b): *nec augustum privilegium exercemus, sed quod communiter omnibus prodest, hoc privatæ nostræ utilitati præferendum esse censemus, nostrum esse proprium subjectorum commodum existimantes*. Ed a somiglianza del Re *TEODORICO* comanda agli suoi magistrati: *si quid*

(a) Nella *Costituz. officiorum de discret. cognit. causar.*
(b) Nella *L. unica §. 14. C. de caduc. tollend.*

quid contra reperèris, quietos dominos habere patiaris; quia magis illa nostra sunt patrimonia, quæ a subjectis legitimè possidentur (a). Perchè adunque non dee la nostra fedelissima Città sperare felice l'esito delle sue domande? Speri ella pure la confirma de' suoi diritti, e e della sua giuridizione: di quella giuridizione, che per sodi principj di legge, e di reali concessioni le si appartiene: e confidi pure nella inalterabile giustizia, e dottrina de'Signori Ministri della suprema real Giunta di guerra; mentre noi su di questa certa fiducia, non ostante la debolezza de' propj talenti, intraprendiamo la dilei giusta difesa.

La cura delle pubbliche cittadine strade presso gli Assirj, i Fenicj, i Persiani, ed Ebrei.

LA stessa cura, che oggigiorno si à da questa nostra fedelissima Città per mezzo delle due Deputazioni della Fortificazione, e del reg. Portolano sulle pubbliche cittadine strade, nel costruirle, risarle quando la bisogna il richiegga, appianarle, conservarle monde, e far sì, che in esse sia libero il valicarle, è stata maisempre fin da'tempi a noi più rimoti una delle più importanti, che dalle nazioni più culte della terra a'particolari magistrati si commetteva. Nè ritrovasi forma di governo, che tal magistrato non avesse, e sopra tutto appresso i Greci, da' quali la nostra Napoli riconosce i suoi principj; onde a ragion creder dobbiamo, che come colonia di questi, fin dal suo primo nascere, ed indi ne i tempi succeduti, un magistrato di tal sorta ella benanche avuto avesse.

ED invero se volessimo esplorare fin nell'Asia gli antichi governi di quei popoli, ci sarebbero testimonio *Strabone* (b), e *Diodoro* da *Sicilia* (c) di un tal magistrato presso gli Assirj. Ci direbbero lo stesso *Dionigi Alicarnasseo* (d), ed *Isidoro* (e) riguardo a i Fenicj.

(a) Cassiodoro nel *lib.5. variar.* al *cap.5.*
(b) Nel *lib.16.*
(c) Nel *lib.2.* al *cap.8.*, e 13.
(d) Nel *lib.1. antiquit.* al *cap.41.*
(e) Nel *lib.15. orig.* al *cap.1.*

cj . E ci assicurarebbero dello stesso *Giustino* (*a*) , e *Senofonte* (*b*) rispetto a i Persiani . E se volessimo fare un passaggio nella Palestina trovaremmo un *Maimonide* (*c*) , ed un *Gioseffo Istorico* (*d*) , che ci accertarebbero , della cura che sù di ciò avea il Sinedrio degli Ebrei .

Presso i Spartani , Tebani, Ateniesi , e gli antichi e moderni Franzesi.

Ritornando di là nella nostra Europa , trovaremmo, che presso i Spartani fù riputata così seria , ed importante una tal cura , che al diloro stesso regnante si commetteva (*e*). Passando poi nell'antica Tebe vedremmo il magistrato de' Telearchi tutto giorno occupato a questo rilevantissimo impiego (*f*) . E piacendoci di ammirare l'august' Areopago di Atene, resta emmo soprappresi nel considerare con quanta applicazione una tal incumbenza esercitasse per mezzo de' suoi Astinomi (*g*) . Placendoci poi di esplorare il governo degli antichi e moderni Franzesi, vedremmo questa stessa cura a particolari magistrati commessa con gli *capitolari di Dagoberto*, *Carlo Magno*, e *Carlo il Calvo* (*h*).

Quale presso i Romani.

Dopo di aver girato tanti stranieri paesi, per ritornare nella nostra Italia , chi non si fermarebbe sù ad ammirare l'antica Roma signora del mondo, ed a cui siam tenuti di un diritto certo e commendabile , che ci à tramandato ? Ivi ammiraremmo il magistrato de' Censori atten-

---

(a) Nel *lib.2.* al *cap.10.*
(b) Nel *lib.1. de expedit. Cyri* .
(c) Nel suo *ronseach.* al *cap.8.*
(d) Nel *lib.8. antiquit.* al *cap.7. num.4.*
(e) Erodoto nel *lib.6.* al *cap.56.*
(f) Plutarco *in præcep. reip.ger.* al *cap.37.* , e Valerio Massimo nel *lib.3.*al *cap.7.*
(g) Come ci attesta Platone nel *lib.6. de rep.* Aristotele nel *lib.6.polit.* al *cap.7.* Luciano nel *cap.1.* Meursio *in Theseo* al *cap.17.* , e nel *lib.1. Attic.lect. cap.19.*
(h) Presso Baluz. nel *tom.1.* alla *pag.122.* , e nel *tom.2.* alla *pag.69.* Anneo di Ruberto nel *lib.2. rer. judic.* al *cap.3.*

tentiſſimo ad una sì grave incumbenza *(a)*. Vedremmo gli Edili Curuli vigilantiſſimi ſulla cura delle pubbliche cittadine ſtrade *(b)*. E leggeremmo nelle pubbliche lapidi inciſe le leggi promulgate da queſti magiſtrati, una delle quali fino a' giorni noſtri troviam traſcritta preſſo il dotto *Fabretto (c)*. Vedremmo finalmente il magiſtrato minore de' Viocuri, o ſia de' quattro curatori delle ſtrade applicato a girar tutto giorno per la eſatta cura di queſte*(d)*. E quì potremmo in comprovamento del noſtro aſsunto rapportare le leggi tutte de'Romani,che nel corpo della ragion civile ſi contengono, per mezzo delle quali ſi ravviſa l'autorità a' magiſtrati nello eſercitare tale impiego conceduta, e le ſavie iſtruzioni, che a tal'effetto furono lor date *(e)* : leggi, che da tempo in tempo furon profferite, o dagli Edili, o da Pretori; le quali poſcia oltre a i chioſatori, che vi ſecero i loro commenti, furono ultimamente illuſtrate dal dottiſſimo *Everardo Ottone (f)*; ma perchè temiamo del rimprovero di *Marziale (g)*.

(a) Come ci atteſtano Livio nel *lib.4.* al *cap.8.*, e Cicerone nel *cap.3. de leg.*

(b) Secondo lo ſteſſo Cicerone nel *luogo citato*. Livio nel *lib.10.* al *cap.23.*, e Dione Caſſio nel *lib.49.*
Il Bergero de *viis milit.* nella *sez.3.* al §.5. il Pancirolo *de magiſtrat.* al *cap* 19. il Lycklama *de magiſtrat.* al *cap.5.*

(c) Nel *cap.9.* alla *Iſcriz.72.*

(d) Pomponio nella *leg.2.D.de orig.jur.*§.30. Pancirolo nel *luogo cit.*
Lipſio nel *lib.3.* degl'*annali di Tacito* nella *lett.E.*
Burmanno *de vectig.P.R.* al *cap.12.*
Grevio nel *tom.11.* *Th ſau. antiq. Rom.* *pag.895.* Bulengero *de imper.* nel *lib.5.* al *cap.17.* Briſſonio nel *lib.4.antiquit.* nel *cap.12.*, ed altri.

(e) Si leggono in tutto il tit. *de ædil. edict. De ædil.act. Ne quid in loc. public. De via publica*, ed altrove.

(f) Nel ſuo degno trattato *de tutel. viar.* nella *part.3.*

(g) Nel *lib.6.* *Epigram.19.*

cj . E ci afficurarebbero dello flesso *Giuſtino* (*a*) , e *Senofonte* (*b*) riſpetto a i Perſiani . E ſe voleſſimo ſare un paſsaggio nella Paleſtina trovaremmo un *Maimonide* (*c*) , ed un *Gioſeffò Iſtorico* (*d*) , che ci accertarebbero , della cura che sù di ciò avea il Sinedrio degli Ebrei .

Preſſo i Spartani , Tebani, Ateniesi , e gli antichi e moderni Franzeſi.

Ritornando di là nella noſtra Europa , trovaremmo, che preſſo i Spartani fù riputata così ſeria , ed importante una tal cura , che al diloro fleſso regnante ſi commetteva (*e*). Paſsando poi nell'antica Tebe vedremmo il magiſtrato de' Telearchi tutto giorno occupato a queſto rilevantiſſimo impiego (*f*) . E piacendoci di ammirare l'auguſt' Areopago di Atene, reſtaremmo ſoprappreſi nel conſiderare con quanta applicazione una tal incumbenza eſercitaſse per mezzo de' ſuoi Aſtinomi (*g*) . Placendoci poi di eſplorare il governo degli antichi e moderni Franzeſi, vedremmo queſta fleſsa cura a particolari magiſtrati commeſsa con gli *capitolari di Dagoberto* , *Carlo Magno* , e *Carlo* il *Calvo* (*h*) .

Quale preſſo i Romani.

Dopo di aver girato tanti ſtranieri paeſi, per ritornare nella noſtra Italia , chi non ſi fermarebbe ad ammirare l'antica Roma ſignora del mondo , ed a cui ſiam tenuti di un diritto certo e commendabile , che ci à tramandato ? Ivi ammiraremmo il magiſtrato de' Cenſori atten-

---

(a) Nel *lib.2.* al *cap.*10.
(b) Nel *lib.1. de expedit. Cyri* .
(c) Nel ſuo *ronſeach.* al *cap.*8.
(d) Nel *lib.8. antiquit.* al *cap.7. num.4.*
(e) Erodoto nel *lib.6.* al *cap.*56.
(f) Plutarco *in præcep. reip. ger.* al *cap.*37. , e Valerio Maſſimo nel *lib.3.* al *cap.7.*
(g) Come ci atteſta Platone nel *lib.6. de rep.* Ariſtotele nel *lib.6. polit.* al *cap.7.* Luciano nel *cap.1.*
Meurzio *in Theſeo* al *cap.*17. , e nel *lib.1. Attic. lect.* *cap.*19.
(h) Preſſo Baluz. nel *tom.1.* alla *pag.*122. , e nel *tom.2.* alla *pag.*69. Anneo di Ruberto nel *lib.2. rer. judic.* al *cap.3.*

tentissimo ad una sì grave incumbenza *(a)*. Vedremmo gli Edili Curuli vigilantissimi sulla cura delle pubbliche cittadine strade *(b)*. E leggeremmo nelle pubbliche lapidi incise le leggi promulgate da questi magistrati, una delle quali fino a' giorni nostri troviam trascritta presso il dotto *Fabretto* *(c)*. Vedremmo finalmente il magistrato minore de' Viocuri, o sia de' quattro curatori delle strade applicato a girar tutto giorno per la esatta cura di quelle*(d)*. E quì potremmo in comprovamento del nostro assunto rapportare le leggi tutte de' Romani, che nel corpo della ragion civile si contengono, per mezzo delle quali si ravvisa l'autorità a' magistrati nello esercitare tale impiego conceduta, e le savie istruzioni, che a tal'effetto furono lor date *(e)*: leggi, che da tempo in tempo furon profferite, o dagli Edili, o da Pretori; le quali poscia oltre a i chiosatori, che vi fecero i loro commenti, furono ultimamente illustrate dal dottissimo *Everardo Ottone* *(f)*; ma perchè temiamo del rimprovero di *Marziale* (g).

(a) Come ci attestano Livio nel *lib.4.* al *cap.8.*, e Cicerone nel *cap.3. de leg.*

(b) Secondo lo stesso Cicerone nel *luogo citato*. Livio nel *lib.10.* al *cap.23.*, e Dione Cassio nel *lib.49.*
Il Bergero de *viis milit.* nella *sez.3.* al §.5. il Pancirolo *de magistrat.* al *cap* 19. il Lycklama *de magistrat.* al *cap.5.*

(c) Nel *cap.9.* alla *Iscriz.72.*

(d) Pomponio nella *leg.2.D.de orig.jur.§.30.* Pancirolo nel *luogo cit.*
Lipsio nel *lib.3.* degl'*annali di Tacito* nella *lett.E.*
Burmanno *de vectig.P.R.* al *cap.12.*
Grevio nel *tom.11. Th sau. antiq. Rom.* *pag.895.* Bulengero *de imper.* nel *lib.5.* al *cap.17.* Brissonio nel *lib.4.antiquit.* nel *cap.12.*, ed altri.

(e) Si leggono in tutto il tit. *de adil. edict. De adil.act. Ne quid in loc. public. De via publica*, ed altrove.

(f) Nel suo degno trattato *de tutel. viar.* nella *part.3.*

(g) Nel *lib.6. Epigram.19.*

Tu Caninas, Mithridaticumque bellum,
Et perjuria Punici furoris,
Et Sullas, Mariosque, Muciosque,
Magna voce sonas, manuque tota:
Jam dic Postume de tribus capellis.

volentieri ci asteniamo di più divagarci; onde per istabilire la ragione, che ci assiste, crediamo a proposito, dopo l' esplorazione della polizia di governo di tanti stranieri dominj sù di questo particolare, ritornare finalmente nel nostro Regno, e divisare qual mai stata fosse l'autorità di un tal magistrato in questa metropoli, e da chi una tal cura nelle pubbliche cittadine strade esercitata si fosse.

Che una tal cura si appartenga ad ogni Città sulle pubbliche cittadine strade per dispostizione della ragion civile.

EGli fu mai sempre presso di ciascheduna comunità o cittadinanza il dominio delle pubbliche cittadine strade. Alla comunità si appartanea d' impedirne le occupazioni, o che non fossero deformate, il multare i contravenienti agli dilei statuti, ed il diritto di concederle ad uso di privati edifizj colla prestazione dell' annuo canone *(a)*. Tolsero è vero gl'Imperadori *COSTANTINO*, e *COSTANTE* gran parte de' pubblici suoli alle cittadinanze per concederle ad altri *(b)*; ma l'Imperador *GIULIANO*, che a questi succedette nell' anno CCCLXII. ordinò che le si restituissero; perchè dall'annua prestazione, che dalle concessioni di quegli a privati avrebbero ritratto, agevolmente a propie spese ripararle, e rifarle potuto avessero: *Possessiones publicas* (prescrisse egli) *civitatibus jubemus restitui; itaut justis aestimationibus locentur, quo cunctarum possit civitatum reparatio procurari (c).*

Questo giusto stabilimento con termini più chiari, e precisi fù nell'anno CCCC. rinnovato dagl' Imperadori *AR-CA-*

(a) Come ci averte Giacomo Gotofredo nella *l.* 1. del *C. Teodosiano de public. possess. Civit. restituend.*

(b) Lo stesso Gotofredo nel *luogo citato*.

(c) Nella citata *l.* 1. del *C. Teodosiano*.

CADIO, ed *ONORIO* : *Ædificia, hortos, atque areas ædium publicarum, & ea reipublicæ loca, quæ aut includuntur mænibus civitatum, aut pomariis sunt connexa; vel ea, quæ de jure templorum, aut per diversos petita, aut æternabili domui fuerint congregata, vel civitatum territoriis ambiuntur sub perpetua conductione, salvo dumtaxat canone, quem sub examine habitæ discussionis constitit adscriptum penes municipes, collegiatos, & corporatos urbium singularum collocata permaneant, omni venientis extrinsecus, atque occultæ conductionis ademptatione submota* (*a*). E lo stesso stabilì *TEODOSIO il giovine* in una sua novella (*b*). Ed invero era egli ben giusto, che alle città una tal giuridizione si appartenesse; imperciocchè quel frutto, che per prestazione dell'annuo canone per la concessione si contribuiva, o per la multa che in caso di contravvenzione si ritraeva, in rifar le stesse pubbliche strade, ovvero in altre opere pubbliche, per il commodo de' cittadini tutto giorno si erogava; e giusto a segno, che questo istesso stabilimento meritò, che da tanti *Cesari* con varie loro costituzioni si fosse rinnovato (*c*).

Ed è tanto vero ed inalterabile questo diritto, che rispettivamente godeano le città di concedere, e proibire le fabbriche ne'luoghi e strade pubbliche col peso di rifarle e ristaurarle, che *Triboniano* nella compilazione del *Codice Giustinianeo*, fralle altre leggi, v'inserì una dell' Imperador *GIULIANO* (*d*), colla quale assolutamente si prescrive: che tutti i privati, che fabbricano nel suolo pubblico, debbano alla città, o al commune corrispondere l'annua prestazione: *pro ædibus* (son parole della legge) *quas nonnulli in solo reipubl. extruxerunt: placitum præstare pensionem cogantur*. Ed

(a) Nella *l.* 5. dello stesso *C. Teodosiano* nel *citat. tit.* dove diffusamente scrive Giacomo Gotofredo.

(b) Che è la 30. *de locis reip. quoquo modo possessis, civit. restituen.*

(c) Che si leggono nel *lib. XV.* del *Cod. Teodosiano*, e sono le 18. 32. 33. 48.

(d) Che è la *prima* sotto il *tit. de divers. præd. urban.* nel *lib.* XI.

E per autorità de' Dottori.

Ed ecco, che per disposizione di ragion comune ogni comunità gode della giuridizione concessiva e proibitiva sugli luoghi e strade pubbliche: giuridizione, che piacque al difensore de'regj Castelli, arringando colla conosciuta sua eloquenza per i medesimi, accordar soltanto la proibitiva. Ma perchè egli non resti in una tale idea; nello stesso tempo, che noi abbiam fatto conoscere non vero il dilui assunto, e contrario all'aperta disposizione delle leggi, ci prenderemo la pena di dimostrarlo tale anco per oppenione de' più rinomati commentatori del diritto civile.

Ci avvaleremo alla prima dell'autorità individuale del non mai abbastanza lodato *Giacomo Cujacio. Hactenus dictum est de prædiis patrimonialibus, & rei privatæ, & tamiacis. Nunc tractare incipit de prædiis templorum, & civitatum. Et hac lege in primis constituitur ut superficiarii, qui in solo reipublicæ ædificaverunt, solarium quotannis reip. præstent, de quo convenerit. Solarium appello, ut in l.2. D. ne quid in loc. public. l. etiam D. qui potior. in pignor.. Justinianus lib. XVIII., statuto annuo vectigali pro solo urbis (a).*

Più chiara di una tale autorità è l'insegnamento di *Antonio Perezio*, il quale nello stesso tempo, che ci rende avvertiti del diritto *concessivo*, del *proibitivo* pur anche ci assicura: *ubi autem ædificia privata extruenda sunt, cavere oportet, nè usus publicus impediatur, aut vicinorum luminibus officiatur*; (questa è la facoltà proibitiva) *licet quidem eo in loco ædificare, qui quoad proprietatem est civitatis, quoad usum vero privatorum; sed canon, sive conventa pensio præstanda est. l.1. h. t. ubi ait Cujacius ab ædificantibus in solo reipublicæ solarium præstandum esse, dictum a solo, quod soli domino præstatur (b)*. E lo stesso conferma *Ugone Donello*, e gli altri *Spositori* del *Cod.* (c).

Ec-

(a) Nel *lib. XI.* del C. alla *leg. 1.* del *tit. 76. de diversis præd. urbanis*.
(b) Nei *Commentarj* al C. sullo stesso *tit.* al *n. 7*.
(c) Donello nel *lib. 9.* al *cap. 16.* Giovanni Brunemanno sul *tit. de diversis prædiis urban.*

Ecco dunque, che la nostra Napoli, o creder si voglia ne' suoi principj come una repubblica indipendente da ogni altro straniero dominio *(a)*, e che tratta soltanto avesse la sua origine da Greci *(b)*; e come tale niegar non si puote a patto alcuno, che ella, come signora di se medesima, sempremai avuto avesse il pieno dominio, e la giuridizione *concessiva*, e *negativa* sulle pubbliche cittadine strade. O considerar si voglia come un municipio *(c)*, ovvero come una colonia *(d)*, ed anche in tal caso, giovandosi delle testè citate leggi, non v'à dubbio alcuno, che un tal dominio sempre mai avuto avesse, e con questo la facoltà non meno *concessiva*, che *negativa*.

STabilite intanto queste massime indubitate, che servono di base fondamentale al nostro assunto: a pieno si dimostra, che la nostra Città, fin da tempi a noi più lontani, abbia goduto l'intiero dominio delle pubbliche cittadine strade; e che per mezzo de' suoi Deputati, quantunque prima per avventura sotto altri nomi, ne abbia avuta la cura, esercitando in quelle l'autorità di chiuderle ed aprirle, secondo che la bisogna, ed il miglior decoro della Città istessa lo richiedeva; d'impedire che i privati non l'occupassero; e di concederle ad altri col peso di qualchè annua prestazione.

Il testo di Ulpiano nella *l. 3. quod vi, aut clam*; non è antinomico, anzi concordante alle leggi sopra citate.

PEr fare argine al nostro assunto addurranno forsi i dotti oppositori il testo di *Ulpiano (e)*, le di cui parole

(a) Come averte la comune de' storici Napoletani, e precisamente Francesco de Petris.

(b) Come avertono Livio nel *lib.* 9. al *cap.* 10. Cicerone nella *orazione pro Archia* al *cap.* 5. Tacito nel *lib.* 15. degli *annali* al *cap.* 33. Strabone nel *lib.* 5. alla *pag.* del nostro 246.

(c) Come l'appella lo stesso Tullio nella medesima *orazione pro Archia* al *cap.* 3., e nella *pistola* 30. del *lib.* 13.

(d) Come la vuole Camillo Peregrino nel *cap.* 21. della *dissertazione* 2. *della Campagna felice*.

(e) Nella *l.* 3. al §. 4. del *tit. quod vi, vel clam*.

le ſono : *illi locorum procuratio data eſt* , *conceſſio tamen data non eſt*; e pretenderanno, che per eſſere antinomico agli altri da noi allegati , non abbia la noſtra Città la facoltà di concedere i ſuoli ad uſo di fabbrica . L'oppoſizione è a prima viſta a dir vero in apparenza bella , ma in ſoſtanza molto lontana dàl caſo , di cui ſi tratta , qualora ſi voglia penetrare lo ſpirito della legge . Nella ſpezie di queſto *teſto* ſi dubita ſe taluno, volendo fabbricare nel pubblico ſuolo , poteſſe egli farlo col permeſſo del *curatore* della *repubblica* ; ed il *giureconſulto* nel *lib.*71. *ad edictum* riſponde di nò ; imperciocchè non à la facoltà di concedere : *illi* (ci ſia lecito replicare) *locorum publicorum procuratio data eſt* , *conceſſio tamen data non eſt*.

Se voglianſi però leggere le parole immediatamente ſoggiunte da *Ulpiano* : ſe ſi vada ad indagar ciocchè importi l'uficio *curatoris reipublicæ* , e la maniera , con cui ſi regola intorno al governo la noſtra Città , ſarà conciliata l'antinomìa , ed abbattuta la objezione . Soggiunge egli il giureconſulto nello ſteſſo §. 4. : *hoc ita verum eſt* , *ſi non lex municipalis curatori reipublicæ ampliùs concedat* . Poſto ciò pria d' eſporre lo ſpirito di queſte parole, vediamo coſa importava l'uficio : *curatoris reipublicæ* , e fin dove la ſua autorità ſi eſtendea .

Coſa importava preſſo i Romani l' uficio *Curator reipublicæ* .

IL *curatore* della *repubblica* altro non era,che un eſattore, ed amminiſtratore delle rendite della medeſima, deſtinato ſemplicemente dagli *Decurioni*. A queſto magiſtrato andava anco unita la cura di allogare i vettigali,ed invigilare alle opere pubbliche (*a*) : era tenuto render conto delle rendite eſatte , ed amminiſtrate (*b*) : ed in ſomma tanta giuridizione egli avea , quanta da i *Decurioni* gli veni-

(a) Come rilevaſi dalla *l.*2. §.4. dalla *l.*3., ed *ult*. *D. de adminiſtrat. rer.* , dalla *l. ult.* §. *qui annonam D. de muner.* , *&* *honor.* dalla *l.*46. *D. de damn. infect.* , e dal §. 3. della *l.*3. *D. quod vi* , *aut clam.*

(b) Come avverte il Pancirolo *de magiſtrat.municipal.* al *cap.*11.

veniva communicata ; onde à buon senso altro egli non era, che un semplice *procuratore* della *repubblica (a)*.

Ma non aveva egli già la facoltà di concedere il pubblico suolo ; onde à ragione *Ulpiano* non vuol sicuro il concessionario del solo *curatore* della *repubblica* ; ma dalle parole soggiunte : *hoc ita verum est si non lex municipalis curatori reipublicæ amplius concedat* , fà chiaramente comprendere , che quante volte, o per legge municipale , o vogliam dire decreto degli stessi *Decurioni* , o per autorità concedutagli da coloro , che lo eleggevano , avesse egli avuta facoltà di concedere il pubblico suolo ; allora sì che valida era la concessione, ed il concessionario potea ben essere di quella sicuro . Ed ecco qual' egli sia lo spirito ,e la intelligenza di questa legge , dalla quale senza menomo dubbio si rileva la piena facoltà de' *Decurioni* , che ben la possano , quando vogliono , ad altri tramandare .

E qual facoltà abbiano le Deputazioni dalla Fortificazione , e del Portolano.

PAssiamo ora al disame se una tal facoltà di concedere il pubblico suolo si appartenga oggi giorno agli Deputati della Fortificazione , e del reg. Portolano ; e se questa sia annessa alla diloro incumbenza , o se abbian bisogno , che dagli Decurioni loro venga conceduta . Non v' à dubbio che la nostra Città , quantunque si rappresenti dalle illustri cinque piazze nobili,e dalla popolare(*b*),nulla di manco perchè a queste difficile riusciva di spesso congregarsi per la savia amministrazione delle cose alla medesima appartenenti , elessero una specie di magistrato, a cui trasferirono la somma delle cose , che riguardavano sopra tutto l' amministrazione dell' annona ; qual magistrato , che in oggi col nome di *tribunale di S. Lorenzo* si appella , si compone dagli Eletti costituiti dalle piazze istesse ; ed hanno questi la stessa autorità , che à il corpo intiero

(a) Come può leggersi presso Samuele Petisco nel suo *lexico antiquit. Roman.* nella voce *curator reipublicæ* . E presso il Calvino nel suo *lessico* sulla stessa voce .

(b) Francesco de Petris nel suo *cons.46.* , ed altri.

tiero della Città unita insieme. Ma affinchè la moltiplicità, e varietà degl'affari gli Eletti non opprimesse, divisero le piazze istesse la cura di trattargli, designando a certe particolari incombenze particolari Deputati, che eliggonsi dalle stesse piazze nobili, e popolare (a): quindi addiviene, che siccome gli Eletti rappresentano la Città intiera riguardo all' amministrazione, e buona economia dell'annona, e delle altre incumbenze loro dalle illustri piazze commesse, così le altre Deputazioni negl' affari loro respettivamente commessi rappresentano il corpo tutto della Città (b), siccome i Deputati della Fortificazione, e quegli della Portolania, per mezzo del regio Portolano, che da essi, e dagl' Eletti unitamente in ciaschedun'anno si elige.

Se adunque nella presente controversia non trattasi di curatore, o proccuratore della repubblica, a cui non sia conceduta la facoltà; ma degli Deputati, che rappresentano la Città istessa, e dispongono delle concessioni del pubblico suolo, come disporre potrebbe la Città tutta congregata insieme, come roba sua propia; resta non meno conciliata l'antinomia, ed abbattuta la objezione, che per effetto della stessa legge viepiù confirmata la facoltà, che i Deputati ànno, e sono nel possesso di concedere il pubblico suolo.

La objezione di regalia è estranea dal caso nostro

MA ecco che i nostri avversarj, destituti di ogni altra ragione ricorrono al sagro asilo delle regalìe; e pretendendo abbagliarci collo splendore degli augusti diritti della corona, si lusingano far argine alla nostra ragione con esagerare, che il diritto delle pubbliche strade si appartenga al *Principe*. Ma se egli il nostro amabilissimo SOVRANO non vuole, se non ciocchè è giusto: se per sua gloria discende, per così dire, dall'alto suo trono per collocarvi in esso le leggi: se non impiega altri diritti negl'affari civili, che quegli della

(a) Il citato de Petris nel *conf.46.*

(b) Il reggente de Ponte *de potest. pro reg.* nel *tit.2. de abund. civit.* al §. 6.

della ragione: e se non à altra mira nel governo de' suoi popoli, che quello della giustizia; tanto vero, che à destinati per giudici de' suoi proprj interessi quegli stessi, che giudicano sù gli suoi vassalli, onde possiamo dire col panegirista romano: *eodem foro utuntur principatus, & libertas*: come oggi potranno i nostri avversarj, recando in mezzo opposizioni troppo lontane dal caso presente, fermare il corso della nostra ragione?

Ognun sà, ed a noi ben anche è noto, che quei diritti, che oggi appellansi regalie, furono dagli popoli stessi trasferiti a' Principi, i quali da tempo in tempo nella nostra Italia dominarono (a). Ma nonmai si videro sotto di una qualchè rubrica, o vero in una qualchè costituzione tutte, o per la maggior parte registrate, ed unite, finchè soggiogata la Lombardia, e giunto lo Imperadore FEDERIGO I. nella città di Roncaglia, dopo aver ivi assembrata un' adunanza de' giuristi *Bulgaro*, *Martino*, *Giacomo*, ed *Ugone* (b) promulgò col parere di questi varie costituzioni (c), nell' ultima delle quali (d) dichiarò quali erano le principali regalie; onde avvertì *Giacomo Cujacio* (e). *Non sunt autem hæc sola jura fiscalia, sed & pleraque alia. Hic tantum præcipua enumerantur, quæ cum jam tanto tempore deperiissent, episcopi, & proceres, & civitates Italiæ Friderico imperatori restituerunt.*

E vero, che nella *citata costituzione* (f), si comprendono ben anche le pubbliche strade; e che perciò si apparten-ga

(a) Sigonio nel *lib.7. de regno Italiæ*:
Sistino *de regalib.* nel *lib.1.*

(b) Come rapporta il Radevich. *de reb. gest. Friderici* nel *cap.5.* del *lib.5.*, ed il Guntero nel *cap.5.* del *lib.8.*

(c) Che leggonsi nel *tit.56.* del *lib.2. de feudis*.

(d) Sotto il *tit. quæ sint regalia*.

(e) Nel *tit. de jure fisci* su 'l *cap. quæ sint regalia*:

(f) Sotto il *tit. quæ sint regalia*, sù del quale communemente tutti i *feudisti*.

ga al *fommo imperio* di concederle, e che fenzà il dilui efpreffo confenfo non poffono alienarfi, o di quelle mutarfi la forma *(a)*; ma non v'à dubbio ancora, che ciò intender si debba delle ftrade pofte *extra urbem*, le quali da una in altra città conducono, ovvero da una in altra parte del regno, che propiamente *confulari*, o *militari* si appellano. Imperciocchè non effendo quefte *intra urbem*, deftinate all'ufo delle particolari cittadinanze, nettampoco agli diloro privati dominj; ma coftrutte per poterfi a vicenda communicare con gli altri luoghi del regno, e fuori, e per rendere comodo ancora il traffico ed il commercio colle ftraniere nazioni, quefte non si appartengono al dominio di altri, che del folo Principe: fono fotto la fua immediata protezione e di fua regalìa: e finalmente di fuo pieno diritto di appianarle e rifarle, a fue proprie fpefe, come nel noftro regno si pratica, e di concederle a chi gli pare e piace.

Tutta diverfa da quella è la ragione delle vie urbane. Quefte effendo formate dentro di una qualchè particolare città, e ftabilite fpezialmente all'ufo di quella, e come porzione della medefima alla città ifteffa appartenenti; ragionevolmente dir si debbono nel dilei dominio, e ad ufo precifamente di quel popolo della città, dentro di cui ftan fituate; ond'è, che frà le regalìe del Principe annoverate non fono. Non è quefta una diftinzione moffa da un puro capriccio, o che noi oggi per amor della caufa voleffimo idearci. Non vi è dottore, che trattando delle regalìe non ci abbia lafciata fcritta quefta diftinzione, sull'appoggio di varie leggi, ed argomenti *(b)*.

Si appoggia la rifleffione di quefti fcrittori fulla foda diftinzio-

(a) Alvarot., ed altri fu'l *cap.1.* del *tit. quæ fint regalia*.

(b) Può leggerfi Francefco Beccio nel *conf.15. nu.15.*
Il Cancerio al *tom.2. variar.* al *cap.2. n.99.*
Il Marquilio nel *trattato de ufib. Cathal. verb. ftrata col.3.*
Il Ripolla *de regaliis* al *cap.40. n.9.*, e 68.
Il Siftino *de regalibus* al *cap.2.* nel *lib.2. n.15.*, ed altri;

zione delle vie *extra urbem*, e le *civiche*; le quali quantunque di diversa indole, diedero motivo al nostro *contradditore* di piantare un'assoluta massima nella sua dotta arringa, che ben riflettendo, la troverà per tutt'i versi estranea dal caso nostro. Avvertono i citati autori, che le vie pubbliche *extra urbem*, che di regalìa sono, rifare ed adeguar si debbano a spese del fisco regio, ad oggetto di render comodo il commercio de' nazionali, e de' stranieri insieme; ond'è che come somma regalìa non possa altri occuparle senza espressa concessione del *Principe*; quindi addiviene, che qualunque dazio, o vettigale che ricavasi dalle pubbliche strade al real erario s'introita per erogarsi ad uso di quelle. Ma per le strade *urbane*, come particolari delle rispettive città, siccome il rifarle ed adeguarle alle città istesse a propie spese si appartiene; così qualunque vettigale se ne tragga, o qualunque annuo canone per ragion di concessione, che si faccia a privati, si ricavi, alla città istessa introitar si deve; come poc'anzi per legge abbiam fermato, ed ora ci è convenuto ripetere *(a)*.

Ci giova però confessare, siccome il rapportato *de Rosa* nel *nu.*17. avverte, che quantunque le *vie urbane* non siano *de regalibus*, e come tali fuori della propietà e del patrimonio del *Principe*, siano quelle però sotto l'alta sua protezione, e giuridizione *(b)*; quindi per motivo di una tal sovrana giuridizione, e protezione, potrebbe pretendersi, che debba richiedersi il consenso del *Sovrano* stesso, o sia del suo regio fisco nel caso di concessione: ma nel caso nostro ciò non è da porsi in campo, per l'antica consuetudine, che vi è in questa Città di far simili

B con-

(a) Può leggersi questa riflessione presso Francesco Beccio nel *conf.* 15. del *tom.*1. Giuseppe di Rosa nella *consult.*1. *n.*14., i quali la traggono dalla *l.*1. del *C. de divers. præd. urban.* dalla *l.*2. §. *si quis nemine D. ne quid in loc. publ.*

(b) Come oltre del de Rosa lo avvertono il Montano, ed altri presso Capiblanco *de baronibus* nella *pram.*8. *p.*2. *n.*47., ed il reg. Rovito sulla *pram.*6. *ne quid in loco publ. n.*3.

concessioni senza la licenza del *SOVRANO*, e de' suoi regj tribunali. Ella è si antica una tal consuetudine, che trascende i secoli, nonchè la memoria degli uomini; anzichè introdotta colla stessa creazione degli amministratori della Città: consuetudine introdotta non meno col consenso de' cittadini, e col tacito consenso, e taciturnità del *PRINCIPE*; ma anco colle giudicature degli stessi suoi tribunali. Questa verità, oltre l' essere pur troppo nota, ed incontrastabile, stà negli atti chiarita cogli documenti delle varie concessioni da tempo in tempo fatte senza di una tal licenza (a).

Più concludente di tai documenti egli è un decreto dell' abolito Collat. Consiglio nella causa ben celebre frà il monistero di donne moniche di S.Gregorio Armeno con Fabbi, Cicinello.Si quistionava allora se valida fosse la concessione di una strada fatta al divisato monistero dagli Deputati della Fortificazione;perchè si opponeva dal Cicinello, che in tal concessione mancava la licenza del Principe. Si discusse questa controversia nel Collateral Consiglio, che allora formava il concistoro del Principe; e da quel tribunale non solo si decretò esser lecito al monistero chiuder la strada concessagli dalla Città; ma espressamente si soggiunse nel decreto stesso: *servata forma conclusionis factæ per fidelissimam Civitatem* (b).

Ed ecco evidentemente dimostrato il pieno diritto, che à la nostra *Città* di concedere il pubblico suolo: diritto che nasce, e dalla legge e dalla consuetudine, che è un'altra legge: diritto, che non ostante di goder ella la gloria di esser suddita fedelissima di un *PRINCIPE*, il di cui nome riempie oggi dì tutta la terra, e la di cui giustizia è resa ammirabile fralle nazioni anche barbare e lontane, sotto la di cui giuridizione, e sovrana protezione sono le pubbliche vie;quante volte queste vengan concesse senza sua licenza,il SOVRANO istesso lo vede e lo soffre:anzi

per

(a) Leggonsi queste concessioni ne' fogli . . .

(b) Questo esemplo, e decisione vien rapportata dal cons. de Rosa al *n*.19. della *consultaz*.1.

per mezzo de' ſuoi tribunali, che ſon le leggi viventi lo approva, e lo ſoſtiene. Chi è colui adunque, che voglia niegare, che una tal forma di concedere autorizzata da una conſuetudine così inveterata, quando anche tutt' altro mancaſſe, ſtabilita con autorità di tal vigore, non debbaſi conſiderare, come ſe per legge foſſe ella preſcritta *(a)*?

Ma a che andar mendicando argomenti per fondare il conſenſo del reg. fiſco per la giuridizione della noſtra Città su 'l pubblico cittadino ſuolo, quandochè non ſolamente àn ſempre mai per lo paſsato i ſereniſſimi Rè di queſto regno, ma pur'anche il noſtro clementiſſimo *SOVRANO* eſpreſſamente approvato il tribunale della *Fortificazione*, *mattonata*, *ed acqua*, da cui il pubblico cittadino ſuolo ſi è conceduto.

Stringiamo l' argomento con un dilemma tratto dalla propoſizione dell' *avverſario*, che le vie urbane ſiano di regalìa del Principe. Diciamo dunque; ſe è così: o il ſuolo pubblico conceder lo dee il Principe, come ſua regalìa, o altri, a chi il Principe abbia accordato di poterlo concedere; giacchè le regalìe minori, fralle quali ſono le vie, poſſono anco da' privati eſſercitarſi in vigore di real conceſſione. Ed in queſto primo caſo preſumer ſi dee in benefizio della Città, non meno il privilegio, che la conceſſione del Principe; e ciò appunto per l'antichiſſima conſuetudine, che ſi è oſſervata ſempre mai nel concedere *(b)*. O dir ſi voglia, che tal diritto di concedere competa alla fedeliſſima Città, ma che ſi richiegga la licenza del Principe, ed in vero per l' uſo iſteſſo mai ſem-

 pre

(a) Conchiudono la *gloſ.* nella *l.3.* §. *planè D. quod vi, aut clam*.
Il Beccio nel *n.6. a 14.* del *conſ.15.*
Il reg. de Pont. *de poteſt. prereg.* al *tit.2. de abund. civit. n. 5.* §. 4.
Il reg. Rovito nella *pram.6. ne quid in loco publ. n.16.*
Il Boerio nel *n.17.* della *deciſ.220.* &c.

(b) Si à dal teſto nella *l.3.* §: *ductus aquæ. D. de aqua quotid.* delle *l.1.* del *Cod. de ſervit.*, & *aqua*,

pre osservato di concedere senza tal licenza, non v' à dubbio, che prescritta dir si dee una tal sollennità, come appunto dal *Beccio* si pruova, e si sostiene *(a)*. Ecco adunque, che ne anco per questo verso può riuscire al *difensor de' Castellani* di offuscar la ragione della fedelissima *Città* con recare in mezzo l' augusto nome di regalia:

Qual novità abbian prodotte le costituzioni di Federigo, ed a quai fati soggiacque l' uficio detto *magister procurator*, o sia del Portolano.

PEr togliere tutti i dubbj, anche più lontani, che potrebbero moversi, facciamci da noi una opposizione, che far ci si potrebbe, non già circa il ministerio e la cura, che questa fedelissima Città tiene sulle strade *urbane*; ma circa lo esercizio della giuridizione, che ella à sull' aria delle medesime. Nascer potrebbe questa objezione da due costituzioni del regno dell'Imperador *FEDERIGO I.* Egli l' Imperadore in una di queste *(b)* fra molti nuovi magistrati, che creò, vi fu il *magister procurator rerum nostrarum*. E nell' altra tolse a tutti i magistrati municipali la giuridizione, e la trasferì a' suoi regj ministri *(c)*.

Il *magister procurator rerum nostrarum* è lo stesso che il Portolano, come rilevasi da un *capitolo* del Rè *CARLO I.* d' Angiò, che poco dopo gli successe al regno *(d)*. Tolse l' Imperador FEDERIGO colla prima *costituzione* agli magistrati municipali la giuridizione; ma essendo ella pur troppo necessaria la cura delle pubbliche strade, era necessario, che per il disimpegno di questa stabilisse un magistrato, che una tal giuridizione esercitasse; onde frall' le giuridizioni, e cure, che diede a questo suo nuovo magistrato, appellato maestro procuratore, o Portolano, gli conferì ancora quella delle strade. E fin d'allora il Portolano cominciò ad invigilare, che le vie ed i pubblici luoghi non si occupassero: si tenessero mondi: non si facesse

(a) Nel rapportato *conf.* 15. dal *n.*6. fino *a* 12.

(b) Che è la *costitu. inter multas de offic. magistr. procurat. curia.*

(c) Che è la costituzione *cum satis.*

(d) Questo *capitolo* è il 59. che comincia. *item cum inquirere*;

cesse cosa, che impedisse il transito a' cittadini: non vi si fabbricassero edifizj coll' altrui detrimento: e che non si occupasse l'aria senza la sua licenza espressa *(a)*. E quindi cominciò egli a procedere contro agli trasgressori, multargli, ed esigger le pene in benefizio dell' erario regio *(b)*.

Eretto adunque in tal guisa in uficio un tal ministerio; che *Portolania* appellossi, soggiacque egli a varie, e continue vicende: imperciocchè altra volta fu creato dal Rè alcun regio uficiale, che lo esercitasse: altra volta fu ad altri per gratificazione conceduto: indi fu venduto: successivamente devoluto al fisco, ed esercitato *pro curia*: poi conceduto quasichè in burgensatico alla famiglia Moccia, e decaduto nuovamente alla corte per la morte di *Gianſimone Moccia* seguita nel MDCXVII., fu finalmente nel MDCXXXV. conceduto in benefizio della nostra fedelissima Città, che tuttavia lo possiede, e lo esercita *(c)*.

Le costituzioni di Federigo non ànno lesa la giuridizione, e dominio della Città rispetto agli luoghi, e strade pubbliche dalla superficie del suolo in giù.

TUtte le novità, che colle costituzioni di FEDERIGO, s'indussero rispetto a questo uficio, la dicui giuridizione si raggira negli edifizj, ed in quelle occupazioni di aria, che fansi dal suolo in sù; giammai àn pregiudicato nella menoma parte alla nostra fedelissima Città rispetto a quel pieno dominio nel pubblico suolo delle cittadine strade dalla superficie in giù, che avea fin dal suo primo nascere essercitato, di cui à fatto sempre un uso arbitrario, con concederlo a' cittadini col peso di un' annua prestazione, ed esiger le pene da coloro, che occupano il pubblico suolo senza la dilei concessione.

(a) Leggesi dal Summonte nel *lib.* 1. alla *pag.* 170. dal Capiblanco *de baronibus* nella *p.* 2. della *pramm.* 8. *n.* 295. dal reg. Rovito nella *pram.* 6. *nè quid in loc. publ.*, ed altri.

(b) Presso lo stesso Rovito nel *luogo citato* al *n.* 1., e 2.

(c) Delle varie vicende di questo ufizio parleremo in luogo più propio.

Varie ampliazioni fatte nella nostra metropoli sotto la cura, e sopra intendenza della Città, e sue Deputazioni.

La storia, che è il più fedele documento, che possa mai recarsi, mette nel suo più chiaro lume questa verità. Non vi è chi non sappia (*a*), che dovendosi nell' anno MCLXXV. lastricar le antiche strade della Città; e quindi negli anni MCCCV., e MCCCVI. sotto il regno di *CARLO II.* d' Angiò ampliarsi la Città istessa, per esser a dismisura cresciuto il numero de' cittadini, e circondarla di nuovi muri; perchè era indubitabile, che la Città a sue spese dovea ciò fare, s' impose col consenso del Sovrano la gabella detta *del buon danaro*; onde si elessero dodici Deputati fra' nobili, e del popolo, i quali avessero preseduto all' ampliazione, ed alla fabbrica delle nuove mura (*b*): Ed il frutto di questa gabella fu continuato ad esigersi dalla Città istessa, perchè in avvenire avesse supplito alla riparazione delle mura, e delle strade (*c*).

Nell' ampliazione poi cominciata nel regno di *FERDINANDO I.* di Aragona nell' anno MCCCCLXXXV. impose la Città una nuova gabella per la fabbrica delle nuove mura, e riparazione delle strade, in cui intervenne *Francesco Spinelli* in qualità di *Sindaco della Città*. Non si compì per allora la costruzione delle nuove mura; onde la rendita di questa nuova gabella a suppliche della Città istessa dal Rè *FERDINANDO II.* nell'anno MCCCCXCV. si restituì alla medesima, perchè avesse continuata la incominciata opera delle nuove mura, e strade (*d*).

Quindi addivenne, che dalla Città fralle altre cose domandate

(a) Summonte nel *lib.*3. del *tom.*2. alla *pag.*277.

(b) Questo fatto leggesi quasi presso tutti gli Storici del nostro regno, e precisamente presso il Summonte nel *tom.*1. *pag.* 187. *tom.*2. *pag.* 399. E trovasi registrato nell' archivio della reg. Camera nel *registro* dell' anno 1300. *l. C.*

(c) Si legge nel Summonte al *tom.*2. *lib.*4. *pag.*584., e dagli *capitoli del regno ex lib. privilegior.* al *cap.*7., ed 11. *fol.*21., e 23., e dal *registro* dell' archivio della Camera dell'anno 1415. nel *fog.*104.

(d) Come si legge dagli *capitoli*, e *privileggj del regno* al *fol.*104. del *tom.*1.

te per mezzo de' suoi Deputati al Rè *FERDINANDO* il Cattolico, che allora dimorava in Segovia; una si fu il compimento delle strade, e delle mura incominciate, e da quello con due sue lettere nel MDV., una diretta al *gran capitano* duca di Terranova, e l'altra agli *eletti della Città* s'incaricò, che il *gran capitano*, e gli *Eletti* insieme proccurassero di terminarle (*a*).

Non si sà per qual accidente non si fossero per allora gli ordini del Rè Cattolico eseguiti. Ma succeduto nel regno l'Imperador *CARLO V.*, rinnovandogli con maggior premura al suo Vicerè D. Pietro di Toledo, questo ne comunicò l'incarico alla *Città*, e riflettendosi nello istesso tempo, che il di lei erario supplir non potea a tanta spesa, e che la *Deputazione della fortificazione, mattonata, ed acqua* avea ancor bisogno di danaro per la rifazion delle strade, si pensò dalla Città nel MDXXXIII. imporre la nuova gabella del tornese a rotolo sopra del pesce, formaggio, e carne salata. Questa non si cominciò ad esiggere, che nell'anno MDXXXV., e dopo sedati i tumulti popolari mossi per questo motivo dalla nuova imposizione, ed estinti colla vita de' capi tumultuanti.

Quindi nel MDXXXVII. cominciò la continuazione delle mura principiate sotto il regno di *FERDINANDO I.* d' Aragona. E chi altro ebbe la cura, e sopra intendenza di questa nuova fabbrica? La nostra Città per mezzo di XXI. *Deputati* tra nobili, e del popolo, e dalla stessa fù compiuta questa grand' opera. Tra questi vi fù il *conte d'Alife*, ed *Ascanio Scarlone*, da' quali coll' ajuto di questa nuova gabella, dell' altra detta del buon danaro, e col peculio sommistrato dagli *Eletti* della Città, fù comperato da' privati in varj siti il necessario suolo per aprirvi altre pubbliche vie: fù ampliata la Città: e fù fabbricato quel lungo giro di mura, che cominciando da S. Giovanni a Carbonara termina alle falde del monte S. Eramo (*b*). B 4 Il

(a) Come si legge da i *capitoli*, e *grazie* al *fog.* 87. del *tom.* I.

(b) Come si legge nel *registro* I. del detto tribunale al *fogl.* 9. , ove son pur anche registrati i nomi de' Deputati.

Il numero però di questi *Deputati*, secondo le varie circostanze de'tempi fù talvolta diminuito, come più sembrava conveniente alle piazze nobili e del popolo. E ne' tempi del Rè *FERDINANDO* (a), ed in quelli del viceregnato di *D.Pietro di Toledo* (b) fù dato loro per sopraintendente un regio Ministro. A questa Deputazione, fù data la più ampia facoltà, e giuridizione di procedere anche *ad modum belli*, e che dalle sue giudicature non se ne fusse ammesso il richiamo, che al solo Principe, o al suo reg. Collateral Consiglio (c).

Possesso cōtinuato dalla nostra Città della giuridizione sulle pubbliche strade, e luoghi siti nella medesima.

IN vigor di questa giuridizione la *Deputazione della Fortificazione* à sempre ritenute presso di se le chiavi delle porte, e delle torri della Città, ed i *Deputati* furon sempre quegli, che di tempo in tempo non solo le riconoscevano, ma ancora visitavano la monizione, e qualunque genere di artiglieria, che in esse vi era, e specialmente nel torrione del Carmine, come seguì nell'anno MDXCVI. (d). La custodia, e la cura di questo torrione fù sempre presso la nostra Città fino agli noti tumulti del MDCXLVII. Allora fu, che il Rè *FILIPPO IV.* per viepiù tenere in freno quel popolo vicino, stimò porci un presidio fisso di truppa regolata. Per effetto di questa giuridizione nell'anno MDXCV. fece la nostra Città, avvalendosi della sua facoltà di procedere in simiglievoli casi *etiam ad modum belli*, demolire un muricciuolo fabbricato sulle mura della marina di S. Giovanni a mare, e ne ordinò informazione contro agli occupanti(e).E cento e mille essempli di altri consimili casi potremmo addurre in comprovamento di una tal giuridizione,che gode la nostra Città ; se

(a) De Ponte *de pot. prò Reg. tit. de abund. civit*, §. 6. *n*. 2.

(b) Rocco *de offic.*, *& potest. elect.* al §. 6. *n*. 51.

(c) Come si legge dalle patenti da tempo in tempo spedite, e specialmente da quella del Rè nostro signore al principe di Cassano passato soprantendente spedite nel 1736.come dal *fogl.*

(d) Come può leggersi dagli storici sopra citati.

(e) Nel *fogl.* . . . . . degli atti di documenti prodotti dalla Città.

se l'incendio fatale, e troppo lagrimevole seguito negli tumulti del MDCCI. dell' archivio delle *Deputazioni* della Città, e specialmente di quello della *Fortificazione* non avesse tolto a noi il piacere di produrre gli innumerabili processi originali, e le conclusioni della stessa Deputazione. La buona sorte però ce ne à riserbato un libro autentico di queste, che comprende le conclusioni formate dal MDXC. fino al MDXCVIII. (a)

E finalmente varie concessioni si producono, da tempo in tempo fatte dalla Città a' privati cittadini colla prestazione dell' annuo canone (b), e varj diplomi si dimostrano de i Vicerè, che da tempo in tempo governarono questo regno, e fra questi non pochi del nostro glorioso *MONARCA*, diretti alla Deputazione, perche secondo le circostanze delle cose avesse proibito, proceduto, e multato (c).

Se per legge adunque la giuridizione sulle pubbliche cittadine strade è di pieno diritto della nostra fedelissima Città; e se questa e con gli esempli, e col continuato possesso anche dal Principe, e da' suoi Tribunali sostenuta, ed approvata si è da noi nella maniera più evvidente dimostrata: restano risolute, e sciolte le objezioni de' nostri avversarj mosse unicamente dal piacere, e per dimostrare la forza de' proprj talenti, e resta altresì chiaramente provato, che la Deputazione della *Fortificazione*, *mattonata*, *ed acqua* abbia avuto sempre il pieno diritto sulle pubbliche cittadine strade dalla superficie del suolo in giù; non ostanti le varie vicende dell'uficio del regio *Portolano*, la di cui giuridizione è pur troppo diversa riguardo alle fabbriche, e le occupazioni dalla superficie del suolo in sù.

EGli è pur troppo noto, che devoluto al reg. Fisco l' uficio del *Portolano* per la morte di Giansimone Moccia nel MDCXVII., pensò la regia Camera colla intelligenza dell'Avvocato Fiscale del real patrimonio formare le nuove istru-

(a) Come dagli atti di documenti della Città *fogl.* . . . .
(b) Come dagli stessi atti al *fogl.* . . . .
(c) Come dagli stessi atti al *fogl.* . . . .

istruzioni, e la tariffa circa l'esazioni per le giornaliere concessioni, che si facevano, perchè i cittadini, che di sì fatte concessioni, e licenze avean bisogno, avessero saputo ciocchè dovean giustamente pagare.

Con qual titolo sia pervenuto a questa fedelissima Città l'uficio del regio Portolano.

Continuò nella *regia Corte* il possesso di un tale uficio fino all'anno MDCXXXV, in cui avendo la nostra *Città* servita la Maestà del Rè *FILIPPO III.* del donativo di un
milione; e nel tempo stesso supplicato quel generoso Mo- 3
narca, acciò compiaciuto si fosse di concederle gl'uficj, e del *regio Portolano*, e del *regio Giustenziere*, che dalla *regia corte* anche si possedea; condiscendendo quel magnanimo Sovrano alla supplica umiliatagli; quindi fu, che nel dì 5. gennajo dello stesso anno il conte di Monterey, Vicerè in quel tempo di ordine del Re FILIPPO, e come suo spezial proccuratore in vigor di pubblico istro-
mento, dopo di aver asserito l'importante servigio presta- 2
to col donativo suddetto, cede, e rinunciò *in perpetuum* alla nostra Città non meno l'uficio di Giustenziere, ma puranche quello del Portolano di questa Città, suoi borghi, e casali, con tutti li suoi jussi, giuridizioni civili, criminali, e miste, e cogli lucri, gaggi, emolumenti, onori, potestà, autorità, dignità, immunità, ed ogni altro agli uficj sudetti appartenente; in manierachè potesse la nostra Città in vigor della suddetta cessione, (in cui fù compresa puranche la gabella delle meretrici, che indi fù dalla nostra stessa Città con somma avvedutezza abolita) degli stessi uficj, non solo liberamente esercitar la giuridizione, ma puranche esigere i frutti, ed emolumenti, niente essendosi affatto a benefizio del regio Fisco riserbato, e colla promessa della evizione nella più ampia forma. Qual cessione, ò sia concessione fù a maggior cautela con real privilegio dallo stesso Re *FILIPPO* confirmata.

Ed ecco come l'uficio del regio Portolano sia dopo lunga serie d'anni ritornato, ed incorporato alla nostra Città, e con esso reintegrata nella piena giuridizione, che anche prima, e fin dal suo nascere avuto avea, e che colla costituzione dell'Imperador FEDERICO l'era stata tolta; onde

vien

vien confermato quanto da noi per diritto comune a prò di lei si è dimostrato. Ed ecco la nostra Città nel pieno dominio di un tale uficio, onde di presente disponer possa a suo talento del pubblico intiero cittadino suolo dalla superficie in sotto, e dalla superficie in sopra.

Imperciocchè quantunque oggi un tal diritto si eserciti da due Deputazioni, cioè dal Portolano, e della Fortificazione, che son frà loro distinte, e divise; pur tuttavolta se si riguarda la Città istessa, che per mezzo de' suoi Deputati tal giuridizione esercita, si và chiaramente a conoscere, che fin dall'anno MDCXXXV., in cui seguì la divisata compera, fu intieramente in lei rinnovata quella giuridizione istessa, per così dire, che essercitarono (come dicemmo) il Sinedrio presso gl'Ebrei, i Telearchi in Tebe, gli Astinomi in Atene, ed i Censori, gli Edili, e i Curatori delle pubbliche vie in Roma, che delle pubbliche strade a lor talento disponeano.

Siccome però è vero quanto finora abbiam detto; verissimo è altresì, che il Sovrano per effetto della sua suprema giuridizione ben possa concedere il pubblico suolo delle Città a se soggette, perchè sù di esso si fabbrichi, oppure vietarlo quando gli piaccia.

E da questo sodo principio deriva ancora, che essendo fralle principali cure della somma potestà, e forsi la maggiore, lo edificar castelli, e fortezze ne' propj dominj, e per la difesa de i medesimi, e di por freno all'ardire de i popoli; commettendole alla cura, e governo de' più prodi, ed esperti capitani; nello stesso tempo communica a questi la giuridizione nel distretto degli castelli stessi, e non oltre. In questo caso per effetto di legge, e per un diritto del principato separa il castello da tutto il resto della Città, e per conseguente non più i Magistrati ordinarj, nè la città istessa sù quel tenimento, che un tempo fù suo, può essercitarvi più giuridizione: *sed finge* (avverte il ristauratore della giurisprudenza in Italia (a)) *aliquod castrum a principe fuisse de omnimoda civitatis jurisdictione exem-*

(a) Andrea Alciato nella *l. si pupillus* 239. *D. de verb. signif. n.* 52.

exemtum; an ejusdem territorii, vel comitatus dicetur? & verius est non esse. Cum enim urbis prætor, vel comes jus terrendi eo in loco non habeat, non videtur de territorio, vel comitatu ampliùs esse. Onde nasce, che in questa nostra Metropoli, quantunque in un sol territorio contenute vegganſi diverse giuridizioni in tanti distinti, e circoscritti luoghi, cioè quella de' Castellani frà le mura de' loro Castelli, del Maggiordomo dell'arsenale frà i confini del suo preteso territorio, e de i magistrati ordinarj, e delle Deputazioni di questa fedelissima Città nel rimanente del territorio di essa; pure ciascheduno hà libero l'esercizio della propria giuridizione ne i rispettivi limitati distretti.

RESTRINGENDO adunque questo primo assunto conchiudiamo, che essendo veri quegli canoni legali, che *anusquisque est rei suæ moderator, & arbiter* (a): e che *via publica dicitur esse universitatis* (b): nasce per conseguenza, che la Città possa bene concedere il suolo, e l'aria, *quemadmodum & alias res suas* (c). E si comprova: *nam si quælibet civitas habet jus constituendi vias publicas* (d); *ergo & illas alienandi* (e). Ed essendo inaltercabile l'altra massima legale, che *ejus sit destruere, cujus est condere* (f) resta per quanto abbiam detto, abbastanza fissato, che le vie pubbliche dentro della Città siano della stessa Città (g): che questa, o i decurioni che la rappresen-

---

(a) *L. in re mandata C. mandato*.
(b) Come si prescrive dal *§. nullius de rer. divis.* negli *Istituti*.
(c) Si stabbilisce nel *tit.* del *C. de vend. rer. civit.* al *lib. X.*
(d) Dalla *l. 3. §. item viam D. ne quid in loc. pub.*
(e) Dalla *l. nihil tam naturale de reg. jur.*
(f) Nella *l. si quis D. de legat. 3.*
(g) Dal *testo* nel *§. universitatis* negli *Istituti de rer. divis.* dove Pietro Gelben al *n. 4.* Piccardo al *n. 2.* Balduino, Ottomanno, ed altri. Beccio nel *cons. 15.* al *n. 15.* Besoldo nella sua *politica* al *c. 12.* del *lib. 1.* nel *n. 4.* del *§. 1.* Il reggente Rovito sulla *pramm. 6. ne quid in loco publico* al *n. 13.* Il reggente Capiblanco *de baronibus* alla *pramm. 8.* al *n. 48.* della *parte 2.*, e doppo molti Fabbio d'Anna nel *n. 7.* del *cons. 72.*

ſentano poſsan liberamente aprir pubbliche vie, e poi chiuderle, e ridurle ad uſo privato (a): che poſſa alienare il publico ſuolo, e concederlo ſenza licenza del regio Fiſco, ò de' regj tribunali (b): e che, quantunque voleſse quiſtionarſi, ſe ſi richieda, o nò, licenza del Principe, o de' ſuoi tribunali, egli è certo, che nella noſtra *Metropoli* non poſsa su tal punto eſitarſi, per la troppo antica conſuetudine mai ſempre oſservata nelle conceſſioni già fatte, e per la pazienza e taciturnità del Principe, e perche dallo ſteſso Principe, e da ſuoi tribunali ſono elle ſtate ſempre da tempo in tempo approvate; anzichè talora eccitata una tal quiſtione di giuridizione, mai ſempre ſi è giudicato, che proceduto ſi foſse contro a' traſgreſſori degli ordini, e conceſſioni fatte dalla noſtra fedeliſſima Città, e ſuo Portolano.

Non è però (e noi eſpreſsamente lo proteſtiamo, e per noſtro proprio ſentimento, e per oſsequio, e per dovere inſieme) che il Sovrano a cagion del ſuo ſupremo dominio, non poſsa liberamente a ſuo talento, e proibire, e conceder licenza di edificare nelle vie pubbliche poſte, e fuori, e dentro della Città, che al Principe è ſoggetta (c).

Qual ſia ſtata l'origine de' Caſtelli di queſta Città, la forma, e ſtruttura; e da quai termini ſi circoſcriva la diloro giuridizione.

FOndata in tanto nella maniera più evvidente, che poſsa mai deſiderarſi la giuridizione della noſtra Città, e per legge, e per conſuetudine, reſta, che noi veggiamo qual ſia quella de' regj Caſtelli. Egli

(a) Dalla Gloſ. nella *l.prætor ait §.viam publicam D. ne quid in loc. pub.* Afflitto *de jur. protb.* nel *n.7.* del *§.ult.*

(b) Come inſegnano Luca di Penna nella *l. 1.* al *C.de diverſ. præd. urban. lib.XI.* al *n.5.* Alciato nel *cap. quod ſedem* al *n.49. de offic. ordinar.*, e nella *l. quantum* al *n. 9.* nel *D. de verbor. ſignif.* Il Conſ. Afflitto ſulle *leg. feudali* nel *tit. quæ ſint regalia* nella parola *via publica* al *n.5.*, e nel *tratt. de jure protb.* al *n.7.* del *§. fin.* Capece *de inveſt. feud. tit. feudor. clauſul. verb. viis publicis fol.113.*, ed altri.

(c) Come ſi à dal *teſt.* nella *l.2.* nel *§.ſi quis a principe* nel *D. ne quis in loco publico* la *l.quo minus* al *D.de flumin.*, e la *l.ſervitutes D. de ſervitut.* Cabedo nella *deciſ.18. part.2.* Andrea d'Iſernia nel *cap.1. n.2. quæ ſint regalia*, Muta nel *C. 9. n.31.*

Egli è certo, che fra le cure del Principe le più ſerie, ed importanti, una ſi è quella di coſtruire Caſtelli, e fortezze ne' ſiti vantaggioſi, perchè poſsa munirli, e renderli giuſta le regole dell' architettura militare ſicuri dalle incurſioni de' nimici, e capaci a far argine alle forze oſtili (*a*), ed ancora a frenar la baldanza de' popoli ſoggetti: onde ſcriſſe Lipſio; *munimenta uſurpantur duplicia; arces, & coloniæ. In finibus tamen, & contra hoſtem haud valdè eas ſpernam; in mediterreis, & contra cives* (*b*). Per queſte ragioni leggiamo, che ſiccome quaſi tutti i dominj della terra, e tutte le ſocietà, o per timore, o per difeſa àn penſato prima di tutto munirſi, e con caſtelli, e con fortezze (*c*); così la noſtra Napoli a niun altra ſeconda anco ebbe le ſue. *Tito Livio* ci aſsicura del gran recinto di valide mura, che circondavano queſta Città (*d*), E *Procopio* ne commenda ſopratutto le mura, per la moltiplicità delle torri, che tratto tratto le rendevano viepiù forti, ed ineſpugnabili (*e*). Ebbe ancor ella dapprima i ſuoi caſtelli, i quali quantunque coll' andar del tempo in altro uſo da' ſuoi Regnanti convertiti ſi foſſero, pure da' medeſimi altri ſe ne coſtruſsero, che poſcia ſecondo le varie circoſtanze da' Principi ſucceſsori furono ampliati, o in miglior forma ridotti.

Pom-

(a) Polibio nel *lib.6.*

(b) Nel *lib.4. Civil. doctrin.* al *cap.7.*

(c) Come ci avvertono Polibio nello ſteſſo luogo; Strabone nel *lib.12.* Onde ſi rammentano le fortezze della Grecia preſſo Cornelio Nipote nella vita di Temiſtocle, il Gianicolo, e 'l Campidoglio da Livio nel *lib.4.* da Plutarco nella vita di Camillo, da Roſino, Kippingio, ed altri.

(d) Nel *lib.23.*

(e) Nel *lib.1.de bello Gothor.*al *cap.8.*e ſi releva da una lapide ſcoperta nella cappella del duomo appartenente alla famiglia Tocco; perche infranta, ſupplita dal ſignor Marcheſe, e dal ſignor di Criſtofaro, dal canonaco Pratilli, e dal veſcovo Sabbatini.

Pompeo Sarnelli (*a*) ci ricorda, che *questa antica Città avea per suo principal tempio quello, che oggi è S. Paolo, ed il palaggio della republica, oggi S. Lorenzo. Avea il suo castello, e questo non si sà dove certamente fosse. Credono alcuni fosse stato vicino S. Patrizia nel luogo, dove oggi di dicono l' Anticaglia, per essere il luogo più eminente della Città; altri dove oggi è S. Agostino*. E negli altri storici, e topografi della nostra Città, troviamo rammentata la notissima *torre mastria*, ove in oggi vedesi, su'l disegno di Giovanni Pisano costrutta la chiesa, ed il convento di S. Maria la nova: e rammentata ancora la *torre Ademaria*, che fu conceduta dal Rè *CARLO I.* d'Angiò agli padri Eremitani, sulle rovine di cui si costrusse la chiesa, ed il convento de' medesimi sotto il titolo di S. Agostino (*b*). E ne' tempi a noi più vicini leggiamo edificato dal Re *GUGLIELMO I.* il *Malo* il *Castello di Capuana* (*c*); ampliato poscia da *FEDERIGO II.* Imperadore (*d*); e mantenuto nella forma di munitissima fortezza fino a' tempi dell' Imperador *CARLO V.*, da cui fu donato a Carlo di Lanoy principe di Sulmona, e da questo fu ceduto al Vicerè D. Pietro di Toledo in iscambio di un' altro palazzo posto vicino la chiesa dell'Incoronata, avendo il Toledo ridotto il *Castel Capuano* nella forma presente per uso de' regj tribunali (*e*); e queste furono le fortezze antiche di questa nostra Città; delle quali appena vi restano di presente i vestigj.

Il Castello dell' Ovo.

IL *Castello dell'Ovo*, così appellato dalla sua figura ovale; vedesi piantato su di uno scoglio fralle acque del mare, in cui si và per un ponte lungo 227. passi. Ivi furono le antiche piscine di Lucullo, con un palazzo del medesimo, che

(a) Nella *guida de' forastieri* al *cap.*2. del *lib.*1.
(b) Il Celano nella *giorn.*4. *pag.*4., e 18.
(c) Il Summonte nel *tom.*2. *pag.*55. Il Collenuccio nella *pag.*70.
(d) Riccardo da S.Germano *in chronicon. an* 1233.
(e) Il Celano nella *giorn.*1. *pag.* Il Parrino nel *treatro eroico de' Vicerè* nel *tom.*1. nel *governo di D. Pietro di Toledo*.

che fu da Cicerone appellato *Neapolitanum Luculli*, e perche edificato su di quelle rovine anco in appresso chiamossi *castrum Lucullanum*, e *Castello del Salvatore*. Questo fu edificato dal Re *GUGLIELMO I.* Normanno (*a*); ma con qualchè imperfezione. Indi l'Imperador *FEDERIGO II.* nel MCCI. colla direzione del nostro architetto Niccolò Pisani lo ridusse in una forma più perfetta (*b*). E finalmente secondo quello ne scrisse Enea-Silvio Piccolomini, che fu assunto al ponteficato col nome di *Pio II.* (*c*) *ALFONSO I.* di Aragona, che ivi cessò di vivere, lo ridusse nella sua ultima perfezione, e per uso anco di sua reggia.

Il Castello di S. Eramo.

EVvi inoltre fra i castelli di questa Città quello detto di *S. Eramo*, o *S. Erasmo*, che da una piccola chiesetta in onore di tal santo ivi fabbricata, prese la sua denominazione. Egli è tuttavia dubbio fra i nostri scrittori, chi avesse dato principio a questa fabbrica. Vi è chi la crede incominciata da' principi Normanni (*d*): chi da *CARLO II.* d'Angiò(*e*): e chi dal Rè *ROBERTO* (*f*): e l'*Autore* della *storia civile* di questo regno mostra di uniformarsi a questa ultima oppenione (*g*). Checchesia però riguardo al suo principio, egli è certo, che lo Imperador *CARLO V.* colla sovraintendenza del Vicerè D. Pietro di Toledo, e col dissegno di Pier-Luiggi Sarina Valenziano, lo ridusse nella forma, che a dì nostri si vede (*h*).

Nella

(a) Il Summonte, ed il Collenuccio ne' *citati luoghi*.
(b) Il Celano nella *giorn.5. pag.82*.
(c) *In Europa cap. ult.*
(d) Il Sarnelli nella *pag.30*.
(e) Il Summonte nel *tom.1.* alla *pag.66*.
(f) Il Collenucci nella *pag.139*.
(g) Nel *cap.4.* del *lib.22*.
(h) Leggesi da una *lapide* posta nella porta dello stesso Castello, e la rapportano l'*Autore* della *storia civile* nel *cap.3.* del *lib.32.* il Summonte, il Sarnelli, ed il Celano ne' *luoghi citati*.

Il Torrione del Carmine.

NElla nona ampliazione di questa Città fattà dal Rè *FERDINANDO* di Aragona figliuolo di *ALFONSO* il grande nel MCDLXXXV. *(a)* ebbe il suo principio il *torrione del Carmine*, così communemente appellato; imperciocchè quel regnante allorchè cominciò la nuova muraglia dal mare, che si continuò fino al monistero di S.Giovanni a Carbonara*(b)*, formò il torrione di figura rotonda *(c)*. Rotto poscia dal torrente di una copiosa pioggia nel MDLXVI., dal Vicerè D. Parafan di Ribera duca di Alcalà fu rifatto in forma quadra, e più ampia. Quindi nel MDCXLVII. ne' tumulti popolari fu occupato dal popolo, ed armato di grossi cannoni, che la Città conservava nel convento di S. Lorenzo. Successivamente sedati i tumulti, il Vicerè conte di Ognatte lo ritolse al popolo, e presidiandolo di truppa regolata lo fortificò e ridusse in forma di Castello, di cui fece la piazza d'armi dentro il chiostro de' frati Carmelitani. Finalmente il Vicerè conte di Pignoranda col disegno degl' ingegnieri Picchetto, e Casaro fece la piazza d'armi sulle rovine di alcune case private, alla di cui spesa contribuirono i frati la summa di docati 3000. per sottrarsi dalla soggezione ed incommodo, che soffrivano *(d)*.

Il Castel nuovo.

E Finalmente tralasciando di rammentare la *torre* chiamata di *S. Vincenzo (e)*, ed il *fortino di ViglIena* fabbricato nel MDCCV. fuori del ponte della Maddalena dal Vicerè duca di Ascalona, perchè non interessano la causa presente; passaremo a parlare della maggior fortezza, di cui è munita la nostra Città, e che forsi e senza forsi

(a) Il Summonte nel *lib.1. pag.66.* al *tom.1.*
(b) Come apparisce dalla *lapide* posta nel torrione istesso.
(c) Il Celano nella *pag.116.* della 4. *giorn.*
(d) Ciò si rileva dal Celano nella *giorn.4.* alla *pag.116.*, e dal Parrino nella *vita de' Vicerè nominati*.
(e) Sù di cui può leggersi il Sarnelli nella *pag.40.* Il Giovio nel *lib.3. in vita Consalvi*.

forma l'apice della presente quistione, che è il *Castel nuovo*.

Il *Castel nuovo* riconosce la sua prima origine dal Rè *CARLO I.* d'Angiò. Questi, doppochè ebbe sconfitto il Rè *MANFREDI* nella battaglia di Benevento, entrò trionfante in Napoli a' 24. febbrajo MCCLXVI. *(a)*. Non gli piacque l'abitazione del *castel Capuano* per la sua antica forma, che si diceva alla Tedesca; onde pensò di fabbricare una nuova abitazione alla Franzese. L'architetto Giovanni Pisani elesse per sito di una tal fabbrica il monistero de' frati minori osservanti di S.Francesco situato appunto nell'istesso luogo, dov' è oggi il Castello, ed ivi fu questo edificato nel MCCLXXXIII.; ed è quello stesso, che vedesi oggi nel mezzo de' travertini di piperno colle torri altissime; giacchè in quei tempi, in cui non vi era l'uso della polvere, e del cannone, la fortificazione più sicura consisteva nella maggiore altezza delle mura e delle torri: ed il convento de' frati Francescani fù trasferito a spese dello stesso Rè *CARLO I.* nel sito, dove oggi si vede col titolo di S.Maria la nuova *(b)*. Onde la idea della sua prima struttura fù di palazzo per abitazione del Rè *CARLO I.*, e non già di fortezza, e molto meno di fortezza valevole a resistere a i colpi del cannone, di cui a quei tempi era ignoto il nome, non che l'invenzione. Il Rè *ALFONSO I.* di Aragona vago di abbellire la Città di nuove fabbriche l'ampliò, e fortificò in miglior forma; e le quattro torri di piperno, credesi, che siano opera di suo ordine fatta a somiglianza della torre maestra, che forma la quinta, la quale è di pietra differente *(c)*.

L'Im-

(a) L' *Autore* della *storia civile* nel *cap.3.* del *lib.19.*

(b) Carlo Celano nella 5. *giorn.* nella *pag.46.*, e 47. Il Costanzo nel *lib.2.fol.37.*
Il Summonte nel *lib.3. tom.2. pag.204.*, il Collennuccio nel *lib.5. pag.151.*, ed altri.

(c) Il Summonte nel *tom.3. lib.5. pag.110.* Il Costanzo nel *lib.18. pag.452.* Il Falco nelle *antichità di Napoli pag 42.* Il Panormita *de factis, & dictis Alphonsi cap.42.*, e l'*Autore* della *storia civile* al *cap.7.* del *lib.26.*

L'Imperador *CARLO V.* diede a questo Castello la ultima perfezione. L'accidente occorso a' 16. marzo MDXLVI. di essersi attaccato fuoco alla munizione, che si conservava nel bastione verso la marina con lagrimevole danno della gente, che in copia vi perì, delle rovine de' vicini edifizj, e sopratutto dell'ospedale e chiesa di S. Niccolò, diede motivo ad una miglior riforma di questo Castello. Si trasferì la chiesa, ed ospedale di S. Niccolò vicino alla dogana: si edificò il bastione dalla parte del real palazzo: vi si aggiunsero tre baloardi: gli si unì la linea di fortificazione con un' altra torre, che prima serviva di antiguardia dalla parte di terra: e si edificò quella di S. Vincenzo dalla parte di mare, amendue in egual distanza da quella dell' ovo, e tutte e tre della stessa pietra e struttura. Lo stesso Imperador *CARLO V.*, perchè il Castello era senza fossi, alzò le strade, che eran più basse in giro, e specialmente quella di S. Giuseppe, e le diede il pendìo proporzionato verso il Castello. Per far tuttociò restaron sepellite molte case, e doppo il rialzamento della strada, sulle rovine dell'antiche si riedificaron le altre, che formano la strada oggi detta dello Spedaletto *(a)*. Questa era l'antica strada dinominata delle Correggie, dal corso de' giochi di lancia, ed a cavallo, che si facevano in occasione delle feste reali; su di che conviene avvertire, che tutti gli storici la chiamano strada, e non largo; onde appo il *Parrino* leggesi. *Carlo V. vi fece le cortine di fuori, tre torrioni quadri, ed uno tondo, li fossi attorno per farvi entrare il mare, la* PIAZZA INTORNO CHIAMATA IL LARGO DEL CASTELLO, *curiosa per la quantità delle genti vi concorrono a sentire i ciarlatani, essendosi diroccate molte case, ed appianata detta strada*. Ed il Sarnelli ci avverte *(b)*: l' Imperador *Carlo V. gli diede l' ultima perfezione, avendovi aggiunti tre torrioni quadri, ed uno tondo. Il medesimo Imperadore, perchè il Castello era senza fossi esterio-*

C 2

(a) Il Sarnelli nel *luogo citato*:
(b) Nella *sua guida de' Forastieri*:

steriori, alzò le strade quanto si vede la discesa, ed il pendio da avanti la chiesa di S.Giuseppe, e dello Spedaletto; sicchè restarono sepellite molte case, e sopra queste si edificarono delle altre, come nella occasione si è veduto.

Ed ecco i quattro Castelli, che muniscono la nostra Napoli; imperciocchè il castel Capuano, la torre Mastria, e la torre Ademaria furono convertite in altri usi. Tre di questi Castelli anno l'aspetto, anzi tre di essi edificati sono in mezzo a tre aree; conciosiachè il quarto appellato di *S.Eramo* non à il suo largo dalla parte della Città, per essere edificato in luogo scosceso, ed in questi tre larghi la nostra Città vaga sempre, e sempre intenta al maggior bisogno e commodo de' cittadini, ed a dar ripruove della sua venerazione verso i proprj Regnanti, vi à erette da tempo in tempo a sue spese delle fontane magnifiche, adorne di dotte iscrizioni, la maggior parte delle quali fino a dì nostri si leggono. Di queste stimiamo a proposito rapportarne qualcuna più per pruova del nostro assunto, che per vanità di erudizione.

Fonti, ed opere pubbliche costrutte dalla Città ne' larghi in giro a questi Castelli.

Due larghi circondano il Castello, o *torrione del Carmine*, de' quali l'uno oggidì vien detto del mercato, e l'altro è quel tratto di larga strada fra il ponte della Maddalena, e lo stesso Castello. Nel primo, e propiamente dopo l' ingresso della porta del Carmine in faccia al Castello, vedesi una vaga fontana di figura circolare con piramide in mezzo, ed altri vaghi ornamenti, dove vi è la seguente iscrizione.

(XXXVII)

D. INNICO DE GVEVARA ET TASSIS COMITE DE ONNATTE ET VILLA MEDIANA
PRO REGE.
ERUMPERE FONTES TANTVM E TERREMOTV
NE CREDITO
REGNI PACATO MOTV GVEVARAE FONS EMICAT PER QVIETEM
TESTATVS PRINCIPIS ESSE
ARGENTVM IN FORO SPARGERE NON DOMI
CVMVLARE
EXPRESSIT HIC SVAE MENTIS IN MARMORE
CONSTANTIAM
IN AQVA INTEGRITATEM
SED PRINCIPE JVSTO
EXVLTARE ETIAM TERRA FLETV DEBVIT
JVSTISSIMVM
GVEVARAE IMPERIVM
CANDIDO SIGNARE LAPIDE DECVIT IN
BENEFICI PRINCIPIS LAVDE
BENEFICII MEMOR PARTHENOPEA CIVITAS
POSVIT.
ANNO MDCLIII.

Ed in un'altro marmo nello stesso luogo in piè di un' altra iscrizione in parte rosa, leggesi:

GRATA CIVITAS SCRIPSIT IN MARMORE.
ANNO DOMINI MDCLIII.

Poco di là discosto verso la chiesa del Carmine, e propiamente più al disotto del riferito Castello, vi si vede un' altra fontana con la seguente iscrizione.

(XXXVIII)

D. O. M.
BONVM FACTVM.
PHILIPPO IV. REGE SEMPER AVGVSTO.
INNICO DE GVEVARAE ET TASSIS COMITE
DE OGNATTE ET VILLA MEDIANA
INCLITO PROREGE.
VIDES CELEBERRIMA IN VRBIS AREA
EXCITATVM AD LOCI GRATIAM FONTEM
NE TE LVDAT PERBELLE LVDENS VNDA
GVEVARAE PRINCIPE
NON HIC AQVARVM PERENNITAS
SED FAVSTITAS PAX AEQVITAS MANANT
OMINANTVR LABENTES HI RIVI AC IMBRES
LAETIOREM CAMPIS SEGETEM UBERIOREM
HORREIS MESSEM
ANNONAM POPVLIS LAXIOREM
MONET SOLVTVS IN LATICES LAPIS
SVB TANTI PRINCIPIS AVSPICIIS FLVERE
JAM AD VOTVM OMNIA
PORRO' CELEBRAT FAVSTA ADMIRATIONE
GVEVARAE NOMEN FONS
QVOD AETERNAT INSCRIPTVM MARMOR
NEQVE ENIM FLVXA HINC PRINCIPIS GLORIA
VNDIS LICET PRETERFLVENTIBVS.
ANNO DOMINI MDCLIII.
FIDELISSIMA CIVITAS AETERNITATI GVEVA-
RAE PROREGIS SVI CONSECRAVIT.

E nel ſecondo degli ſteſſi due larghi nella piaggia del mare pochi paſſi diſcoſto dal muro dello ſteſſo Caſtello, vedeſi eretto altro vago fonte (i di cui tritoni, e delfini furon per altro preſi dalla gran fontana, ch'era in piazza Franzeſe avanti la porta del Caſtello nuovo) colla ſeguente iſcrizione.

OR-

ORNAMENTA HAEC MARMORE ET SVMMO
ARTIFICIO INSCVLPTA SIGNA
AD FONTEM IN AREA NOVAE ARCIS NOBILI-
TANDVM OLIM COMPARATA
QVVM AETATIS CIVIVMQVE INCVRIOSORVM
INJVRIA
NEQVE PRISTINVM VSVM NEQVE SPLENDO-
REM RETINERENT
VII. VIRI MVAVIIS CVRANDIS AD SEBETHI-
CAM VIAM VENVSTANDAM
MELIORE ASPICIO, TRANSFERENDA CVRA-
RVNT PECVN: PVBL:
ANNO MDCCXXXII.
PRINCEPS DENTICE SVPERINTENDENS.

JOSEPH CAPICIVS SCON-DITVS
BARTHOLOMAEVS RVS-SO
INNICVS GVEVARA
PRINCEPS PADI,
JVLIANVS CAPVANVS
CAJETANVS FALCINEL-LI
JVLIVS PALVMBVS
AGNELLVS VASSALLVS SECR.

Nel largo poi, che à il suo aspetto al Castello dell'ovo, il quale è in isola fabbricato; da una parte, che forma il tenimento detto di S.Lucia, dappresso al platamone nel lido del mare, vi è altra vaghissima fonte fatta quivi erigere dal conte di Benevento Vicerè di quel tempo, col seguente marmo inciso.

NE QVID PVBLICAE OBLECTATIONI DEESSET
FONTEM IN AMBVLACRO AD ORAM LV-
CVLLANAM DVCI JVSSIT
JO: ALPHONSIVS PIMENTEL BENEVENT:
COMES PROREX.
ÆDILES LOCAVERE ANNO CIƆ.IƆCVI.

E dall'altra parte, che forma il principio della piaggia di Chiaja, e propiamente presso la chiesa della Vittoria vi è altra fonte eretta colla iscrizione, che siegue.

CAROLO II. REGNANTE.
HIC VBI PVLVEREO SQVALLEBAT OLYMPIA TRACTV
NVNC HILARANT FONTES, STRATAQVE SAXA VIAM.
QVAM, DVCIS ADJVTA AVSPICIIS OPIBVSQVE DICAVIT
MEDINAE-COELI NOMINE PARTHENOPE.
EXCELLENT: DOMINO D. LVDOVICO DE CERDA MEDINAE-COELI DVCE PROREGE
CIVITAS NEAPOLIS ANNO MDCXCVIII.
DVX POPVLI SVPERINTENDENS.
DEPVTATI.

D. FABIVS DE DVRA
D. FRANCISCVS PIGNATELLVS
D. HORATIVS MVSCETTOLA
D. ANTONIVS DE MARRA
D. NICOLAVS CAPVANVS
V. J. D. IGNATIVS AUCELLVS
LAVRENTIVS FABRICATOR.

Ed in sì fatta guisa in tutte le altre fonti, che tratto tratto adornano l'amena piaggia detta di Chiaja fino al tempio di nostra Signora appiè della grotta, veggonsi scolpiti, o i nomi de' Deputati della Fortificazione con quello del Sopraintendente, o la formola *curantibus ædilibus*.

E finalmente nel largo del Castello, e propiamente sotto del torrione di figura rotonda vi è altra fontana rimpetto a quella detta di Medina dinominata la Venere (a), in cui veggonsi scolpite le arme dello Imperador CARLO V. colla seguente iscrizione.

AD CVNCTORVM COMMODITATEM ET PATRIAE DECOREM.
ELECTI FIDELISSIMAE CIVITATIS.

E nel-

(a) *Lib. 39. cap. 2.*

E nello stesso largo, rimpetto al palazzo del duca delle Grottolelle, si scorge la fontana a specchi eretta nel viceregnato del conte di Monterey con altra iscrizione, che dice.

PHILIPPO IV. REGE.
EMMANVEL DE FONSECA ET ZVNICA
EQVES SANCTI JACOBI
TREDECIM VIR ET COMMEATVVM
CASTILLAE COMMENDATARIVS
COMES MONTIS REGII VII.
FVENTES II.
DOMINVS DOMORVM DE VLLOA ET DE
VIADMA DE RIBERA ET ARAVXO
SVMMI STATVS CONSILIARIVS
SVPREMI ITALIAE SENATVS PRAESES
SIMVLQVE REGNI NEAPOLITANI PROREX.
FONTEM MARMORE NOBILEM
ILLVSTREM OPERE AQVIS HILAREM
AD ORNATVM VRBIS, POPVLIQVE
VTILITATEM AERE PVBLICO POSVIT.
ANNO DOMINI M.D.C.XXXVI.

Nè convien, che si tralasci di qui parimente accennare, che quante volte cosa stata vi sia in detti larghi, onde il camino a Cittadini impedito venisse, o perchè avuto si avessero ad appianare, o lastricare, ciò eseguito mai sempre siasi di ordine della stessa fedelissima Città, ed a sue propie spese; non avendovi giammai contribuito neppure un obolo i Castellani, che oggi contro ragione ne pretendono il dominio, anzi con quello i proventi.

La giuridizione de' regj Castellani, non oltrepassa le mura ed i fossati de' loro Castelli.

LA digressione, che ci piacque fare circa la origine de' Castelli di questa Città, de' larghi, e strade, che li circondano, e de' pubblici ornamenti fatti a spese della medesima, non la crediamo inutile al nostro proposito, anzi frappoco di quella ci giovaremo; resta che ora dopo queste nozioni necessarie passiamo a vedere qual sia la giuridizione de' *regj Castelli*, e fino a quai termini ella si estenda.

Van-

VAntino pure gli altri Castelli d'Italia, e di Europa quel diritto ampio, e quella sterminata giuridizione, che vogliono; mentre egli è certo, che in questa metropoli non oltrepassa ella i muri ed i fossati degli stessi Castelli.

Non vi è dubbio, ed abbiam di sopra confessato, che per legge delle genti, e per un diritto di maestà, si appartenga al *sommo imperio* il costrurre, e munire i Castelli *(a)*; ondeche possa egli togliere alle suddite cittadinanze quel cittadino suolo, che gli bisogna per formare Castelli, o Fortezze, e commettere questi alla custodia di altri con quella giuridizione, che più gli piaccia, talvolta più ampia, e più ristretta talora, così rispetto alla potestà, come riguardo agli confini del territorio; ma sempre però distinta da quella de' tribunali ordinarj. Quindi da queste certe regole *prono alveo fluit*, come si suol dire, che quantunque il territorio della Città sia lo stesso, pur si debba riputar separato circa la giuridizione: che coloro, agli quali sono dati in cura i regj Castelli, possano esercitarla liberamente così nel suolo, come nelle persone, senza passar i limiti, che piacque alla *sovranità* di prescrivergli: e che siccome i tribunali ordinarj non possono essercitare la diloro ordinaria giuridizione ne' recinti de' loro Castelli, così per contro i *Castellani* non possono esercitarla fuori de' medesimi nel pubblico cittadino suolo. Questa distinzione di giuridizione fù ella sempre inviolabile presso di noi; dimodochè, quante volte o per legge espressa, o per ispecial privilegio era la giuridizione conceduta, e da' magistrati ordinarj si attentava turbarla, o da *Castellani* passare i limiti prescrittigli, leggiamo tante costituzioni, capitoli, e rescritti de' nostri Monarchi, che sì fatti disordini altamente àn vietati.

PEr ripetere adunque la cosa fin dal suo principio, troviamo, che fin da' primi Cesari di Roma fu creato un ma-

(a) Koclio nel *cap.5. de contribut.* al *n.1.*, e nel *n.32.* del *cap.9.* Portugallio *de donat.* nel *cap. 43.* del *lib.3.* al *n.9.* Fajardo nell' *allegazione fisc. 33. part.2.* al *n.435.*

magistrato, a cui era commessa la cura e custodia de' Castelli di quei tempi, che presso *Tacito (a)*, e *Vellejo Patercolo (b)* lo leggiamo appellato *præfectus*, *vel præpositus castrorum*. *Giusto Lipsio (c)*, ed il dotto *Bulengero (d)* ci assicurano, che prima degli Imperadori Romani era ignoto il nome di un tal magistrato. E *Vegezio (e)* ci dà una piena notizia, qual era la sua cura, e giuridizione in quei tempi: *erat etiam* (dic' egli) *castrorum præfectus, licet inferior dignitate, occupatus non mediocribus causis, ad quem castrorum positio, valli, & fossæ destinatio* (*nescio an designatio*) *pertinebat: tabernacula, vel casæ militum cum impedimentis omnibus nutu ipsius curabantur: præterea ægri contubernales, & medici, a quibus curabantur: vehicula, sagmarii, nec non ferramenta, quibus materia secatur, vel cæditur: item ligna, vel stramina, arietes, onagri, ballistæ, cæteraque genera procurabat aliquando ne deessent. His post longam probatamque militiam legebatur, ut rectè doceret alios, quod ipse cum laude fecisset*. E perchè da questa autorità di *Vegezio* si possa rilevare con maggior sicurezza, che la cura, e la facoltà de' prefetti de' Castelli non si distendea oltre de' confini del fosso, ce ne assicura il dotto *Giovanni Rosino (f)*.

Cosa importava presso i Romani l'ufficio del ***Præfectus Castrorum***, e fin dove stendeasi la dilui giuridizione.

Queste sodissime verità istoriche, dalle quali si rileva colla maggior chiarezza desiderabile, che la giuridizione de' Castellani si circoscrive dagli fossati de' loro Castelli, furono altra volta contrastate dal primo difensore de' Castellani, da cui si sostenne, che il largo del Castello, come a questo adiacente, riputar si dovesse come propio dell'istesso Castello a guisa de' fondi limitanei degli antichi. Or noi su'l dubbio, che il dot-

(a) Nel *cap.*18. del *lib.*1., e nel *lib.*14. degli *annali*, e nel *lib.*2. delle *sue storie*.
(b) Nel *lib.*2.
(c) Nelle note sugli *citati luoghi* di Tacito.
(d) *De imperio Rom.* al *cap.*12.
(e) Nel *cap.*10. del *lib.*2.
(f) Al *cap.*12. del *lib.*10. *antiquit. Roman.*

il dotto diloro attual difensore non voglia seguire le orme del di lui predecessore, non crediamo fuor di proposito, primachè innanzi sù questo assunto si passi, di ricordare e rispondere colla maggior possibile brevità a tutto quello, che altra volta si disse con una dotta allegazione data alle stampe per i *Castellani*.

Le due *leggi* 1., e 2. *de terris limitaneis* del Cod. *Teodosiano* sono estranee dal caso presente.

POtrebbesi adunque di leggieri addurre una legge degl' Imperadori *ONORIO*, e *TEODOSIO* (a) profferita nell' anno dell' era volgare CCCCIX. in cui si à: *Terrarum spatia, quae gentilibus propter curam munitionemque limitis, atque fossati, antiquorum humana fuerant provisione concessa; quoniam comperimus aliquos retinere, si eorum cupiditate, vel desiderio retinentur, circa curam fossati, tuitionemque limitis studio, vel labore noverint serviendum, ut illi quos huic operi antiquitas deputarat: alioquin sciant haec spatia vel ad gentiles (si potuerint inveniri) vel certe ad veteranos esse non immerito transferenda: ut hac provisione servata, fossati, limitisque nulla in parte timoris esse possit suspicio.*

Potrebbesi inoltre recare a mezzo un'altra legge degli stessi Imperadori (b) profferita nell' anno CCCCXXIII., ed inserita da Triboniano nel *tit. de fundis limitrophis* al *lib.* XI. del *C. Giustinianeo* che dice: *Quicumque Castellorum loca quocumque titulo possident, quia ab his tantum fas est possideri Castellorum territoria, quibus adscripta sunt, & de quibus judicavit antiquitas. Quod si ulterius vel privatae conditionis quispiam in his locis, vel non Castellanus miles fuerit detentator inventus, capitali sententia cum bonorum publicatione plectetur.*

E finalmente opporcisi potrebbe la *chiosa* dell' illustre *Giacomo Gotofredo* (c), in cui dice: *Castellorum loca, sive territoria castellis videlicet annexa, soli Castellani milites* non

(a) Registrata nel *C. Teodosiano*, che è la 1. *in ord.* sotto il *tit. de terr. limitan.*

(b) Che è la 2. sotto lo stesso *tit.* del *C. Teodos. de terris limitan.*

(c) Sulla *leg. quicumque* la 2. del *C. Teodosiano de terr. limitan.*

non privati, aut etiam generis alterius milites, possidere possunt (quemadmodum gentiles terrarum spatia fossato, & limiti proxima); igitur tenendum limitaneas terras, loco, seu Castello proximas, solos limitaneos milites, solos Castellanos, cui defendendo constituti sunt, possidere posse; e poco appresso: *quicumque privatæ conditionis homines, qui hac lege dicuntur, sunt privati, idest non militantes; quo etiam sensu privatorum vox accipitur, & militantibus opponitur.*

Qual sia il vero spirito, ed intelligenza delle due leggi Teodosiane.

PErchè adunque si conosca quanto queste leggi, ed autorità sono estranee dal caso presente, nè a questo possano affatto affatto adattarsi, non sarà fuori del proposito esporre lo spirito, e la intelligenza delle medesime; e per procedere metodicamente, prima di tutto, conviene dissaminare cosa avessero inteso quei leggislatori per le parole *fundus limitaneus*, *fundus limitrophus*, *miles limitaneus*, *miles Castellanus*. *Fundus limitaneus* (insegna l'eccellente *Giulio Pacio* (a), che sia quello, *qui ad milites limitantes spectat una cum paludibus, ac pascuis*, e cita per conferma di questa diffinizione una legge degl'Imperadori *TEODOSIO*, e *VALENTINIANO* (b). *Fundi limitrophi*, avverte lo stesso *Pacio*, *seu limiti deputati sunt, ex quibus ad imperii limites annona defertur* (c), ed a proposito cita una legge degl'Imperadori *VALENTINIANO*, *VALENTE*, e *GRAZIANO* (d), indi avverte quali siano i *milites limitanei*. *Milites limitanei sic dicuntur, qui limites, idest imperii fines adversus barbaros tuentur* (e); e chiama *Svida* in testimonio (*f*). E finalmente, che è quel che più rileva, spiega quali siano i sol-

(a) Nella *diffiniz.*113. del *lib.*9.
(b) Che è la *ult. de fundis limitroph.*
(c) Nella *deffiniz.*112. dello stesso *lib.*9.
(d) Che è la 112. *de fund. limitroph.* nel *lib.*9.
(e) Nelle *diffiniz.*114. del *lib.*9.
(f) Svida nella parola λιμιτανέοι.

i soldati Castellani: *milites Castellani sunt, qui præsidii causa in locis munitis stationem habent* (a).

POste queste nozioni necessarie, per la maggior intelligenza di queste leggi fà di uopo premettere ancora la cagione per la quale gl' Imperadori *ONORIO*, e *TEODOSIO* le ordinarono, che fu in effetti, per la difesa delle frontiere dell' Africa dalle incursioni di Attalo. *Sozomeno* (b), e *Zosimo* (c) rapportano, che Attalo tiranno dell' Africa, sulla idea d' impadronirsi di quella intiera regione, fece verso le frontiere Romane nell'anno CCCCIX. dell' era volgare una spedizione. Questa afflisse all' estremo l'animo di *ONORIO*; giacchè dall'esito felice, o infelice di quella dipendeva lo stabilimento del di lui imperio. Ma sconfitto l' essercito di Attalo da Graziano luogotenente dell' Imperio in Africa, pensò esser necessario il custodire con miglior vigilanza quelle frontiere; onde su di questo motivo furon le citate due leggi promulgate. Lo stesso, sull' appoggio, ed autorità di *Sozomeno* e *Zosimo*, rapporta anco l' illustre *Giacomo Gotofredo*.

Storia delle citate due leggi Teodosiane.

COnosciuto il motivo, ed il fine di queste leggi, che è il vero spirito delle medesime, resta che da noi si vegga qual sia la di loro genuina intelligenza. Che cosa si stabilisce nella *leg.* 1.? Ivi altro non si prescrive, che quei spazj di territorj, i quali prima eran posseduti dagli *gentili* per la difesa delle frontiere, e de' fossati de' Castelli ivi costrutti, detenuti forsi dagli particolari, si fussero restituiti di nuovo a' gentili, ed in di loro mancanza agli veterani, a solo oggetto di render sicuro lo stato dalle nimiche incursioni; perchè dagli soldati difensori con maggior coraggio, ed impegno si difendessero i sudetti territorj, come proprj beni, dalla imperial munificenza loro conceduti, priachè i nemici fossero gionti al fossato. La ragione di questa legge ce la spiega *Lampridio* scrittore quasi

(a) Nella *diffiniz*.116. del *lib*.9.
(b) Nel *cap*.9. del *lib*.9.
(c) Nel *lib*.6. alla *pag*. del nostro 829.

quasi contemporaneo, in queste parole (a): *His autem ut alacrius pugnarent, & loca illa libentius amantes, hostes fortitèr arcerent, in eosque irruere non formidarent, cum se, suaque defenderent; Alexander Imperator prædia eisdem limitrophia, idest illa, quæ in eisdem finibus erant, quoniam facilius ad defensionem properabant, ubi videbant prædia, & bona sua ab hostibus devastari, & occupari.*

Di tali concessioni, fatte per questa stessa ragione ce ne assicura *Tacito* (b): e delle medesime fatte dallo Imperador *PROBO* ci fa testimonianza *Vopisco* (c). E così communemente espongono i *chiosatori* tutti del *Codice Giustinianeo* su 'l titolo *de fundis limitrophis*.

Anzi soggiunge *Gotofredo* (d), che i gentili eran preferiti agli veterani nel possesso di queste terre limitanee, perchè quegli essendo venuti a militare sotto le insegne Romane, e difendendo le frontiere di quell'Imperio, lo facevano con maggior coraggio, ed impegno, trattandosi di salvar la roba graziosamente conceduttagli, e sopra tutto la vita, che, cadendo essi in mano de'barbari, averebbero inevitabilmente perduta. Poteano ancora gli altri cittadini essere a parte di questi territorj, servendo di guarnigione nelle frontiere, onde erano immuni da qualunque tributo, *salvo tantum jure protectionis supremæ jurisdictionis, & districtus*; come averte lo stesso *Gotofredo*; e così questi territorj si assomigliavano agl' allodj, colla sola differenza, che non erano ereditarj, nè potean vendersi, o donarsi.

Ma perchè non si era precisamente eseguita la legge promulgata nell' anno CCCCIX., e crescendo vieppiù i timori delle incursioni de' barbari, dagli stessi Imoeradori *ONORIO*, e *TEODOSIO* nell' anno CCCCXXIII. si promulgò la seconda legge, che è quella, che comincia *quicumque*, in cui prescrissero a' particolari non militanti

(a) Nella *vita di Alessandro Severo*.
(b) Tacito *de moribus Germanorum*.
(c) Nella *vita di Probo*.
(d) Nella *l.1.* del *C. Teodos. de terr. limitr.*

ti il dover rilasciare le terre limitanee a prò de' gentili, e de' veterani sotto la pena capitale, e della pubblicazione de' beni *(a)*.

Quindi è, che non può porsi in dubbio, che i fondi, ed i Castelli, di cui parlano queste leggi, eran posti ne' confini dell' Imperio Romano fuori delle città ed abitazioni. La chiarezza di questo fatto si rileva dalle leggi istesse, da ciocchè insegnano gli espositori delle medesime *(b)*, e da quanto ci han lasciato scritto gli storici *Amminiano Marcellino (c) Procopio (d)*, ed altri.

Antonio Perezio, doppo avere esposta nella stessa guisa la intelligenza di queste leggi, per maggior chiarezza delle medesime numera i limiti dell' Imperio, e le leggioni, che alla difesa di ciascun limite eran destinate *(e)*, e rapporta fino a quattordici limiti. Il I. nella Spagna, con 3. leggioni: il II. sul Reno con 4.: il III. nella Germania sulle sponde del Danubio con altre 4.: il IV. limite nella Dalmazia con 2. leggioni: il V. nella Pannonia con 3.: il VI. nella Siria con 4.: vi eran 2. leggioni nel VII. limite nell' Egitto: 1. nell' Africa, che era l' VIII.: nel IX. posto nella Misia sul Danubio vi eran 2. leggioni: e 2. nel X. aggiunto dall' Imperador *CLAUDIO* nella Brettagna: 2. nel XI. limite posto nella Cappadocia dall' Imperador *VESPESIANO*: destinò altre 2. leggioni *TRA-*

JANO

(a) Gotofredo nella stessa *l.2. de terr. limit.*

(b) Giacomo Cujacio nel *lib* XI. del C. al *tit.60.*
Francesco d' Amaja nel *cap.1.* del *lib.1.* delle sue *osservazioni*;
E ne' *commentarj* al C. sul *tit. de annon.*, e *tribut.* al *lib.X.* dal *n.29.* al 48.
Garzia Toletano sul *tit.* del C. *de fund. limitroph.* al *lib.XI.*
Pietro Gregorio ne i *sintagmata juris* al *cap.3.* del *lib.6.* al *n.13.* ed al *cap.11.* del *lib.6.* al *n.21.*
Arnoldo Corvino *juris prud. Rom.* al *tit.6.* del *lib.XI.* del C.

(c) Nel *lib.28.*

(d) *De ædificiis Justin.* al *lib.2.*

(e) Nel *tit.60.* del *lib.XI.* del C. sull'auttorità di Paolo Orosio al *cap.33.* del *lib. ultimo*, e di Dione Cassio nel *lib.55.*

JANO nel XII. limite nella Dacia: vi eran 2. altre nel XIII. posto nell'Armenia, e nella Mesopotamia sulle sponde del Tigri; e finalmente vi era destinata l'altra legione nel XIIII. limite posto nell'Arabia. *DIONE* però (a) numera soltanto XIII. limiti sotto l'Imperio di *ALESSANDRO*. E quando mai si bramasse una notizia più minuta e distinta di questi limiti, potrebbe leggersi presso del *Pancirolo* (b), del *Lipsio* (c), del *Bulengero* (d), e del *Sigonio* (e). E su di questo proposito avverte *Perezio* sull'auttorità di *Plinio* (f), che a ciascun soldato, *tantum agri assignatum fuisse, quantum uno die circumarare posset*.

Che àn che fare adunque i fondi *limitrophi*, e *limitanei*, che eran i limiti dell'Imperio, luoghi seminatorj, ed addetti a' pascoli, e coltura, assegnati a' soldati di guarnigione per potersi alimentare: che àn che fare, diciam noi, cogli luoghi e vie pubbliche della Città? che àn che fare i soldati *limitanei* cogli prefetti a' Castelli? Da qual senso di grazia, e da quali parole di queste leggi si rileva mai la pretesa giuridizione de' *Castellani* sugli luoghi, e vie pubbliche della Città? E lontano il caso di queste leggi dal nostro, quanto da noi è lontana la Cina. Così lontano appunto lo riputò *Arnoldo Corvino* (g), il quale, dopo di aver ponderato le cose medesime di sopra accennate, soggiunge, che oggi giorno, nè il titolo del *C. Teodosiano de terr. limitan.*, nè quello del *C. Giustinianeo de fundis limitroph.* si deono attendere; imperciocchè le leggi di assegnare a' soldati di guarnigione tali territorj si sono affatto disusate; mercechè il Rè, o il pubblico in vece di quegli, dà loro i dovuti stipendj: *ad mores nostros* (sono le

D sue

(a) Nel *lib.* 55.
(b) *In notit. utriusq. imper.* nel *cap.* 139.; e *seguenti*,
(c) *De magnit. Rom.* al *cap.* 4. del *lib.* 1.
(d) *De imper. Rom.* al *cap.* 8., e 9.
(e) *De jur. antiq. Roman.* al *cap.* 15.
(f) Nel *cap.* 3. del *lib.* 18.
(g) Nel *tit.* 60. *jur. prud. Rom.* del *lib.* XI. del C.

sue parole) *hic titulus non pertinet, nec etiam apud nos fundi limitrophi sunt, & militibus limitaneis, non annona ut olim, sed stipendia ex publico persolvi solent*:

Le autorità allegate dal primo difensor de' Castellani, non sono adattabili, anzi estranee dal caso presente.

SI potrebbe ancora dal nostro avversario, seguendo l' orme del suo predecessore, rapportare l' autorità di *Giuseppe* di *Rosa (a)*, il quale difese l'Alcaide del regio palazzo, e sostenne in una intiera sua consultazione, che a costui spettar dovesse la giuridizione su'l largo del real palazzo, come parte integrale del medesimo. Cercò questo autore di sostenere il suo assunto per mezzo di un' argomento, che per esser in se stesso fallace, a patto veruno regger non puote. Si affatigò egli in dimostrare, ch'era di necessità, che vi fosse un atrio innanzi al palazzo del Principe, e per ornamento e per decenza, e per maggior commodo ancora di coloro, che entrar vi debbono; ondechè un tal atrio, come parte integrale dello stesso palazzo riputar si debba; ma non pensò nondimeno distinguere ciocchè dalla legge vien distinto: che le aree, o sian larghi dentro della Città sian di trè specie. La prima, quando rovinati, o tolti via gli edifizj privati, rimanga alcun largo, ed in tal caso dee quest'area dirsi parte dell'edifizio diroccato *(b)*. La seconda, che sia quell'area scoverta circondata dall' atrio, da portici, o dallo stesso continente dell'edifizio, che *curte*, e volgarmente *cortile scoverto* vien detto; ed in tal caso senza dubbio ella pur anche è parte integrale dello stesso edifizio *(c)*. E la terza si è l'area, o largo ad uso pubblico, e de' cittadini destinato, che volgarmente *piazza* si appella; ed in questo caso egli è certo, che non possa dirsi parte de i palazzi adjacenti, ma sia un mero luogo pubblico della Città, e per conseguente de' cittadini, come le altre pubbliche strade *(d)*. Senza fare adunque una tale

(a) Nella *consult.46.*
(b) *L. servitutes §. si sublatum D. de servit. urb. prædior.*
(c) *§. fin. quib. mod. feud. amitt.*
(d) *L. fundi. D. de verb. signific.*

tale importante distinzione il *Rosa* piantò questa massima erronea (a): *Ex his, quæ usque huc diximus, duæ sine controversia prò Alcayde oriuntur rationes, quarum prima est: si platea palatii est atrium, aut vestibulum ejusdem palatii, & per consequens pars ad ejus usum, decoremque destinata; certè cum Alcaydes sit custos palatii, erit pernecesse ejusdem plateæ, & atrii etiam custos, & in ea habebit idem jus, eandemque potestatem, quam habet in aliis palatii partibus, & ejus incumbet oneri custodire, & conservare hanc plateam, utpotè ejusmodi palatii partem, neque in ea sine ipsius Alcaydis permissu aliquid fieri poterit, prout nec in regio palatio fieri potest.*

Altera ratio est: quia si officium Alcaydis, seù Custodis est servare speciem, decoremque regii palatii, nec permittere ut circa illud adsit, aut fiat aliquid, ex quo hæc species, decorque aliqua in parte minui possit; at ejusdem palatii asserere liberum, & immune ab omni ædificio. Hinc absque controversia orietur consequentia, ut sine ejus permissione nemo possit vel tabulata facere, vel res fixas ponere in toto palatii circuitu, & præcipuè nel largo, *seù platea, ut ipse dispiciat an ex hujusmodi rebus damnum, vel præjudicium inferatur palatio, ejusque decori, & pulchritudini.*

Potrebbesi collo scudo di questa autorità, difettosa nelle premesse, farcisi dall'attual difensore de' Castellani l'istesso argomento, che dal di lui predecessore si fece, che essendo il palazzo del Principe lo stesso per legge, che Castello; ed essendo il largo, che avanti al palazzo per commodo, e per ornamento deve esserci, parte integrale dello stesso palazzo, ragion per cui l'Alcaide, vi essercita la sua giuridizione, possa lo stesso dirsi de' Castellani per i larghi, che circondano i loro Castelli, come parti integrali degli medesimi. L'argomento sarebbe plausibile, quando non fosse difettoso, anzi fallace nella minore. Premette egli per la maggiore di questo suo argomento il

(a) Nel *n*.26. della stess. *consultas*.

Rosa (a), che l'*atrio*, la *porta*, o sia il *vestibulo*, e la *corte*, o sia *impluvio* siano parti integrali della casa: e fin quì và tutto bene. Soggiunge poi per minore, che il largo del palazzo sia la stessa cosa, che l'*atrio*, ed il *vestibulo* del medesimo; ma in questa seconda parte la passione della causa lo fà travedere. Noi veneriamo la memoria del *consigl. Rosa*; ma per quanto sia grande la venerazione, che abbiamo per questo degno scrittore del nostro foro, non possiamo dispensarci dal dimostrare la evidenza di questo errore, ond'egli poi trasse la non giusta conseguenza appoggiata alla disposizione del testo (b), al caso presente non adattabile, ed all'autorità del reggente *Costantino* (c), che il largo sia parte integrale del palazzo.

Il testo nella *l. testatrix*, parla unicamente del suolo privato, che si framezza fra casa e casa; ondechè parte integrale di alcuna delle stesse case riputar si dee. E la dottrina del *Costantino* si raggira su'l dubbio, se il delitto seguito nell'*atrio*, o *portico*, si debba riputar commesso come nel palazzo, e per conseguenza se debbasi o nò, punire con maggior pena il delinquente. Le autorità, che si rapportano dal *Costantino* sono per l'una e per l'altra oppenione, e parlano puramente del largo privato comperato per certo uso, e di *portico*, *vestibolo*, ed *atrio*; ma non già di largo, e strada addetta al pubblico uso; onde come potrà allegarsi nel caso nostro una dottrina difettosa nelle sue premesse; anzi erronea, con una conseguenza tirata a capriccio, ed appoggiata su di basi non vere?

Che intendano le leggi allegate in contrario per le parole *atrium*, *area*, & *platea*.

PEr pruova del nostro assunto non vogliam prenderci la briga di addurre le autorità del *Brisonio*, del *Calvino*, del *Vossio*, e di *frate Ambrogio* negli diloro *lessici* per venire a capo della sostanziale diversità, che passa fra *atrium*, & *aream*, *seu plateam*; ma basta por mente alle

(a) Nel *n.*20. e 21. della stessa *consultaz.*
(b) Nella *l. testatrix D. si servit. vindic.*
(c) Nella *l. unic. C. de palat. & dom. domin. lib.XI.*

le ſteſſe leggi delle *Pandette* *(a)*, agli *chioſatori* tutti *(b)*; e ſopra tutto a *Corvino* *(c)*, il quale c'inſegna come debba eſſer l'*atrio* per dirſi parte integrale del palazzo: *eſt protbirum* (dic'egli), *veſtibulum domus, repagulum è ferro, vel lapide, vel qua alia re utcumque depactum, arcendis a veſtibulis ædium vehiculis, & equis. Hoc ſi ex tabulis factum eſt pars ædium, utpote perpetui uſus cauſa confectum, alias non: cum tum non uſus, ſed voluptatis cauſa habeatur*: Se dunque l'atrio dee eſſer del tutto chiuſo, o per lo meno atto a chiuderſi, per poterſi dire atrio, e parte integrale del palazzo: come mai puol dire il *Roſa*, che un largo deſtinato ad uſo pubblico ſia lo ſteſſo che *atrio*, e che come tale ſia parte integrale del palazzo? Oſſervinſi di grazia i teſti di lingua latina *(d)*, e da queſti egualmente ſi rileverà, che coſa importi *atrio*, che coſa importi *largo*, o ſia *ſtrada*: come l'*atrio* debba eſſer coſtrutto per dirſi tale: in qual luogo del palazzo debba ſtare attaccato, ed a qual uſo mai ſerva. Legganſi inoltre i più critici ſcrittori *(e)*, e ſpezialmente il *Panciro*-

D 3 *lo*

(a) *L.245. de verb. ſignificat.* nel §.1. *l.cætera §.hoc de legat.1. l. qui ades D.de incend. ruin., & naufrag.*

(b) E ſpezialmente Giacomo Cujacio nell'*oſſervaz.1.* del *lib.14.*

(c) Nella ſteſſa *l.245. de verb. ſignif.*

(d) S. Pomp. Feſt. *de verb. ſignif. lib.1. verb. atrium.* Varron. *lib. 4. de lingua latina.* Vetruv. al *cap.8.* del *lib.6.* Seneca *de benef. lib.3.cap.28.* Svetonio *in Galba cap.2., & de illuſtr. grammat.cap.17.n.3.* Liv. *lib. 43. cap.16.*
Serv. *in Virgil.Æneid.lib.1. verſ.730.*

(e) Alex. *dier. genial. lib.3. cap.6.*
Sigon. *de nom.Rom. cap.6.*
Panvin. *de nom. Rom.*
Nardin. *Rom.vet. lib.3.cap.13.*
Perizon. *in Ælian. lib.3.*
Stuck. *antiq. conviv. lib.2. cap.14.*
Rycq. *de Capitol.cap.37.*
Arnob. *lib.2. pag.91.*
Pignor. *de ſerv.pag.221.*

lo (a), ed il *Grevio (b)*, perchè colla stessa frase essi si spiegano, dicendo: *Atrium differt ab area, quod hæc porticibus caret, atrium verò est porticus circumdans aream, seù impluvium*. Legganſi finalmente gli autori, che fiorirono ne i secoli barbari *(c)*, e da tutti si conoscerà, che gli *atrj* sian luoghi chiusi, e distinti da ogn'altra strada, che gli circonda. Nè l'Imperador *CARLO MAGNO (d)*, allorchè disse: *Si quis ad ecclesiam confugium fecerit, in atrio ipsius ecclesiæ pacem habeat*, vi comprese forse benanche il largo, che attaccasi all'atrio: Nè tampoco *Duardo (e)*, che disse: *quicumque reus causa præsidii ad ecclesiam confugerit ex quo atrium ecclesiæ tenuerit a nemine insequente nullatenus apprahendatur*, volle forse intendere, che arrestar non si dovesse quel reo, che nel largo attaccato all'atrio della chiesa si trovasse. Ed in vero se osservandosi le leggi canoniche *(f)*, che prescrivono l'immunità locale, e questa oltre alle chiese, ed agli atrj si distendesse ancora a i larghi, ed alle pubbliche strade, che li circondano; egli è certo, che questa nostra Città diverrebbe quasicchè intieramente un asilo. Ond'è, che per tutti i versi la *consultazione* del *Rosa* non è ella affatto adattabile al caso presente.

Per la stessa precisa controversia, quantunque frà diversi litiganti, ma con più sodi argomenti, e con ragioni legali assai più efficaci, scrisse il reggente *Scipione Rovito* per Giansimone Moccia allora reg. Portolano, e dall'allegazione, che egli formò in questa causa, compilò indi un *consiglio (g)*, da cui si vede quanto sia andato errato il *Rosa* nella sua *consultazione*. La causa della controver-
sia

(a) *Descript. urb. Rom.*
(b) *Thesaur. antiq. Roman. tom. 3. pag. 352.*
(c) Le leggi Longobarde *lib. 1. tit. 9.* i *Capit. di Carlo Magno* al *lib. 4. c. 13.* Leone Ustien. *lib. 3. cap. 26.*
(d) Capit. di Carlo Magno nella *l. Salica* al §. 3.
(e) Confess.
(f) *Canone si quis contumax 17., quæst. 4. cum capitib. Decretal.*
(g) Che è il 58. del *tom. 1.*

sa fù allora, perchè essendo nato al Rè *FILIPPO III.* un Principe reale delle Spagne, in occasione de' pubblici spettacoli, che doveano farsi nel largo del real palazzo per celebrare i natali del nato Principe, surse controversia fra il custode dello stesso real palazzo, ed il regio Portolano di questa Città, a chi mai de' due si fosse appartenuto il conceder licenza, ed esigere i diritti per la costruzione de' tavolati e palchi, che per commodo de' spettatori dovean formarsi nello stesso pubblico luogo. Il custode pretendea, che ad esso lui si appartenesse questo diritto, non in vigor di privilegio o titolo, ch' egli avesse, ma per motivo di un semplice preteso possesso, in cui dicea trovarsi, e perchè lo stesso largo doveasi riputare, come parte integrale del real palazzo. Il reggente *Rovito* per contrario, che scrivea per Giansimone Moccia, doppo di aver pienamente pruovato, che questo diritto si appartenea al reg. Portolano, come quello che essercitando un tale uficio, che importa ministerio e giuridizione, non potea già questa da altri essercitarsi, che da colui, che avesse avuto insieme coll' uficio la espressa concessione del Principe; ond' era, che se il Moccia, avea il chiaro titolo per la concessione dell' uficio di Portolano, non potea giovarsi il custode del preteso palliato possesso, in cui credea trovarsi: e dopo di aver disaminato, e pienamente fondato in quai luoghi della Città, e fino a qual segno arrivasse la giuridizione del reg. Portolano, così soggiunge (a), *nequaquam dicatur, quod cum hæc sit area, sive platea ante regium palatium, videatur pars ipsius regii palatii, & successivè qui habet custodiam regii palatii per necessariam consequentiam habeat etiam custodiam hujus areæ regii palatii; nam adverto, quod ex juris dispositione area intra urbes consideratur triplici modo; uno modo quando sublatis ædificiis supra aream constructis, remanet area nuda, & hæc non est dubium, quod dicitur pars, imo maxima pars illius ædificii, ut est textus ad literam in l. servitutes §. si sublatum D. de servitut.*

 urb.

(a) Al *n.12.* dello stesso *cons.*

urb. præd. l. si res §. aream D. de solut. Alio modo area capitur pro loco vacuo subdio intra domus ambitum existente, quam curtem vocant, ut in §. fin. quib. mod. feud. amitt., & *absque dubio est pars domus, quia est infra ambitum domorum. Alio, & tertio modo reperitur area in urbe sine aliquo ædificio, de qua loquitur jurisconsultus in l. fundi vers. locus vero D. de verb. signif., quam vulgo plateam appellant, & dicitur area, quasi arida, quod solis ardore, & concursu transeuntium arida fiat, prout declarat Rebuf. in d. l. fundi. Et hæc nullo modo potest dici pars domorum coadiacentium, sed est locus publicus prout reliquæ plateæ civitatis, & viæ publicæ.* Questa causa non si decise allora, perchè indi a poco seguì la morte di Giansimone Moccia, e l' uficio di Portolano si devolvè alla regia Corte, ed indi nel MDCXXXV. da questa si cedè in benefizio della nostra fedelissima Città, che da allora in poi sempremai ave essercitato, e tuttavia essercita giuridizione nello stesso largo, concedendo licenze per erigervi barracche, e poner posti volanti, per i quali esigge i diritti.

Altrettanto inadattabile ancora sarebbe la dottrina del *card. de Luca* (a), piantata sull' auttorità di alcuni pochi scrittori, che a noi gioverà ancora porre nel suo vero lume (b). Il *card. de Luca* assume, che tutte le strade, che introducono al largo o piazza, non debbansi più chiamare strade, ma piazze, e che si vestono della indole, e diritto della piazza istessa, a guisa del torrente, che entra nel fiume, ed il fiume nel mare; ondechè applicandosi questa dottrina al caso presente, volesse dedursi, che essendo i larghi, che circondano i Castelli un sol corpo cogli medesimi, per conseguenza tutte le vie, che conducono a i larghi sian soggette agli Castellani. Queste auto-

---

(a) Nel *discorf.135. de regalibus* al *n.4.*

(b Gli autori citati dal card. de Luca sono il Bart. nella *l. fin. D. de loco, & itiner. public.* Cepoll. *de servit. rust. præd.* al *n.11.* del *cap.3.* Cancer. nel *n.99.* del *cap.2.* al *lib.2.* Il Rovito sulle *pram.* al *n.9.* del *tit. ne quid in loc. public.*

autorità a guisa delle antecedenti sono fuorj del proposito. *Il card. de Luca*, e gli autori, che egli rapporta parlano di quelle vie, nelle quali, diroccati gli edifizj, se ne formi un sol largo; ed andandosi queste a consolidare al largo maggiore, che prima vi era, pigliar debbono da quello la dinominazione, formandosi di tante vie un sol largo. E quantunque egli stesso per l' affermativa di questa oppenione alleghi nel suo discorso gli autori citati, rapporta ancora gli altri, che con maggior sodezza di ragione sostengono la contraria.

Ma veniamo al punto. L' autorità del *card. de Luca* è ella più tosto a nostro favore, che contraria; imperciocchè, essendo i larghi, che circondano i nostri Castelli, luoghi pubblici della Città, e fuori della giuridizione de' medesimi, nasce per conseguenza, che le vie, che conducono a i larghi pubblici debbono anche pubbliche riputarsi; onde sù questo proposito non è da tralasciarsi l' autorità del *reggente Rovito* (a): *Quotiescumque* (dice egli) *in civitate adest platea, & juxtà plateam sit aliquod ædificium privatum, quod destruatur auctoritate publica, ut illa platea amplietur; tam ædificium destructum, quam via, quæ erat propè ædificium, antequam destrueretur, non dicetur amplius via, sed tota efficitur platea, nam statim cum via intrat plateam, via finitur, ita Bart. in l. fin. §. de loco, & itin. pub.. Et propterea hæc area, sive platea, cum non sit de illis areis, de quibus in primo, & in secundo modo, sed merè platea, prout in tertio modo nihil comune habet cum regio palatio, & successivè custos regii palatii nihil in ea sibi vindicare potest*.

VArie altre dottrine dello stesso carato, *& ejusdem furfuris*, addusse nella sua allegazione in istampa il primo difensor de' Castellani, per pruovare, che la giuridizione de' medesimi si dilata per effetto di una imaginaria estenzione anco oltre i muri, e i fossati de regj Castelli. Si valse egli fra le al-

(a) Nel n.13. dello stesso *cons*.58.

le altre ancora di un testo *(a)*, e delle autorità di alcuni *dottori (b)* per pruovare, *che colui, che essercita giuridizione nel corpo principale, essercitarla dee altresì nelle parti accessorie ed integrali*: Recò un'altro testo *(c)* per la massima, che: *annexorum, & adhærentium idem est judicium*. Citò una lunga serie di *dottori (d)* per sostenere, *che il padrone del tutto abbia l' intenzione fondata sopra tutte le cose a lui soggette, e che la sola unione opera in modo, che chi ha giuridizione in qualchè luogo l' abbia ancora ne' luoghi annessi, e compresi nello stesso luogo*. E chi mai contrastar gli potea, o contrastar oggi potrà tali massime? Bisognava però, ch'ei pruovato avesse con chiarezza la minore, cioè che i larghi, che circondano i Castelli, fossero state parti integrali, annesse, ed accessorie agli stessi Castelli, e come tali soggette poscia a i Castellani. E se per avventura da noi si dimostrerà, e con maggior ragione, il contrario, cioè, che sian parti annesse ed integrali della Città, non vi à dubbio, che le stesse massime, e le medesime dottrine saranno a nostro favore.

Inoltre allegò la dottrina di *Francesco Rocco (e)* per provare, che la giuridizione del *Castel nuovo* si estenda fino alla marina detta del Vino, quandochè il *Rocco* altro non dice, che: *secus tamen est in Castro novo civitatis Neapolis, cujus Castellani jurisdictio ex particulari privilegio S. M. extenditur extrà castrum, & cognoscit suos milites extrà castrum, & intus civitatem* Neapolis, *ut testantur* *Fran-*

(a) Nella *l. prædiis §. fin. de legat.3.*
(b) Alberic. nella *l. præses C. de his, qui ad eccles. confug.*
Bart. nella *l.1. §. cum urbem D. de offic. P.V.*
Baldo nella *l. riparum n.2. vers. sed pone D. de rer. divis.*
(c) La *l.43. D. de rei vindic.*
(d) Soccino nel *cons.86. n.6. vol.1.*
Oldrado nel *cons.173.*
Menoch. *de præsumpt.99. n.8.*, e 110. *n.12.*
Tusc. *tom.4. conclus.549. n.1.*
Rosa *consult. feudal.5. n.13. & seq.*
Everar. Alciat., ed altri.
(e) *De offic. rub.9. n.9.* quantunque il detto autore non ne parli in tal num. ma si bene nel 77.

Franchis., *Tappia &c.*, *& ego observavi uti fisci patronus M. C. in causa cujusdam fabri descripti pro servitio Castri novi, qui habebat stipendium regium in dicto castro, & commisit delictum in platea marinæ Vini, & fuit remissus ad Castellanum Castri novi de anno 1657.* *Francesco Rocco*, adunque altro non rammenta, senonchè il privilegio, che à il *Castellano del Castel nuovo* di riconoscere i suoi soldati, servienti, e patentati, avvegnacchè delinquissero in qualunque parte della Città: in compruovamento di che rapporta la remissione fatta del fabro, che commise delitto nella marina del vino. Che à che far dunque il privilegio speciale di riconoscere i proprj subalterni, che delinquiscono in qualunque parte della Città (qual privilegio da alcuni nostri scrittori si riputò personale, come diremo in appresso) coll' esercizio della giuridizione locale su'l suolo di qualunque parte della Città? Riconoscano pure i Castellani i loro subalterni, e non pretendano di concedere a lor talento quel suolo, che è della Città.

Rapportò puranche la dottrina del *Tassone* (a), il quale; ugualmente che il *Rocco* parla del privilegio de' *Castellani* del *Castel nuovo* conceduto dal Re *FERDINANDO* al Castellano Rinaldo Sancio per la cognizione de' suoi subalterni e patentati: e pure su di questo punto, che è alienissimo dalla nostra contesa, volle piantare egli il *Tassone* un' autorità, che ripugna apertamente alle leggi del regno, ed al senso comune de' nostri dottori; onde possiam dire, che non abbia altro fondamento l' autorità del *Tassone*, che quello della sua volontà. Riferisce egli il dubbio del presidente *de Franchis* (b) rispetto al privilegio del *Castel nuovo*, e se abbia la giuridizione *extrà Castrum*, ma puramente circa la giuridizione personale, e per la remissione de' patentati. Questo dubbio piacque al *Tassone* risolverlo colla via di mezzo: *tu autem adverte, quod Castellanus Castri novi habet jurisdictionem quousque ex castro patet aspectus*. Questo sentimento nacque, e mo-

(a) *De antef.* al *lib. 3. observat. 3. n. 376.* (b) Nella *decis. 458.*

e morì col *Taſſone* ; giacchè nè prima , nè dopo di lui troviamo chi l'abbia ſcritto , nè egli ſteſſo ce l'addita . E chi non vede , che queſta oppenione contiene in ſe l'aſſurdo più grande , che vi poſſa eſſere ? In queſta guiſa il *Caſtellano* del *Caſtel nuovo*, qualora aveſſe luogo la ſuddetta dottrina , e poteſſe eſtenderſi alla giuridizione locale , potrebbe pretendere giuridizione , nonmeno ſu di tutti i luoghi della noſtra Città , ma eziandìo fino a gli altri tutti compreſi nel noſtro cratère , fra' quali Capri , Maſſa-lubrenſe , Sorrento , Caſtellamare , e gli altri , che dalla vetta del *Caſtello* ſi ſcuoprono . Anzi vi potrebbe naſcer conteſa fra i Caſtellani degli altri Caſtelli , e ſopra tutti , con quello di *S. Eramo* , per eſſer queſto più eminente degli altri.

Allegò ancora il primo *difenſor de' Caſtellani* un reſcritto degl' Imperadori *ARCADIO* , ed *ONORIO (a)* , col quale ſi preſcrive , che poſſano diroccarſi quei privati edifizj, che attaccati agli Caſtelli , o palazzi del Principe , poſſono far temere d' incendio , inſidie , o reſtringano i portici ed i larghi . E vi aggiunſe la *chioſa* di *Giovanni Brunemanno* , il quale dice , che i governadori de' Caſtelli poſſano in tempo di guerra diroccar le vicine private caſe per evitare gli aguati . Fin quì andiamo di accordo; nè vi è uomo al mondo , che lo controverta : e così tutto giorno ſi pratica , come l' abbiam veduto nel glorioſo ingreſſo delle vittorioſe arme del noſtro *SOVRANO* in queſta Città , in cui, eſſendoſi diroccate molte caſe vicine al *Caſtel nuovo* , non vi fu chi ſi fuſſe doluto ; nè da noi puranche ſi controverte l' altro reſcritto , che ſi allegò degl' Imperadori *ONORIO* , e *TEODOSIO (b)* , in cui ſi ſtabiliſce, doverſi diroccare i privati edifizj , che occupano il Caſtello , o palazzo del Principe .

Addusse inoltre un reſcritto dello Imperador *COSTANTINO (c)* dell' anno CCCXXIX. dell' era volgare , in cui ſi or-

(a) Nella *l.13. C. de oper. public.*
(b) Nella *l. quicumque C. de oper. public.*
(c) Nella *l. omnes* del *C. Teodoſ. de oper. public.*

ſi ordina, che i privati edifizj ſtiano lontani dagli pubblici granai almen cento piedi. Ma non riflettè il primo *diſenſor de' Caſtellani*, che queſta legge fu corretta dagl'Imperadori *ONORIO*, e *TEODOSIO*(*a*) nell'anno CDXXIII. con una loro legge, ed altre concordanti, dalle quali lo ſpazio di cento piedi fu ridotto a ſoli XV. Ma noi non contraſtiamo, che gli edifizj privati debbano diſcoſtarſi dagli regj Caſtelli per XV. piedi, e che i Caſtellani ben poſſano impedire la coſtruzione di edifizj privati, che voglian farſi fra lo ſteſſo ſpazio: anzicchè reſti inutile ogni conceſſione di nuove fabbriche, che fra il medeſimo tratto voglia fare queſta fedeliſſima Città, per il pregiudizio, che forſi potrebbero arrecare agli Caſtelli i vicini edifizj. Sosteniamo bene, e con ragione ſoſteniamo, che gli Caſtellani, abuſandoſi del diritto proibitivo, che ſolamente ànno, fra lo ſteſſo ſpazio loro preſcritto, non poſſano a' privati far minima conceſſione, e molto meno ricavarne i proventi: lo ſoſteniamo, perchè un tal diritto conceſſivo non vi è legge, che glie lo dia, anzicchè tutte glie lo proibiſcono eſpreſſamente; e così nell'anno MDCCXIII. fu ſolennemente deciſo dal Collateral Conſiglio, il dicui appuntamento fu poſcia ſpiegato con un diſpaccio del Vicerè di quel tempo (*b*).

Qual ſia il ſignificato della parola *ambitus*.

E' Finalmente rapportò il primo *diſenſor de' Caſtellani* il capitolo del Rè *CARLO I.* di Angiò (*c*), di cui ſenza dargli la genuina interpretazione, che conviene, traſcriſſe le ſeguenti parole: *neque liceat Caſtellanis, & ſervientibus ipſis concubinas ſuas, ſeù quaſcumque mulieres,* exce-

(a) Che è la *l. maniana C. de ædific. privat.*, e concorda a queſta la *l.* 46. del *C. Teodoſ. de oper. public.*
E l'avvertono Gotofredo nella *l. omnes C. Teodoſ. de oper. publ.* Il Brunemanno nel *tit.* 10. al *lib.* 8. del *C. n.* 12.
Il Cujacio nella *l.* 9., ed 12. del *C. de ædific. privat.* Il Perezio nel *tit.* del *C. de oper. public.* al *n.* 4.

(b) Il caſo della controverſia, l'appuntamento; ed il diſpaccio leggonſi ne' fogli . . . . . degli atti de' documenti della Città.

(c) Che comincia *Caſtellanos*.

exceptis eorum uxoribus, in Castrorum, & arcium ambitum introducere. Ed indi avvalendosi dell' autorità del *Brissonio* (a), si forzò dimostrare qual sia la intelligenza della voce *ambitus*; sostenendo, che questa dinotasse tutti quei luoghi, e spazj, che circondano i Castelli, per desumere da ciò, che se il Re *CARLO I.* proibì a' Castellani, e subalterni d' introdurre le meretrici nell' ambito del Castello, non potesse dubitarsi, che i larghi fossero parti integrali degli Castelli, e che perciò i Castellani potessero essercitarvi giuridizione. Ma quì il primo *difensor de' Castellani* s'ingannò di gran lunga, come si suol dire. Il *Brissonio* dice: *atque ambitus ita appellatus in XII. tabulis spatium illud, quod inter vicinas ædes intercedere necesse erat*. Dunque *Brissonio* si rimette alle leggi delle XII. tavole, dalle quali si prescrive l'*ambito*: veggiamo in tanto qual sia la estensione dell'ambito prescritto dalla *legge decemvirale*. Diffinirono i decemviri (b): *ambitus sextertius pes esto*; che secondo la chiosa degli più eruditi *sextertius pes*, non importa altro che due piedi e mezzo.

Se poi vogliamo riguardare alla etimologia (c), ed al significato della parola *ambitus* (d), altro non è, che un luogo vuoto, per dove possa girarsi un edifizio. Gli antichi gli davano lo stesso significato, che alla voce *pomærium* (e), cioè un luogo immediatamente dopo il muro, di

cui

(a) Nella parola *ambitus de verb. signif.*
(b) Nelle *ll.* delle XII. *tavole de servit. prædior.*
(c) Sest. Pompon. Fest. nella parola *ambitus*.
Cujacio nel *lib.* I. della *osservat.* al *cap.* 4., e nel *cap.* 4. del *lib.* 23. Gotofredo nel *tom.* I. del C. Teodos. nel *lib.* 4. *tit.* 24. *de ædific. privat.*
Gravina *de jur. natur.*, *& gent.*, e XII. *tabul.* al *cap.* 23.
(d) Varrone nel *lib.* 4. *de lign. lat.*
(e) Varrone nei *luog. cit.*
Dioniggi Alicarnas. nel *lib.* I.
Livio nel *cap.* 44. del *lib.* I.

cui fan parola il *Sigonio* (a), ed il *Rosino* (b): e perciò la circonvallazione degli accampamenti diceſi dagli antichi *ambitus vallis*.

L' illuſtre *Giovanni Einnecio* (c) c'inſegna, che l'Imperdor COSTANTINO fu il primo a preſcrivere lo ſpazio dell'ambito fra l'edifizio pubblico e 'l privato nella eſtenſione di cento piedi; ma che gl' Imperadori ſucceſſori lo riduſſero a ſoli quindici; e da ciò naſce, che ſiccome il *Gotofredo* ambito legittimo appella quello di cento piedi preſcritto dalla legge di COSTANTINO; così legittimo ancora chiamaſi dagli altri *chioſatori* (d) quello di quindici piedi preſcritto dagli ſucceſſori Imperadori.

Ma tutto queſto andarebbe bene, quando colla fraſe di queſti teſti, e de' chioſatori, doveſſe interpretarſi un teſto, o uno ſcrittore latino. Come facciamo adunque ora, che deveſi interpretare una parola inſerita nel capitolo *Caſtellanos* ſcritto ſotto il regno del Re CARLO I. di Angiò, vale a dire nel ſecolo XIII., ed in tempo della lingua latino-barbara? Leggiamo un poco qual ſignificato gli diano gli *gloſatori* della latinità di quei ſecoli. Il *Dufreſne* (e), dice: che *ambitus, peryſtilium*, *clauſtrum*, *prò ipſo clauſtro ſumitur*. In varj altri autori troviamo ſcritto (f): *jacere dicitur in ſacello, quod eſt in ambitu* (*ſupple clauſtri*) . . . . . *ſepultus eſt in cæmiterio communi fratrum in ambitu propè gradum lapideum ſuperiorem*, *quo ex eccleſia in ambitum deſcenditur* . . . . . *prò debita clauſura ſint octo januæ clauſæ*, *ſcillcet tres januæ ambitus, duæ de baſilica*, & *dormitorio*. Se dunque il *Dufreſne*, e gli ſcrit-

(a) *De antiq. jur. civil. Roman.*
(b) Nel ſuo dotto trattato *antiquit. Rom.*
(c) Nel *lib.2. antiquit. Roman.* al §. 4. del *tit.3.*
(d) Nella *l.46.* del *C. Teodoſ. de oper. public.*, e nella *l.9.*; ed 11. del *C. Giuſtin. de ædific. privat.*
(e) Nel ſuo *gloſ. med.*, & *infim. latin.*
(f) Preſſo *Gall. Chriſt.* al *tom. 3. col.750.*, e 751. Il Schramb. *chron. Melli cenſ. pag.425. col.1.* Il *memorial. viſitat.* dello ſteſſo monaſtero dell'anno 1451.

scrittori di quei tempi, ci avvertono, che l' *ambito* non era altro, che un luogo chiuso da muri, come può oggi farsi a meno a non darsi la stessa interpretazione alla parola *ambitus* contenuta nel capitolo *Castellanos*? Proibì il Re *CARLO I.* l' ingresso delle meritrici nel recinto delle mura del Castello; ma non già nel largo, che si controverte: e sebbene si vedea per lo passato, che di notte tempo nello stesso largo fuori le mura, vi si fermavano a truppe le meretrici; tuttavolta un così scandaloso abuso di presente, non già del Castellano del Castel novo, per effetto del capitolo del Re *CARLO I.*, ma delle provvide pie diterminazioni del nostro Clementissimo Monarca si è affatto estinto.

Non sappiam poi a qual oggetto abbia il primo difensor de' Castellani rapportata ancora l' autorità del *Nigris*: essendo questa dottrina pur troppo lontana dal caso nostro. Dice il *Nigris*: *Castellanus intra castrum habet jurisdictionem pro custodia castri, argumento a contrario sensu dictorum jurium, imo intelliguntur concessa omnia pertinentia ad custodiam dicti castri, seù roccæ. l. 1. §. cum urbem D. de offic. præfect. urb. Angel. cons. 95. ubi plùs dicit, quod si pro custodia castri esset expediens exercere mixtum imperium, posset; si ille qui eum posuit, hoc poterat.* Essercitino pure il misto imperio i Castellani, ed il mero se vogliono, e possono; perchè, in quanto a noi, non intendiamo turbarcelo, quando si contentino di essercitarlo dentro i muri de' loro Castelli; ma non pretendano di estendere un tale imperio nell' impedire alla nostra Città il concedere il cittadino suolo, e molto meno di farne essi la concessione.

La giuridizione de' Castellani si circoscrive, e si restringe fra' muri, ed i fossati de' loro Castelli, per disposizione della ragiõ civile.

OR sebbene abbiam noi dovuto dar risposte alle ragioni, che dal primo *difensore de' Castellani* si addussero a favore di questi, non possiam però piegarci a credere, che l'attuale Avvocato, che così degnamente fà oggi le diloro veci, senza un preciso pregiudizio della rarità de' suoi talenti voglia far uso di quelle stesse autorità. Quindi noi nell' attenzione di nuovi insegnamenti, passiam volentieri a dimostrare, e per legge civile, e del regno, e per sen-

fentimento de' noftri fcrittori fin dove fi eftenda la giurif-dizione de' regj Caftellani.

EGli è pur troppo noto, che le abitazioni de'Principi fi dican Caftelli: *Caftra funt ubi Princeps eft* (a): che gli afcritti a tali Caftelli furon detti *milites Caftrenfiani* (b): *qui fub Caftrenfi militabant* (c): e che così agli caftrenfiani, come al di loro capo, che *Caftrenfe* chiamavafi, varj privilegj furon conceduti, che nel corpo delle ftefse leggi veggonfi regiftrati, e fra gli altri il riconofcere i propj fubalterni, l'efenzione del foro, ed altri (d): ed in fomma, che la giuridizione, che al *Caftrenfe*, o al *Prefetto del Caftello* fi concedea, quantunque fra le mura del folo Caftello, e ne' fuoi fubalterni riftretta, era però fimile a quella, che al Prefetto dalla Città fi comunincava, la quale fi circofcrivea dagli termini della Città iftefsa, come leggiamo da un refcritto dagl' Imperadori *SEVERO*, ed *ANTONINO* diretto al Prefetto della Città Fabbio Chilone, inferito in un fuo refponfo dal giureconfulto *Ulpiano*: *initio ejufdem epiftolæ ita fcriptum eft: cum urbem noftram fidei tuæ commiferimus; quicquid igitur intra urbem admittitur, ad Præfectum urbis pertinere videtur* (e). Or ficcome commettendofi la Città di Roma alla fede di quel Prefetto, di qualunque cofa occorreva nella Città, a quefti la cognizione fi afpettava; così communicandofi dalla *fomma poteftà* a' Caftellani la cura de' Caftelli, di qualunque cofa, che occorra dentro i Caftelli, a' Caftellani la cognizione fi appartiene (f).

E Po-

(a) *L.*15. del *C. Teodof. de privil. cor. qui in fac. palat. milit.* dove Gotofredo.

(b) *L. ult.* del *C. Teod. de re militar.*

(c) *L.*3. dello fteffo *C. de privil. cor. qui in fac. palat. milit. l.*1. del *C. T. de Caftrenf.*

(d) Nell' intiero *tit.*26. del *lib.* XII. del *C. Giuft.*, e nelle *citate leggi* del *C. Teodofian.*

(e) Nella *l.*1. *§. cum urbem D. de offic. præfect. urb.*

(f) Valcfco nella *l. imperium n.*35. 45. *D. de jurifd. omn. jud.* Montano *de regal.* alla *controverf.*73. *n.*39. Cafaro nella *queft.* 35. *n.* 4. Rodoer. nel *conf.*50. *n.*7.

Posto ciò egli è da notarsi, che siccome la giuridizione de' Prefetti alla Città, ed a' Castelli non oltrepassava i limiti de' Castelli, e della Città; così questi due magistrati non ebbero affatto dominio alcuno su'l suolo Romano per poterlo concedere a' particolari, e di ricavarne i proventi; mercecchè ciò si aspettava agli altri magistrati, de' quali su 'l bel principio abbiam parlato; onde i limiti del territorio, che a' Prefetti de' Castelli e della Città si prescriveano, non poteano da' medesimi per quanto risguardava la di lor giuridizione, estendersi ed oltrepassare. Da questo sodo principio nasce quella certa distinzione, e troppo saputa, che si fa da' scrittori ed esteri, e del regno, che allora i Castellani abbian giuridizione nel suolo de' loro Castelli; quando gli sono stati conceduti *in feudum* insieme col territorio, e non già quando puramente gli si conceda la Castellanìa in uficio. Ma senza impegnarci a sostenere un tal sentimento, l'abbiano pure i Castellani *in feudum*, ed esercitino dentro i loro Castelli la giuridizione, che vogliono: non può negarci il dotto di loro difensore, che un tal dominio, e giuridizione non oltrepassa i confini de' Castelli stessi, e non già quegli della spianata, di cui presso gli antichi non vi era cognizione, perche non era necessaria, e perche l'uso dell'artiglieria era ignoto: che perciò i limiti de' Castelli erano i muri, ed i fossati de' medesimi: che le leggi civili poc' anzi rapportate puramente di questi confini ân parlato: che ne' tempi de' *Romani*, e sotto il dominio de' *Svevi* ed *Angioini* in questo regno l' uso dell' artiglieria non ancora si era introdotto, anzi ne anche inventato, onde non praticavasi affatto la costruzion delle spianate: che senza spianate furon fabbricati i Castelli di questa Città; e finalmente, che da' statuti tutti, che sù di ciò noi abbiamo, furono stabiliti i confini de' Castelli, tra i muri ed i fossati de' medesimi. Queste proposizioni non posson negarcisi, giacchè son come tanti canoni certi del nostro diritto statutario; onde passiam volentieri al disame delle leggi del regno sù di una tal materia promulgate, che il nostro assunto confermano.

Tra-

TRalasciando intanto, come estranea dalla presente controversia la costituzione del Re *GUGLIELMO* Normanno detto il *malo*; quello stesso appunto, che costrusse il Castel di Capuana, e quel dell'Ovo, nella quale ordinò a' Castellani, ed a' diloro subalterni, che niente esigessero da coloro, che non rimaneano a dormir nelle carceri, e che da quei, che ivi pernottavano, si esigesse la metà di un tarino *(a)*; come ancora l'altra dell' Imperador *FEDERIGO*, con cui permise a' Castellani, ed a coloro, che servivan ne' Castelli di pottar arme proibite fuori di quegli, quante volte fussero stati richiesti dal gran giustiziere, o da' minori giustizieri, per servizio puramente del Principe, e con sua special licenza *(b)*.

E per dispposizione delle nostre leggi statutarie.

Cominciaremo dalla costituzione, con cui lo stesso Imperador *FEDERIGO* comandò a' governanti de' Castelli, ed agli diloro servienti, che senza special licenza del Principe non ardissero uscir fuori del ricinto di quegli, ne in qualunque modo ingerirsi negli affari delle università dov' essi dimoravano sotto la pena della perdita de' loro beni, e di cinquanta augustali; e proibì di vantaggio a coloro, che servivano ne' Castelli, di non uscire senza la spezial licenza de' Castellani più di quattro per volta, sotto la pena di quattro augustali, ed in difetto di danajo fussero obbligati per sei mesi servire alle opere pubbliche *(c)*. Quì è da riflettersi ciocchè disapprovando gli abusi introdotti, avvertì il reggente *Tappia* su di questa costituzione: *hodie tamen*, dic' egli, *hæc constitutio parum servatur, deberetque renovari, cum Castellani plurimum se immisceant negotiis Civitatis(d)*, e che l'istesso Imperador *FEDERIGO* con un' altra sua costituzione stabilì, che gli eccessi civili de' Castellani, che commettono durante il loro impiego, si do-

E 2

(a) Che comincia *Castellani de offic. Castellan., & servient.*
(b) La costituzione *Castellanis, quando lic. Castellan., & servient. Castror. arm. defer.*
(c) Che comincia *culpam non immeritò, de servient. exeunt. extra Castra sine licen. sui Castell.*
(d) Nel *lib. 2. jur. regni de offic. Castell.*

si dovessero punire da' maestri camerarj, ed i criminali da' maestri giustizieri delle provincie (a).

Il Re *CARLO I.* d'Angiò con maggior chiarezza, per quanto si attiene al punto, per cui si contende, in uno de' suoi capitoli (*b*) prescrisse, che i Castellani non possano essercitare fuori de' loro Castelli veruna giuridizione, se non se quando nelle lettere e nelle patenti regie gli sia commesso; che ne essi, ne gli abitanti, e servienti delle fortezze possano portare armi fuori degli Castelli, purchè non fussero mandati per special servigio della regia corte: proibì davantaggio a' Castellani, ed a i servienti de' Castelli di potere introdurre nel ricinto delle mura di questi altre donne, fuorchè le propie mogli. E quì è da notarsi la frase troppo chiara, *infra castrum*, *&* *arcium ambitum*, per le quali abbiamo abastanza dimostrato, che per la parola *ambitum* dovesse intendersi lo spazio chiuso delle mura. E finalmente nello stesso *capitolo* comandò a' giustizieri delle provincie l'invigilare su di tali uficiali, e che dovessero riferire distintamente qualunque controvenzione, che avessero commessa per doversi meritamente castigare.

L'istesso *CARLO I.* in un'altro de' suoi capitoli, che comincia *Castellani* (*c*) consermò, che i Castellani non potessero estendere la diloro giuridizione oltre de' diloro Castelli, e che ne essi, ne i diloro servienti dovessero fuori di questi portare arme proibite, se non se nel caso di servizio della regia Corte: vietò loro il comprare e vendere: di essercitar ivi o fuori alcuno uficio: di tener persone *affidate* per renderle esenti da i tributi, e collette: proibì che potessero ingerirsi negli affari delle università, e delle terre, ove son siti i Castelli, ne carcerare alcuno di propia autorità per qualsivoglia altra

(a) Che comincia *Castellanorum* dello *stesso tit.*

(b) Che comincia *Castellanos nostrarum arcium*, sotto il *tit. quod nulli Castell., & servient. defer. arma extra Castra &c.*

(c) Sotto il *tit. de Castellanis*.

tra causa : vietò espressamente a i medesimi l' estorsioni per i poderi, i campi, e le mandre altrui : ordinò, che non potessero prender danajo da i carcerati ne' loro castelli per la diloro escarcerazione: ne angariare i terrazzani per letti, legna, paglia e fieno. Ingiunse il Re *CARLO* in questi casi la pena di dover restituire la roba tolta, e di essere per un intiero anno privati del diloro stipendio ed emolumento. E rispetto a i subalterni, prescrisse, che fussero tenuti a restituire la roba estorta, e cacciati da i Castelli a colpi di bastone : e che se gli uni, o gli altri carcerassero persona senza ordine del giudice competente, dovessero soggiacere alla pena del privato carcere.

E finalmente *CARLO II.* di Angiò *(a)* confermando tutto, e quanto dal Re *CARLO I.* erasi ordinato, stabilì, che i stipendiati dalla regia Corte, che servissero ne i Castelli, se mai fussero obbligati di andare in ajuto degli esattori delle collette, o per altri servigj di essa sua Corte, non potessero niuna ricompensa straordinaria per tale occasione pretendere.

QUesti in somma sono i statuti intorno a' Castelli, ed a Castellani, promulgati da *GUGLIELMO I.* Normanno, da *FEDERIGO II.* Suevo, e da *CARLO I.* e *CARLO II.* di Angiò : e questi appunto son quegli, che venendo a commentare i chiosatori, su le parole : *extra castra*, *vel intra castra*, ànno sempremai comunemente stimato doversi intendere *fuori le mura de' Castelli*, *o dentro le mura di quegli*. Ne a dir vero poteano essi altrimente interpretarle, imperciocchè pur troppo è noto e manifesto, che ne' respettivi tempi de' sudetti Regnanti l' uso dell' artiglierìa non per anche introdotto si era, e per conseguente le spianate non vi erano (siccome di presente non vi sono); perche infatti necessarie non erano a render forti ed inespugnabili i Castelli, poiche questi unicamente si rendean tali in quej tempi per mezzo dell'al-

(a) In *cap. servientes* nel *tit. quod servien. non recip. salar. a collect. callectar.*

tezza de' muri, e della durezza delle pietre, onde eran fabbricati, secondochè richiedea l'arte allora del guerreggiare. Ed infatti tale appunto è stata la intelligenza, che comunemente ci àn dato i nostri scrittori forensi, quante volte si è agitato ne' nostri tribunali se avesse avuto o nò, a rimettersi un soldato di guarnigione che avesse commesso delitto *extra septa castri*.

Ed *Orazio Montano* (a) avverte: *hinc infertur ad jurisdictionem, quam habent Castellani in milites, caterasque personas deputatas prò custodia castri, quam implicitè habere ex ipsa custodia castri a Rege demandata, probat textus in l.1. §. cum urbem D. de offic. præfect. urb. Angel. cons.35. vers. constat autem Anton. de Nigris de Campan. in cap. regn. Castellanos n.34. . . . & etiam merum imperium concessum dicitur si expediens est pro custodia prædicta argum. d.§. cum urbem, ibi: quidquid igitur intra urbem admittitur: quæ verba probant, ut in omnes personas degentes intra castrum jurisdictio data dicatur ex illa regula, quod in certas personas data est. Secus si delinquant extra castra: tunc non remittitur delinquens ad Castellanum, quia licet jurisdictio sua sit in certas personas, est tamen circumscripta territorio, idest MÆNIIS CASTRI, & sic INTRA CLAUSTRA*. Ed in altro luogo questo stesso autore ripete il medesimo sentimento (b): *sed in nostra facti specie, cum delictum sit commissum in fossatis extra MÆNIA castri, bene decrevit M. C. denegans remissionem Castellano; & fuit decretum confirmatum in Collaterali Consilio*.

Il *Cafaro* sull' autorità di altri scrittori fu dello stesso sentimento: *quia licet* (dic' egli) *jurisdictio sua sit in certas personas, & tamen circumscripta territorio, IDEST MÆNIIS CASTRI, FOSSA, ET SPALATRO EI ADJACENTIBUS* (c).

E

(a) *De regal. verb. potestas n.39.*
(b) Nella *controvers.72.*
(c) Nella *quest.35.* al *n.3.* delle sue *quæst. peregr.*

E finalmente lo ſteſſo *Montano*, aſſegna il motivo; per cui non ſia neceſsaria la ſpianata negli Caſtelli dentro delle Città, e ſpecialmente ne' noſtri; poichè egli è certo preſso tutti i noſtri ſtorici, che la maggior parte di queſti furon coſtrutti nel diloro principio per uſo di abitazioni de' Sovrani, e parte di eſſi per uſo di ſemplici torrioni di ritirata, come allora si coſtumava; o perche in quei tempi neceſſarie non foſsero le fortificazioni eſteriori, non eſsendovi uſo di artiglieria, o perche non piacque a' Sovrani, che gli coſtruſsero ed ampliarono; ragion, per cui non vi fu mai ſpianata, ne oggi vi è, e che perciò la diloro giuridizione termini cogli muri de' loro Caſtelli: *Foſſata* (dice Montano) *(a) non ſunt de eſſentia caſtri, vel Caſtelli Civitatis, quoties muris eſt circumdatus locus; quod ſi loco murorum adſit vallum, ſeu foſſatum, ut multoties fit in repentinis aggreſſionibus inimicorum, muniendo locum occupatum foſſatis, donec materia calcis & lapidum habeatur; tunc foſſata ſunt loco murorum, & ſunt pars integralis caſtri. Igitur cum Carolus I. & II. in capitulis prædictis reſtringentes juriſdictionem caſtellanorum ad favorem ordinariæ juriſdictionis præſidum, denegaverint juriſdictionem Caſtellanis extra caſtra, & ſic terminus terminans, ideſt muri caſtrorum terminant juriſdictionem Caſtellani*.

Ed ecco dimoſtrato colla maggior evidenza, che poſsa mai deſiderarſi, che, o ſi voglia attender la diſpoſizione della ragion civile, o la legge ſtatutaria, ed il ſenſo commune de' dottori, la giuridizione de' Caſtellani termina cogli muri de' loro Caſtelli, ſpezialmente nella noſtra metropoli; e che quantunque poſsano proibire, che i privati cittadini coſtruiſcano edifizj fra lo ſpazio di quindici piedi dagli muri de' Caſtelli ſteſſi, non anno però i Caſtellani il dominio e la facoltà di eſtendere una tale facoltà proibitiva, anche alla conceſſiva; in manierachè poſsano concedere il ſuolo di queſto ſpazio a chi loro piaccia, ed eſigere il canone ed i proventi.

 Quan-

(a) Nel *num.3.* della *controverſ.72*.

Si dimostra che la disposizione delle regie prammatiche comprese nel titolo, *de ædificiis prohibitis*, è estranea dal caso della presente contesa.

QUanto sono elle estranee per tutti i versi dal caso presente le objezioni colle autorità addotte nell' allegazione in istampa data fuori dal primo difensor de' Castellani; altretanto è inadattabile al punto della nostra contesa l'intiero titolo delle nostre prammatiche *de ædificiis prohibitis*, sù di cui il nostro savio oppositore dottamente arringando per gli avversarj, fondò quasi tutte le sue speranze. Proibiscono queste prammatiche a' cittadini di costrurre edificj in certi, e determinati luoghi di questa Città, e spezialmente nelle falde del monte di S. Erasmo. L' apparente cagione del divieto, che in quegli statuti si legge, ella si fù, l'impedire che si apportasse pregiudizio alle fortificazioni. Formò egli da ciò un erroneo argomento, che ciascun castello di questa Città debba avere un diterminato largo, che lo circondi, in cui sia proibito a' cittadini il poter fabbricare, ed alla Città di poter concedere il suolo: e da questo deduce il secondo, che se i Castellani ànno il diritto d' impedire la costruzione di tali edifizj, nasca per conseguenza, che quel suolo sia propio, come parte integrale de' Castelli a loro commessi; ondechè possano concederlo a chi loro piaccia, con ricavarne i proventi. Se le prammache allegate, e la causa, per cui furono promulgate fosse in effetti ed in sostanza quella che dalla medesima apparisce, sarebbero forsi a primo aspetto gli argomenti sudetti di qualche peso; ma il fatto si è, che gli allegati statuti non parlano de' Castelli, ma degli soli muri, che circondano la Città, ed i borghi, che sono al di fuori di quegli: che qualora di Castello si parla, solamente di quello di S. Erasmo si ragiona: che la vera causa motrice, onde si promulgarono, non è già quella, che nelle prammatiche in apparenza si legge; ma quella, che avvertono i scrittori contemporanei, e tutti i chiosatori delle prammatiche, l'autorità de' quali dimostra, che le medesime non sono affatto adattabili al nostro proposito: e finalmente, che tali statuti furon poscia corretti e rivocati; ondechè i grandi argomenti degli avversarj cadano a precipizio. Per istabbilire adunque queste nostre proposizioni egli è d'uopo essaminar le allegate prammatiche dal diloro principio.

Il

Il Vicerè D. Parafan de Ribera duca di Alcalà fece pubblicar bando, che sotto la pena di docati 1000., ed altre ad arbitrio, non si fossero fabbricate nuove case senza espressa sua licenza *in scriptis* e ne' borghi e nella collina di S. Martino: stabilì per termini di questo divieto le case della duchessa di Castrovillari, di Federigo Grisoni, e di Angiolo Bissoli, e che nel rimanente della Città avesse potuto fabbricarsi colla licenza del Portolano. Dopo questo bando fu riferito al Vicerè, che non ostante il dilui divieto, si erano fabbricati edifizj ne' luoghi proibiti; promulgò egli perciò una prammatica *(a)* nell'anno MDLXVI., colla quale incaricò la osservanza de' bandi emanati, ed ordinò, che fra giorni quindici si fussero rivelate le fabbriche nuove costrutte dopo la proibizione, e con qual licenza si fussero fatte.

Avea nel MDLXXXI. il Rè *FILIPPO II.* incaricata al Commendator di Castiglia Vicerè di quel tempo la osservanza del divieto; ma sebbene il Commendatore ne avesse rinnovati gli ordini, tuttavolta eccettuò nel nuovo bando gli edifizj costrutti, quelli cominciati a fabbricarsi, ed i luoghi conceduti a cenzo alla ragione di un tanto al palmo. Fu avvisato il Rè di ciò, onde a' 30. luglio, ed a' 25. ottobre MDLXXXII. con sue carte reali ordinò la esatta osservanza degli suoi ordini e del divieto, così rispetto ali edifizj cominciati, come riguardo agli territorj conceduti a cenzo, con aver rivocato il bando del Commendator di Castiglia. In queste circostanze il duca di Ossuna nel MDLXXXIII. su'l piede di questi reali ordini formò una prammatica *(b)*, con cui proibì la costruzione di nuove fabbriche dalla seconda strada sopra quella di Toledo verso la falda del monte di S. Erasmo, e designò per termini della proibizione la seconda strada verso la porta reale per tutto il quartiere di S. Anna fino alle case dell' illustre principe di Stigliano, ed indi fino al monte di S. Erasmo: proibì ancora le fabbri-

(a) Che è la *prima sotto il tit. de aedific. prohibit.*
(b) Che è la *seconda de aedific. prohibit.*

briche ne' valli della Città, per canne 200. dal disfuori delle mura, e per canne 30. dal didentro: vietò di vantagio la terminazione degli edifizj cominciati, ancorchè si fussero conceduti a cenzo: ordinò finalmente, che non si avesse potuto fabbricare di nuovo, ne continuar gli edifizj cominciati in tutti i borghi della Città: e prescrisse la pena di docati 1000. a tutti i contravenienti a questa prammatica.

E perchè non ostante la prammatica sudetta, tuttavia si costruivano edifizj: anzi carcerati gli operarj, da questi si opponea, che nel divieto non eran essi compresi, ma i padroni; per togliere tutti i dubbj, si promulgò un' altra prammatica *(a)*, con cui, rinuovandosi le precedenti proibizioni, si dichiarorono anco in queste compresi i muratori contravenienti.

Più rigorosa delle antecedenti fu la prammatica pubblicata nel MDLXXXVIII. dal Vicerè conte di Miranda *(b)*; giacchè egli nello stesso tempo, che rinuovò con questa nuova legge tutti i divieti precedenti, proibì lo scavo ad uso di grotte, e per levar terra dalla casa del duca di Castrovillari e di Federigo Grisone in sù verso la montagna di S. Erasmo; e stabilì la pena di tre anni di relegazione agli trasgressori nobili, e di altrettanti di galea agli plebei.

Nel MDXCVI. il Vicerè conte di Olivares, su'l motivo della inosservanza de' precedenti statuti, pubblicò un altro *(c)*, con cui rinnovò il divieto di costrurre nuovi edifizj, e terminare i cominciati ne' luoghi in quello descritti senza suo permesso in iscritto, dalla seconda strada sopra Toledo fino al monte di S. Erasmo, ne' borghi di S. Maria di Loreto, di S. Antonio Abate, delle Vergini, fuori il Pertuso, Chiaja, e Mergellina, per canne 30. vicino i muri da dentro, e per 200. da fuori; e finalmente

(a) Che è la *terza* sotto lo *stesso titolo*.
(b) Che è la *quarta* in ordine sotto lo *stesso titolo*.
(c) Ed è la *quinta prammat. de ædific. prohibit.*

mente prescrisse la pena a trasgressori di docati 1000. ; della demolizione delle fabbriche, e di tre anni di galea agli operarj.

Il Vicerè conte di Lemos nel MDCXV. con altra prammatica (a) rinuovò gli stessi divieti antecedenti sotto le stesse pene, e rivocò qualunque licenza, che dal tribunal della regia Camera si fusse conceduta per la costruzione di tali edifizj vietati.

E finalmente nello stesso anno, perchè il priore de' Certosini di S. Martino rappresentò allo stesso Vicerè, che presso la strada della montagna si cavava per toglier *pozzolana* e *lapillo*; ondechè quella erasi ridotta quasi che impratticabile: per dar rimedio all' incommodo de' cittadini, che la doveano valicare, e col parere dell' ingegniere Fontana, e del regio ingegniere maggiore del regno, col voto del Collateral Consiglio si pubblicò altra prammatica (b), con cui si proibì lo scavo di *pozzolana* e *lapillo* nella montagna dalla parte della strada, e si stabilì la pena di anni tre di galea agli operarj, e di altrettanti di relegazione agli autori dello scavo.

Qual sia stato il motivo ed il fine di queste prammatiche, e qual sia lo spirito e la intelligenza delle medesime.

E Queste sono tutte le prammatiche comprese nell' intiero titolo *de ædificiis prohibitis*, delle quali fece tanta pompa il dotto difensor de' Castellani, e pretese di adattarle al caso presente per trarne gli espressati argomenti fallaci. Egli è vero che l'apparente cagione, per cui da' rapportati statuti si proibirono i privati edificj in certi luoghi della Città, par che stata fosse: *perche non si arrechi pregiudizio alle fortificazioni*. Ma se si vuol por mente al vero motivo, ed allo spirito della legge, egli è tutt'altro di quel che apparisce. Ed in fatti, che pregiudizio mai arrecar si poteva al Castello di S. Erasmo, se le fabbriche avessero oltrepassato di poco la seconda strada sopra Toledo verso la falda del monte? Ma concedasi per momenti, che il monte intiero avesse dovuto ser-

(a) Che è la *sesta* sotto lo *stesso titolo*.
(b) Che è la *settima* ed ultima *de adific. prohibit.*

servir di spianata al Castello di S. Erasmo, e che la mente de'leggislatori fosse stata di conservar quel luogo sgombro dagli edificj privati: per qual cagione adunque non vietarono le fabbriche da presso agli altri Castelli? Forsi che gli altri non eran tali da tenersene conto al pari di quello di S. Erasmo? Eppure questa proibizione affatto non leggesi nelle addotte prammatiche. Qual pregiudizio mai arrecar potea alle fortificazioni il fabbricarsi ne' luoghi di S. Antonio Abate, di S. Maria di Loreto, delle Vergini, di Chiaja, e nel tenimento di Mergellina? Forsi con tali fabbriche si pregiudicavano i muri, che la Città circondano? In vero questi muri ne son forti da se stessi, ne atti alla maniera presente di guerregiare dagli tempi di *FILIPPO II.* in poi, ne' quali ritrovossi l'uso dell'artiglieria: nettampoco per le fortificazioni esteriori, che forsi vi fossero, e molto meno perchè sguarnite. Altro adunque dee necessariamente credersi il fine, ed il motivo de' leggislatori per la proibizione di tali edificj, e troppo diverso da quello, che negli statuti apparisce.

E che sia così. *Giulio Cesare Capaccio* ci suggerisce il vero motivo politico di questo divieto *(a)*. Dic' egli, che a' suoi tempi fu fatto alla regia Corte un progetto da alcuni mercatanti forastieri, che offerirono di costruir di nuovo a loro spese le mura della Città vicino le colline, che la circondano, purchè fussero essi stati padroni de' vacui, che vi erano fra mezzo. Questo progetto non fu accettato per la ragione, che il *Capaccio* assegna: *ma non parve a S. M. che dovesse restare ingrandita così Napoli, che avesse fatto disabitare il regno: perchè tutti i vassalli sarebbero concorsi ad abitar quà*, *E CHE PERCIO' PROIBI' PURE LA FABBRICA DENTRO NAPOLI, CHE OGNI GIORNO VA CRESCENDO IN MODO INCREDIBILE*. Per evitare adunque il maggiore ingrandimento della Città, e per non rendere per questa via disabitato il regno, si proibirono gli edificj nelle sudette prammatiche, e non già, perche si fusse arrecato

cato

(a) Nella *giornata* 9. del suo *forastiere* alla *pag.* 805.

cato pregiudizio per mezzo di quegli alle fortificazioni. E chi non sa, che tali divieti per la stessa cagione non sono del tutto nuovi, mentre ancora li veggiamo stabiliti dalla ragion civile.

Ella è da notarsi una legge dello Imperador *GIUSTINIANO*, con cui rescrivendo a Belisario suo maestro delle milizie di oriente, gli ordina (a): *interea vero si aliquas civitates providerit tua magnitudo nimiæ esse magnitudinis, & propter hoc non posse bene custodiri, ad talem modum ea construi disponat, ut possint per paucos bene disponi*. Ed in una delle sue *novelle costituzioni* stabilì (b): *invenimus enim quia paulatim provinciæ suis habitatoribus spoliantur: magna vero hæc Civitas nostra populosa est turbis diversorum hominum, & maxime agricolarum suas civitates, & culturas relinquentium. . . . . quorum, & hic præsentia superflua, & agricolturæ vacatio damnum, & ipsis, & possessoribus facit*. Ed in più luoghi della stessa *novella* (c) ordinò l' Imperadore, che nonmeno gli agricoltori, che gli altri provinciali di qualunque ceto, e condizione, i quali eran concorsi in Costantinopoli, si fossero rimandati agli loro paesi, perche non fossero restate spopolate le provincie, e troppo ingrandita la regia.

Questo motivo politico, che a sì fatte proibizioni indussero gl'Imperadori Romani, lo veggiamo ancora considerato, dopo la decadenza dell'imperio degli altri dominj di Europa. La Regina *ELISABETTA* praticò lo stesso nella gran Brettagna, e per le medesime cagioni vietò l' ingrandimento di Londra, e la costruzione di nuovi edificj (d). Nella Franza *ERRICO II.* (e), e *LUIGI XIII.* (f) per gli stessi motivi vietarono le nuove fabbriche nella

(a) Nella *l.* 2. del *C. de offic. præf. prætor. Afric.*
(b) Che è la 80. in ordine *de quæst.*
(c) E precisamente ne' *cap.* 3. 4. 5. 6. *e seguenti*.
(d) Può leggersi il Tuano nel *lib.* 70. delle *sue storie* nell'*anno* 1580. il Camdeno nell' *anno di Elisabetta* alla *part.* 2. nella *pag.* 313.
(e) Lo stesso Tuano nel *lib.* 6. *pag.* 109.
(f) Nel Mercurio Francico sull'*anno* 1638.

nella regia di Parigi : e cento e mille altri esempli possono leggersi presso tutti i politici, e specisamente presso *Ridolfo Knicken*(a), che per non render all' estremo voluminosa questa scrittura tralasciamo di rapportare.

E riguardo alla nostra metropoli, considerò, e sostenne per giusto, e ragionevole questo divieto il reggente *Gian-Francesco de Ponte* (b) : *et redeundo* (dic' egli) *ad necessitates nostræ Civitatis, hæc provisio, ut unusquisque ad suam redeat patriam, justa fuit: nam verè regnum depopulatur, fiscus damnificatur ex impotentia terrarum, quæ ex defectu habitantium non possunt debitas functiones solvere, & Civitas destruitur funditus, & tantis habitantibus plena, non potest substineri.*

E chi non sa le tante, e varie ristaurazioni, ed ampliazioni fatte nella nostra metropoli dagl' Imperadori *AUGUSTO* (c), *ADRIANO* (d), *COSTANTINO* (e), *VALENTINIANO III.* (f) da Belisario, e da Narsete per ordine di *GIUSTINIANO* (g), da' Napoletani istessi coll' annuenza di Papa *INNOCENZIO III.* allora balio di *FEDERIGO II.* Imperadore dopo la morte di *ERRICO VI.* di lui padre, che avea fatto abbattere le mura (h), e dal Papa *INNOCENZIO IV.* balio del Rè *CORRADINO*(i)? E dopo tante, e sì varie ampliazioni fatte da *CARLO I.*, da

---

(a) Nel *lib.1.* al *cap.7.* della *sua politica*, al *n.6.* della *tes.3.*

(b) *De potest. proreg.* nel §. 2. del *tit.2.* nel *n.15. de abundant. Civit.*

(c) Il Caracciolo *in monument. Eccles. Neap.* nella *sez.1. cap.6.* il Summonte nel *tom.1.* alla *pag.60.* il Celano nel *tom.1. pag.7.* il Sarnelli nel *cap.3.* del *lib.1.*

(d) Gioviano Pontano nel *lib.4. de bell. Neapol.* il Summonte nel *tom.1. pag.61.*

(e) L' autore della *vita di S. Atanagio*, il Summonte nel *tom.1. pag.62.*

(f) Si rileva da una lapide ritro vata nel Duomo nella Cappella della famiglia Tocco nel 1746. supplita, ed illustrata da D. Giacomo Martorelli, da D. Scipione Cristofaro, dal can. Pratilli, e dal vescovo Sabatini.

(g) Il Summonte nel *tom.1. pag.386.*, ed il Celano nel *tom.1. pag.10.*

(h) Riccardo da S. Germano *in chronicon anno* 1191.

(i) Matteo Spinelli *in ephemerid. die*, 10. *decembris* 1153. il Summonte nel *tom.1. pag.64.*, ed oltre a questi il Biondi, il Platina, il Sabelli, ed altri.

da *CARLO II.* d' Angiò *(a)* , dalla regina *GIOVANNA II.* *(b)*, da *FERDINANDO I.* di Aragona figliolo di *ALFONSO* il grande *(c)* , e dal Vicerè D. Pietro di Toledo per ordine dell' Imperador *CARLO V.* *(d)* ? Tutte queste ampliazioni della Città , non bastavano a renderla capace ne' tempi del Rè *FILIPPO II.* della eccessiva moltitudine degli stranieri e provinciali , che si portavano ad abitarla ; onde cominciaronsi a fabbricare i borghi fuori le mura, a segno che formano altrettante cittadi. Il concorso prodigioso di sì numerosa gente mosse il Rè *FILIPPO II.* a proibire nuovi edificj in questa Città, ed acciò si evitassero i mali, che spesso sogliono nascere nelle Città dalla moltitudine degli abitanti , e perchè non si rendessero spopolate , ed inculte le provincie , sotto il suo regno veggonsi pubblicate le prammatiche registrate sotto il titolo *de ædificiis prohibitis* .

E perchè il vero motivo di questi statuti da noi addotto non si creda una semplice congettura , vogliam autorizarlo col testimonio troppo rispettabile del reggente *de Ponte*. Questo degno ministro nel Vice-regnato del conte di Miranda , fu creato reggente del supremo Consiglio d' Italia dal Rè *FILIPPO II.* , onde portossi in Madrid ad occupar questa nuova carica *(e)* . In quel tempo il duca di Seminara volea fabbricare sul propio suolo , ma compreso ne' luoghi vietati di questa Città: ricorse egli dal Vicerè , e dal Collateral Consiglio : ed avendo fatto conoscere , che colla fabbrica , che egli intendeva fare non si apportava pregiudizio alle fortificazioni , che era la causa apparente del divieto , ottenne consulta favorevole alla licenza domandata di poter fabbricare . Il Rè nondimeno glicla niegò , dicendo , che il motivo di vietar le nuove fab-

(a) Il Summonte nel *tom.1.pag.60.*, il Celano nel *tom.1.pag.10.*
(b) Il Celano nel *luogo cit.*
(c) Gioviano Pontano nel *lib.4. de bell. Neapolit.* L' *Autor.* della *storia civile* nel *lib.27.*
(d) Lo stesso *Autor della storia civile* nel *lib.32.* al *cap.3.*
(e) Niccolò Toppi nel *tom.3. de origin. tribun. pag.126. n.3.*

ſabbriche dentro della Città era tutt' altro di quello appariva dalle prammatiche . E queſta licenza non fu accordata al duca di Seminara , ſe non ſe dopo la morte del Rè *FILIPPO II.* , dal di lui figliolo e ſucceſſore *FILIPPO III.* , e di queſto fatto ci aſſicura lo ſteſſo reggente *de Ponte* , nelle ſeguenti parole (*a*) : *hinc ſereniſſ. & ætern. mem. Rex Philippus II. primus inter omnes mundi gubernatores , qui a ſæculo fuerunt , hæc omnia agnoſcens & conſiderans , mandavit fieri prohibitiones fabricandi in diſtrictu Civitatis , & intra Civitatem per ſpatium certum ſub colore , quod damnum afferebatur fortificationi Civitatis , ſed vere cauſa fuit nè habitatio multiplicaretur , & Civitas magis impotens quotidie redderetur in alimentatione ſuorum civium , & aliorum in ea a toto regno confluentium , & habitantium , & in ſpecie declaratum fuit per eamdem cath. M. Philippi II. ſuper conſultatione eidem facta per Collaterale Conſilium in favorem ducis Seminariæ nobiliſſimi viri , integerrimi , maximique patritii , qui ob ſuas virtutes , bonitatem , & integritatem creatus fuit unus ex Conſiliariis Status ſeu Collateralis Conſilii ; prædictus enim dux fabricare volebat in quodam ejus territorio ſito intus Civitatem , ſed compræhenſo in prohibitione ; & dum Collaterale conſuluit , quod non damnificabat fortificationem: Rex reſpondit : quod illa cauſa fuit ſimulata ; ſed vera cauſa fuit ad reprimendam multiplicationem habitationum , & noluit tunc Rex gratiam duci facere , quam poſtea obtinuit a sereniſſimo Rege Philippo III.*

Al teſtimonio del reggente *de Ponte* ſi uniſce l' autorità di tutti i chioſatori delle noſtre prammatiche , e preciſamente

(a) *De poteſt. proregis* al *tit. 2. de abundant. civit.* nel §. 4. *n. 16.*

te del *Novario* (a), del *Costanzo* (b), e del *Maradei* (c). Se dunque la verace cagione, onde fu mosso il Rè FILIPPO II. a proibire i nuovi edifizj in certi e diterminati luoghi della Città, ella si fu per evitare il concorso de' stranieri e provinciali, perchè non si spopolasse il regno, e crescesse a dismisura il popolo nella metropoli, e non già l'apparente mendicato motivo del pregiudizio, che si arrecava alle fortificazioni: come possono mai adattarsi al caso presente i termini delle accennate prammatiche, la disposizione delle quali è alienissima dalla causa nostra?

Come poi siesi abolito l'intiero titolo delle prammatiche: *de edificiis prohibitis*.

CI si perdoni la lunga digressione da noi fatta sullo spirito, ed intelligenza delle addotte prammatiche, perchè la objezione veramente nel suo semplice prospetto potea sembrare valida contro alla ragione della nostra Città. Ci si perdoni, in grazia, perchè veramente potevamo toglierla da mezzo coll'addurre l' abolizione di tali statuti fatta dallo Imperador *CARLO VI.* a suppliche della nostra Città. Giunta ella la nostra Napoli nella popolazione a segno, che può con ragione gareggiare con le altre città più rinomate di Europa: non poteva il numero degli edifizj supplire al comodo della copia maggiore degli abitanti, onde fu di bisogno fabbricare nuove abitazioni nelle campagne, e ne'luoghi fuori le mura. Quindi per esimere li cittadini dalle pene comminate nelle prammatiche *de ædificiis prohibitis*, fra le grazie, che la Città domandò all'Imperador *CARLO VI.* una si fu quella dell'abolizione delle stesse prammatiche, quale noi stimiamo a proposito trascrivere per intiero. *Item poichè con più ordini reali, prammatiche, e banni registrati nel corpo delle prammatiche del regno, e sotto il titolo* de ædificiis prohibitis, *si ritrova ordinato non potersi fabbricare in varj luoghi dentro, e fuori questa fedelissima Città, e suoi borghi, nella montagna di S. Martino, ed in in altri luoghi, se non da certo*

F *spazio*

(a) Nella *collettanea* sulla *pramm. 2. de ædific. prohibit.*
(b) Sulla *pramm. 3. 5. e 6. de ædific. prohibit.* al *num. 1.*
(c) Nel *singolar. 19.*

spazio, e colla distanza ivi prescritta, essendo nel corso del tempo affatto cessata la ragione, per cui si pubblicarono tali proibizioni; non si è perciò mai più invigilato alla loro osservanza ed adempimento; ma sibbene n' è avvenuto, e si è introdotto un abuso, che ciascuno, che voglia fabbricare di nuovo, oppure risare, o migliorare gli antichi edifizj, debba cercare la licenza della reg. Cam., la quale esigge il 10. e 5. per 100. per tal licenza rispettivamente, con sommo travaglio de' cittadini, i quali sono angariati dagli ministri subalterni di tal tribunale, da chi si commettono non poche estorsioni. Supplicano per tanto la M.V. degnarsi ordinare, che essendo mancata la causa di tali divieti, debba parimenti cessare il diloro effetto, perchè restino quegli di niuna efficacia, e valore, e sieno ipso jure aboliti, e successivamente sia lecito ad ognuno fare nuovi edifizj, ovvero risare, e migliorare gli antichi in qualsivoglia luogo di questa fedelissima Città, e suoi borghi senza bisogno di ottener licenza veruna dalla reg. Cam., e conseguentemente senza l'obbligo di pagar somma alcuna alla reg. Corte. A questa supplica rescrisse l' Imperadore: *Placet respectu locorum in regiis pragmaticis probibitorum, salvo jure tertii; exceptis tamen locis, non solum circum circa castrum sancti Elmi, sed etiam circum circa reliqua castra, & regia præsidia, in quibus semper denegetur licentia noviter ædificandi: quæ vero permittatur & concedatur GRATIS, in eo tantum casu, quum ex causæ cognitione constiterit, quod ex novis ædificiis regia castra, & præsidia, neque pati possint offensam, & neque eorum defensioni impedimentum irrogetur.* Questo rescritto ebbe la sua piena essecuzione, e nello stesso tempo sù registrato fralle grazie, capitoli e privilegj alla nostra fedelissima Città conceduti *(a)*, e dal nostro clementissimo Sovrano benignamente confermati.

Da questo rescritto più cose si rilevano: che restarono abolite e rivocate tutte le prammatiche sotto il titolo *de ædificiis probibitis*: che ne' vacui intorno agli castelli e presidj non si possano costruir nuovi edifizj, quan-

te

(a) Nel *tom.2. pag.*280. & 281.

te volte da' periti si fa conoscere, che da questi si arrechi pregiudizio agli stessi Castelli: che questa proibizione si restringe unicamente rispetto agli edifizj nuovi, che possano un tal pregiudizio arrecare, ma non già riguardo alle riparazioni, ristaurazioni e miglioramenti, che debbon farsi negli edifizj antichi: che quante volte pregiudizio non si apporti, debbasi conceder la licenza *gratis*, senza esiger per quella minima somma: che per conseguenza si appartenga alla Città di far la concessione del suolo a' suoi privati cittadini sotto il peso dell' *annuo canone*: e finalmente, che un tal pregiudizio debbasi soltanto considerare per mezzo degli edifizj stabili, e permanenti, e non già delle barracche, e posti volanti; onde è, che non si possa affettare pregiudizio, quando non si ritraggano i proventi, e questo cessi, quando possa ricavarsi lucro.

Dimostrasi quanto sia vana l'altra objezione de' Castellani, che i larghi che circondano questi regj Castelli, debano riputarsi come spianata de' medesimi.

VEniamo ora alla objezione più importante, così da' Castellani creduta, e per tale posta in campo dal di loro primo difensore, e che anche oggi giorno si sostiene dall'attuale. Pretendono adunque i Castellani (ed oh quante belle cose vedrebonsi, se il solo pretendere giovasse all'esito felice delle cause!) escludere la giuridizione della nostra Città da tutto quel suolo, che circonda i regj Castelli, come pretesa parte integrale de' medesimi. Conobbero ancor essi, che le autorità delle leggi civili, e statutarie non erano affatto alla di loro idea favorevoli; onde pensarono ricorrere all'ajuto dell'architettura militare troppo debole per sostenere una tal intrapresa, pretendendo, che tutto il suolo, che circonda i regj Castelli debbasi riputare, come spianata de i medesimi. Il pensiero sarebbe bello se reggesse nel fatto, e se con esso concorressero le necessarie circostanze; ma perche tutto ciò manca, ragionevolmente possiam chiamare questa objezione ancora per tutti i versi estranea dal punto della contesa, e che non possa reggere, come si suol dire, a martello.

Il primo difensor de' Castellani nella sua allegazione in istampa si diè la pena di addurre le autorità del *Vauban*, del *Sardi*, del *Teti*, del *Cataneo*, del *Froitaeb*, del *Tacquet*, del

del *Pagan* , e di altri , per provare , che la ſpianata ſia quel largo,che ſi frappone fra il Caſtello e la Città. Potea però ben egli da queſti rinomati autori rilevare di quali circoſtanze , forma , e figura eſſer doveſſe il preteſo ſuolo , per quindi dirſi ragionevolmente ſpianata . Noi concediamo , che la ſpianata ſia un largo poſto frà il Caſtello e la Città ; ma da ciò non naſce , che ogni largo poſto fra la Città e 'l Caſtello , a cui mancano le dovute circoſtanze , forma , e figura , che neceſſariamente vi ſi richieggono , poſſa dirſi ſpianata .

Il dotto avvocato del real Fondo di Separazione de' corpi lucroſi de' regj Caſtelli nella erudita ſua allegazione in iſtampa per la celebre cauſa,che ſi agitò nel MDCCXLIX. tra'l regio Caſtellano del Caſtel nuovo , il Capitan generale delle regie galee , e'l Maggiordomo dello arſenale ſulla giuridizione e dominio di quel ſuolo , che va dalla porta del molo tirando per la darſena ſino al gigante , in difeſa del Caſtello ſi avvalſe delle autorità dello ſteſſo *Vauban* , e del *Medrano* , ma con più riflessione , e con maggior moderazione. Volle egli pruovare per mezzo di quelle , che così la ſpianata , come il foſſo ſiano fortificazioni di un caſtello ſoſtanziali e molto utili (ed invero non v'à chi ciò negar poſſa) : ſiegue poi a dire , non appartandoſi dalle maſſime de' diviſati autori , che giova principalmente la prima, (che per lo inſenſibile declivio, che à , si chiama anche *glacis*) a tener l'inimico lontano dall'attacco , a cui non può abilitarſi ſenza prima covrirſi con gran perdita di tempo e di ſangue , e col ſecondo s'impediſce agli aggreſſori buttarſi ad un colpo alla ſcalata, o all'aſſalto ; perciocchè debbon prima eſporſi con grave loro ſvantaggio al pericoloſo cimento di ſuperarlo : ed in ciò benanche ſiam d'accordo . Unicamente noi diſcordiamo nella conſeguenza , che da tale antecedente egli ne traſſe, cioè : che perciò non poſſa metters'in diſputa , che il foſſo , che la ſpianata , e che tutto il circuito eſteriore ſu'l quale ave l'aſpetto il Caſtel nuovo ſia parte,ſe non formale , almeno integrale del Caſtello medeſimo . A dir vero da quello antecedente tutt'altro ſi aſpettava fuorchè la conſeguenza , ch'ei ne traſſe . Speriamo adunque , che

nella

nella causa presente, colla scorta degli accennati autori, e con altri di non inferior merito troppo risaputi, farem chiaramente conoscere la fallacia della intrapresa.

L' odierno difensor de' Castellani poi potrà a suo bell'agio allegare, non meno gli anzidetti scrittori, che cento, e mille altri, che l'architettura militare trattano; ma non sarà giammai, che un monte scosceso, scabro, ineguale, ed in parte ingombro da edificj (qual'è quello di S. Erasmo) senza misura, senza confine, e senza la dovuta forma richiesta, possa dirsi spianata. Nè giammai sarà egli, che gli irregolari interminati piani orizontali, che circondano gli altri Castelli di questa Città, ove, a cagion degl' edificj, che sregolatamente puranche l' ingombrano, vi si veggono in confuso tutte quelle figure, che si apparano negli elementi della geometrìa, possan dirsi a ragione spianate, senza che pria il Sovrano usando di sua eminente e suprema potestà per lo ben pubblico, separandoli dalla nostra fedelissima Città, li riduca nella vera forma, e figura di spianate, ben adatte alle fortificazioni interiori de' Castelli, in modo tale, che questi, da quelle vengan coperti in ogni caso di alcun nimico assalto.

NOi intanto, per far, che i regj Castellani si ravveggano, che questa di loro objezione ella non è men vana delle altre, fa di uopo, che, seguitando le orme del di loro primo difensore, entriamo in una contesa di architettura militare tutta diversa dal nostro istituto, e di cui possiam dire di avere appena appresi gli elementi ne' nostri primi anni. Il carico però, che portiamo della difesa della nostra Città, ci da coraggio, e volentieri c'induce ad impiegare il nostro corto intendimento, anco col consiglio del divino *Platone* (a) e di *Cerbidio Scevola* (b) il più saggio de' giureconsulti del suo tempo, in una facoltà alienissima dalle nostre occupazioni del foro. Speriamo adunque colla guida anco degli autori citati dal difensor de' Castellani,

 di-

(a) Nel *lib. 2. de republ.* e nel *lib. 8. de leg.* Alberico Gentile nel *dialog. 1.*

(b) Duareno nella *l. qui Roma §. Agerius D. de verbor. obligat.*

dimostrare ; che così il monte di S. Erasmo, come gli larghi, che confinano con gli altri Castelli di questa metropoli non possano, nè debbano a patto veruno dirsi spianate ; ma solamente larghi e strade pubbliche, ondeche, come tutte le altre civiche, siano di dominio della nostra Città. La materia intanto, a noi quasi del tutto nuova, ci fa sperare da i rispettabilissimi signori ministri di questa suprema regia Giunta di Guerra un generoso compatimento, se non ci riesca su di un tal punto ragionare, come dovrebbesi, e come noi avremmo il desiderio di esseguire.

Egli è certo, che fra i principali oggetti dell'architettura militare, uno, e forsi l'unico si è, di munire le piazze e le fortezze in guisa, che restino queste sicure dagli assalti improvisi de' nimici, e possano resistere agli lunghi e validi attacchi degli aggressori. Di sì fatte fortificazioni varj Castelli veggonsi muniti dalla natura, per mezzo de' monti, de' fiumi, delle lagune, e del mare, e varj dall'arte. La industria umana da prima altro non fece, che imitar la natura: circondò le cittadi e le fortezze di muri in luogo di monti: e vi aggiunse i fossati in vece delle lagune, de' fiumi, e del mare. Queste fortificazioni però, che l'arte potè ne' primi tempi ritrovare, negli altri a noi più vicini, e dopo la invenzione della polvere non erano affatto sicuri, nè capaci di una resistenza valida alla forza dell' artiglieria. Allora s' impiegava tutta la diligenza nel costruir li muri e le torri alte in guisa, che si rendessero difficili e quasi impossibili a poter essere scalate dal nimico, e larghe nella di loro sommità in modo, che potessero in esse starvi più ordini di persone a difenderle, e fossero ancora di argine più potente alle machine de' nimici.

Di questa forma sono i Castelli, ed i muri di questa Città, perchè costrutti in tempo, in cui l'uso dell' artiglierìa era del tutto ignoto. E quantunque ampliati e ristaurati dopo l'uso del cannone, siccome non erano in verun conto atti, e disposti, e per il sito, e per la struttura, a potersi ridurre nella forma della moderna architettura militare, non curò mai il *sommo Imperio* di questo regno mutarne

mutarne di quegli l'antica; onde restarono nel di loro primiero stato.

Dopo la invenzion dell' artiglieria si conobbe colla sperienza il preciso danno, che dall'antica struttura delle fortezze adiveniva agli assediati; perchè siccome questi restavano esposti a'colpi de' nimici, così gli aggressori, avvicinandosi alla fortezza, venivan difesi e coverti dalla altezza stessa delle mura. Per dar riparo a questo inconveniente, s'introdusse l'uso de' *merli, e de' vuoti*, perchè da questi restassero coverti i difensori, e potessero francamente ferir l'inimico; ma ne puranche questo impediva, che accostandosi il nimico sotto del muro, non venisse dall' altezza di quello coverto e difeso; di modo che non potesse agevolmente offendere, senza esser punto impedito ed offeso; Per dar rimedio adunque a questo male, ed agli altri, che tratto tratto la sperienza faceva conoscere, s'introdusse da tempo in tempo l'uso di munire i lati, e le fortificazioni esteriori di ciascun castello, le quali dovessero coprire le interiori della fortezza.

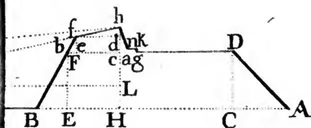
Varj sono i principj praticati dagli autori dell'architettura militare, e vario il sistema di fortificar le piazze. Taluni commendarono le fortificazioni esteriori, e taluni le disapprovarono: certi vollero queste di una nuova forma, misura, e proporzione, e certi di altra; ma tutti concordemente convennero nell'uso delle spianate, le quali a proporzione delle fortificazioni interiori, una certa e stabilita forma, e misura aver dovessero. Onde ella è massima dell'architettura militare, non doversi gli assediati nelle fortezze esporre a'colpi dell'artiglieria, ed all'empito degli assedianti, e che ciò unicamente possa conseguirsi coll'ajuto della fortificazione esteriore, la quale venga a coprire la interiore. Quindi avvertì *Cristiano Volfio* (a) *Quoniam obsessi tormentorum hostilium furori exponendi minime sint, exterior pars valli altior esse debet interiore, in quo consistunt*

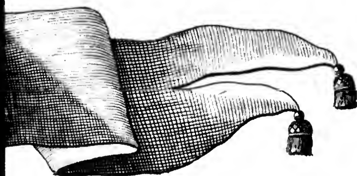
(a) Nel *tom.* 2. alla *part.* 2. nel *corollar.* 4. al *cap.* 17.

stunt defendentes, e poco appresso (a): *fines hi in universum omnes, quum necessarii sunt ad defendendum munimentum, hinc quæ ipsis satisfaciunt opera externa ad perfectionem munimenti DESIDERANTUR*: lo stesso affermano *Mattia Dogen* (b), e *monf. Belidon* (c).

Da questa autorità si rileva qual'esser debba l'altezza, e la forma della fortificazione esteriore, da cui venga coverta la interiore: e che queste esterne fortificazioni, quantunque si richieggano a' giorni nostri per render ben munito un castello, non è però che non possa darsi castello senza sì fatte fortificazioni. Il suddetto *Mattia Dogen* nello stesso tempo, che commenda l'utile ed il comodo, che si ricava dalla spianata, ci addita la forma, e la figura, con cui debba esser costrutta (d): *Lorica itaque suburbana* (averte *Dogen*) *ut structuram ejus videamus, tandem* (*fig.* I.X.) *in fronte, ubi scabello suo* T. N. *jungitur fastigiata ad altitudinem* V. P.; *at cæteræ loricæ omnes paulatim ad planiciem camporum circumjacentium redit in* S. *puncto, hac ratione, ut planum, in quo linea* S.P. *latitudinem loricæ* S. u. *obumbrans, productum in infinitum, tangat supremum fastigium loricæ vallaris in puncto* h.; *ita quidem, ut si tormentum aliquod bellicum in loricam suburbanam abijciatur, ore contra urbem verso, atque jacens eo modo in superficie* S. P. *ubicumque libuerit explodatur, globus erumpens non stringet loricæ vallaris superficiem* f. h. *multo minus eam perforabit, sed in puncto uno* h. *radet tantum summum verticem loricæ vallaris. Plurima ex hac structura percipiuntur commoda; præcipua hæc: in tota superficie loricæ suburbanæ, quam* S.P. *linea in latum mota efficit, nullibi hosti tutum latibulum conceditur: quinimo æquè exactè oppidanorum, tam in statione* g. d. *vallari collocatorum, quam stationem* O.R.N.K. *suburbanam occupantium, oculis telisque pateat, & subjaceat; quod*

(a) Lo stesso Volfio:
(b) Nel *lib.1. cap.18. pag.179.*
(c) Beli[illegible]. *impres.* dell'ann. 1734.
(d) Nel *cap.12.* del *lib.1.*


h
f
b
e
d
n
k
D
F
c
a
g
L
B
E
H
C
A





quod non fieret si lorica P. *desineret in* W.; *tum enim hostis propinquior in* W. *ex* h. *videri non posset, cum totum* S. W. P. *triangulum, ut extra visum ipsius* H., *quod* P.T. *non sit pellucida; ita quoque extra ejus teli missum constituitur. Hosti vero hac structurà imponitur illa necessitas, quocumque in loco agri suburbani, vel ipsius lorica inter* S. P. *posuerit pedem, ut nisi altior ipsa lorica* u. P. *fuerit ad vallum* B. f. h., *telis pertingere nullatenus possit: cum vero attollitur supra* u. P. *altitudinem, grandines, cladesque, stragesque tormentorum ex utraque, tam vallari, quam suburbana statione simul pati debebit; quas si subterfugere volet; laborioso, atque subterraneo labore totam loricam campestrem dolabris perfringere, ac perforare necesse habebit, donec ad stationem* T. K. *ipsam perveniat; ex qua demum pulsare mænia nostra* B. f. *poterit sine tali obstaculo. Præterea quoniam* S. P. *producta, loricam vallarem tangat tantum in puncto* h.; *ipsa vero* f. h. *linea multo sit inferior linea* S. h., *nullatenus enim congruunt, nec etiam congruere debent* S. h., & h. f. *lineæ: sequitur satis magnam fossæ partem telis oppidanorum e statione vallari emissis infestari adhuc posse. Quæ res magni est momenti, ut ejus ratio probè accuratèque habenda sit.* Queste proporzioni, forme, e misure, che richiede *Mattia Dogen* nelle spianate, le avvertono ancora il *Volfio*, il *Mullet*, il *Belidon*, il *Vauban*, e communemente tutti gli altri insigni scrittori dell'architettura militare; onde a proposito di quanto avverte il *Dogen* ci sembra opportuno fare imprimere la pianta della spianata non meno rapportata da lui, che da molti autori di architettura militare.

Per render vieppiù forte, e munita una piazza, gl'autori stessi (oltre la spianata) vi àn richiesto, e desiderato benanche delle altre fortificazioni esteriori (*a*), come i *revi-*

(a) Dogen nel *cit. lib.*1. *cap.* 14.; ed altri presso di Ridolfo Gotofredo Knicken *oper. politic. lib.*2. *part.*4. *cap.*13. *thes.*3

viglini (a), *le lune, e mezze lune* (b), *l'opera a corno*, (c) *a forbici* (d), *ed a corona* (e), *la strada coverta* (f), *la scarpa, e contra scarpa* (g), *le barricate* (h), *le palizzate* (i), *i cervi* (k), *i ridotti, e semi-ridotti* (l), *le siepi a traverso* (m) ed altre infinite fortificazioni esteriori di minor conto, che dagli autori stessi (n) si rapportano, e che da noi per brevità si tralasciano.

SE dunque da chicchessia chiaramente si vede, che ne' Castelli di questa Città mancano tutte queste fortificazioni esteriori colle loro proporzionate distanze, e misure; e se chiaramente si vede altresì, che vi mancano ancora le spianate, o quell' esterne fortificazioni, che da' militari architetti spianate si appellano; non sappiam comprendere per qual nuova ragione bramano i nostri avversarj, che le pubbliche irregolari strade e larghi debbansi considerare come spianate di questi Castelli, e trascurando le altre forti-

---

(a) Goldm. *de usu proport. probl.*93. *fol.*82. Felden. *in archit. milit. lib.*2. *cap.*3. Cellar. *fol.*4. Dogen. *loc. cit.*, e nel *lib.*2. *cap.*11.

(b) Thuan. *fol.*1062. Gamurin. *lib.*2. *pag.*28. Felden. *lib.*2. *cap.*4. Cellar. *fol.*5., ed altri.

(c) Erman. Ugon. *fol.*8.
Felden *in archit. milit. lib.*2. *cap.*1.2.3.

(d) Felden. *loc. cit.* Cellar. *loc. cit.*
Dogen. *lib.*1. *cap.* 16. ed altri.

(e) Fraitag. *archit. milit. lib.*2. *cap.*6.
Boxhorn. *fol.*49.
Dogen *lib.*1. *cap.*16., ed altri.

(f) Heins. *fol.*23.
Boxhorn. *loc. cit.* Dogen, Vauban., Mallet., ed altri in più luoghi.

(g) Fraitag. *archit. milit. lib.*3. *cap.*8. Schott. *in curs. mathemat. part.*1. *cap.*1. *part.*2. *cap.*8., e 9., & *part.*5., *cap.*15.

(h) Knicken *loc. cit.*

(i) Thuan. *fol.*1062. Chemnit. *de bello Sueco-germ. vol.*1. *lib.*2. *fol.*38., & 44.

(k) Ugo *in obsid. Bredan. fol.*30. Knicken *loc. cit.*

(l) Cellar. Dogen. Vauban., ed altri in più luoghi.

(m) Boxhorn. *fol.*115., e 141. Strada *lib.*2.

(n) Dogen. *lib.*1. *cap.*17. *lib.*2. *cap.*12. Knicken *loc. cit.*
Strada *lib.*1. Boxhorn. *loc. cit.*, & *fol.*63. Freitag. *lib.*1. *cap.*3. *Et lib.*3. *cap.*14., ed altri &c.

fortificazioni esteriori non riflettano,che secondo i precetti dell'architettura miltare quelle senza di queste a nulla vagliono. I Sovrani di questo regno, che da tempo in tempo ristaurarono, ed ampliarono questi stessi Castelli, quantunque già introdotto si fosse l'uso dell' artiglieria, giammai pensarono a fare in essi spianate, e fortificazioni esteriori, perchè li considerarono come piazze costrutte all'antica, e per tenere a freno solamente i popoli; altrimenti in tante occasioni, e rifazioni l'avrebbero rinuovati nella forma prescritta dagli architetti militari. Eppure oggi pretendono i regj Castellani, che vi siano quelle spianate, che giammai state vi sono, che i Regnanti mai àn voluto costrurre, e delle quali questi regj Castelli tuttavia ne sono fino a' giorni nostri sforniti.

Posta dunque da parte qualunque passione, che i regj Castellani avranno per la presente contesa, non è da porsi in dubbio, che i larghi e le strade, nello stato in cui sono, intorno a i Castelli di questa Città non possano per loro essenza, e per le circostanze, che l'accompagnano, affatto appellarsi spianate: e che queste esser debbano della indole, e della forma descritte nella pagina decima dell'allegazione in istampa cacciata fuori dal dotto difensore del real Fondo di Separazione. In comprova di questa nostra proposizione, non sarà fuor di proposito addurre qui in breve una dimostrazione pratico-matematica tratta dal senso commune de i testè citati autori.

OGni qualunque suolo, che pretendesi spianata, per dirsi propiamente tale, non deve correre, ed allungarsi verso la campagna parallelo all'orizonte, per essere ciò di pregiudizio non meno al Castello, che a i moschettieri; mentre questi nel mostrar la testa, e 'l petto dal di sopra del parapetto, vengono ad esporsi a i tiri degli assedianti, e nel tempo stesso loro s'impedisce non poco la vista del nimico, e delle armi: e quindi più avvicinandosi il nimico con molta facilità scuopre la controscarpa del fosso, e le altre sue parti, onde con poca fatiga, e pericolo passa alla zappa, ed alla mina, senza spendervi gran tempo, e sangue: ed inoltre gli riesce facile piantar le batterie, ed acco-

accostarsi a cavaliere. Da tali inconvenienti resi istrutti, ma più dalla di loro scienza, gli autori della militare architettura *(a)* ne avvertono, che la spianata allungar si debba in declivio, e che vada a terminare in angolo verso la campagna, mentre in tal guisa restano difesi e coverti i difensori, e 'l castello, ne potranno con tanta facilità gli assedianti accostarsi, nè costruire altre opere, senza che dagli assediati non sia il tutto scoverto ed impedito.

La sua costruzione adunque sarebbe (secondo i già detti autori) lo allungare la divisatà spianata quanto sia possibile, regolandosi sù di ciò secondo il giudizio de' periti, cioè, più o meno, se il terreno lo permette, e secondo più ampio o più stretto, regolare o irregolare sia il castello, che circondar deve. Quindi dal punto del piano della campagna ella tanto salir dee, che colla sua estremità verso la parte del castello venga quasi per linea al fior del cannone del medesimo, poichè in tal guisa ella cuopre il castello, ed insieme i difensori.

Nel famoso assedio di Ath fatto con la direzione del *maresciallo di Vauban* vi fù la celebre invenzione de' tiri a risalto, detti da' Franzesi a *ricoschet*. Questi si facevano col situare il cannone, o di traverso alla spianata, o di fronte, o di traverso sopra la semelle con un debole carico, di maniera che le palle sdrucciolando, e risaltando per lo disopra della spianata, venivano a ferire, ed a fortemente incomodare i moschettieri nella strada coperta, a rompere le palizzate, ed a danneggiare le batterie volanti, che alcune volte far si sogliono nelle divisate strade coperte dietro della spianata per impedire gli approcci: quale uso di tiri a risalto fù poscia in appresso in varj altri assedj praticato da' Franzesi, secondo che varj autori *(a)* ci fan sapere. Or se la spianata di Ath, in vece di essere una terra tutta elevata, intorno della piazza, che dalla sommità del cammino coperto andava declinando, ed a per-

(a) *Vauban.*, Koor., Blondel., il Conte Pagano, ed altri.
(b) L' autore della scuole di Marte.
Il perfetto ingegniere Franzese.

perderſi verſo la campagna in pendìo, ſtata foſse un largo piano parallello all'orizonte (come appunto ſon quegli, che circondano i noſtri caſtelli) non ſappiam noi conoſcere, ſe aveſse potuto eſeguirſi sì fatta invenzione del tutto nuova.

Inoltre, dagli ſteſſi autori ſi à, che allora diceſi giunta la trincea al piede della ſpianata, quando ſiaſi quella ſpinta fino al punto dove dalla fortezza termina la ſpianata ſulla campagna; e ſe queſta è ſtata inventata nella militare architettura a ſol oggetto di coprire tutte le fortificazioni interiori, e naſconderle, per quanto ſia poſſibile, alla veduta degl' aſsedianti, ed a tener diſeſi i moſchettieri nel camino coperto; noi a dir vero non ſappiam conoſcere, ſe in vece di quella, vi foſse un piano parallelo all' orizonte, qual vantaggio mai al caſtello ſteſso, e a i difenſori egli potrebbe arrecare ed in qual maniera in buona regola di architettura militare dir ſi potrebbe giunta la trincea al piede della ſpianata? E tanto maggiormente, quanto tai larghi foſsero come i noſtri, ſenza punto, ſenza termine, ſenza confine, e di figura irregolare per tutte le di loro parti.

E finalmente per venire nella chiara e diſtinta idea, che i piani paralleli all' orizonte, come ſon quegli, che circondano i noſtri Caſtelli, non poſsano per loro eſsenza dirſi a patto veruno ſpianate, oſservisi di grazia, da chi ſia perito nell'arte, l'anzi delineata *pianta*, e quivi adattandovi la rapportata dottrina del *Dogen*, troverà con chiarezza, che eſsendo in un piano orizontale, per la ragione del triangolo, che ſi forma, nè il difenſore può vedere, e diſcernere l'aggreſsore, nè il cannone può giocare in modo, che poſsa impedire gli approcci.

DA quanto finora abbiam detto, ci luſinghiam noi di avere abbaſtanza dimoſtrato, che ogni ſpianata, per poter a ragione dirſi tale, debba ella avere le ſue certe, e determinate miſure: la ſua forma in declivio quaſi inſenſibile: la ſua proporzione al caſtello, che circonda: le ſue circoſtanze nelle altre fortificazioni eſteriori, che l'accompagnano: e finalmente debba tanto inalzarſi, che

gi unga

giunga per quanto sia possibile a coprire la fortificazione interiore, che è appunto il principale oggetto, onde fù ella introdotta. Ciò posto, ci si dica di grazia in qual maniera i controvertiti larghi, che circondano i nostri Castelli, e lo scoscese disuguale, scabro, e ripido monte di S. Erasmo, che nè tampoco colla sua cima viene a coprire la fortificazione interiore di quel Castello, non essendo in sì fatta guisa disposti, e costrutti, possan dirsi a ragione spianate? Se la forma (al dir di *Platone*) *(a)* dà il nome alla cosa: *a forma enim* (dic' egli) *res nomen accipit, eaque mutata iterum amittit, indeque est quod per nomina dicimur cognoscere, & dignoscere rerum naturas*; Come mai sì fatti larghi posson dirsi spianate, ed aver tal nome, senza che ne abbiano la forma? E se nelle materie fisiche *(b)* la forma dà l' essenza alla cosa, e specialmente a i corpi inanimati, àssi onninamente a conchiudere, che mancando in tutto a i controvertiti larghi e monte, che i nostri Castelli circondano, la forma di spianata, non possan essi per loro essenza dirsi appatto veruno spianate.

SIccome non possono dirsi spianate per la forma e struttura i larghi, che circondano i regj Castelli di questa Città; così non possono riputarsi tali per l'uso pubblico, al quale son destinati: tanto vero che in essi à sempre il Portolano *pro tempore* essercitata la sua piena giuridizione anco coll' ajuto e protezione de' regj magistrati, quando è bisognato: laddove se si fussero riputate spianate, una tal giuridizione si sarebbe sempre essercitata da' regj Castellani. Vaglia di ragione al nostro assunto per tutte le piazze, che girano gli altri castelli, ciocchè sarem per dire di quelle intorno al Castel nuovo. Fin del MDXLVI., che il Vicere D. Pietro di Toledo per ordine dell'Imperador CARLO V. diede a quello l'ultima perfezione con avergli scavati i fossi, e ridotto in quella forma, che oggi si vede; non v'à dubbio, che per mantener mondo ed adeguato quel largo, che

(a) *In Cratyl.*
(b) Aristot. *lib. 2. physic. cap. 3. & 7. lib. 1. de generat., & corrupt. cap. 9. lib. 2. analyt. &c.*

che gli sta da presso, e che oggi si pretende spianata, i Vicerè di questo regno per mezzo di varj loro rescritti (a) ne commisero maisempre la cura agli Portolani di questa Città: Questi emanarono sovente i loro banni (b), ed esigettero da' controvenienti la pena con procederne alla carcerazione (c); e specialmente nel MDXCVI. vedesi un intiero processo fabbricato ad istanza de' complatearj del Castello contro a Giovanni de Falces, e Francesco di Ruberto, nella quale causa procedè il Portolano Gian-Simone Moccia (d). Possono convenire questi rimarchevoli atti giurisdizionali esercitati continuamente dal Portolano in quel largo e coll'autorità de' supremi magistrati della somma potestà, possono convenire, replichiam noi, con lo specioso e nuovo titolo, che oggi gli si dà di spianata?

Come mai può riputarsi spianata, se devoluto l'uficio di Portolano alla regia Corte per la morte di Gian-Simone Moccia, il Rè *FILIPPO IV.* per rimeritare Gundisalvo Ferdinando di Cordua de' servigj prestatigli, allorchè nel MDCXXVII. creollo Castellano del Castel nuovo, oltre a i soliti emolumenti, che colla Castellania gli si appartenenano, gli concedette, ciocchè a niun altro Castallano erasi conceduto, cioè il fitto della *piazza*, che diceasi largo del castello? Le risposte a questo preteso privilegio personale di Gundisalvo le daremo in luogo più propio; ne facciamo uso soltanto in questo luogo per l'argomento, che noi stiam trattando. Dice il Monarca delle Spagne nel privilegio del MDCXXVII.: *concedimus affictum plateæ, quæ dicitur il largo del Castello*. Da questa concessione, che il Rè fece in tempo, che l'uficio del Portolano era a lui devoluto, si ricavano varj solidi argomenti, che sono tante evidenti dimostrazioni, onde il largo del Castello piazza, o sia largo della Città debba considerarsi; nè a patto veruno possa dirsi spianata. E chi

(a) Si leggono negli atti de' documenti della Città agli f. . . . .
(b) Dagli stessi atti ne i f. . . . .
(c) Dagli stessi atti ne i f. . . .
(d) Ne i fogli . . . . degli stessi atti.

E chi non sà, che la voce *platea* sia una strada più larga, e propiamente una pubblica piazza dentro della Città? noi abbastanza più sopra l'abbiam dimostrato coll' autorità di più gravi scrittori latini *(a)*, e fin' anco con quella del reggente *Rovito (b)*, su 'l proposito di una causa consimile.

Egli è un canone legale, che *legis habet vigorem, quod Principi placuit (c)*, e che *pro lege haberi debet, quod Principi placuit, & quodcumque per epistolam, vel subscriptionem Princeps statuit, vel edicto praecepit (d)*. Se dunque il Rè *FILIPPO IV.* nel privilegio di Gundisalvo, chiamò e caratterizzò il largo del Castello per una piazza pubblica, perchè tale ella è; come oggi può riputarsi spianata? Se spianata fusse stato il largo del castello, non avrebbe conceduto il Rè a Gundisalvo il fitto di quella piazza. Si sà benissimo, e più di noi lo sanno i Sovrani, che nelle vere spianate de i castelli non si puol piantare neppure un' arbore, non che inalzarvi delle baracche ed edifizj privati; e quando mai si potesse, se il largo del Castello fusse stato in fatti spianata, che bisogno vi era, che il Rè avesse conceduto il diritto del fitto a Gundisalvo? Questo benissimo esercitar potea ivi giurisdizione come Castellano, e senza aver bisogno di una tal particolare concessione; anzi l'avrebbero esercitata ben'anche i di lui predecessori. Se dunque per rimeritar Gundisalvo nel MDCXXVII., vi fù di bisogno di una concessione particolare del Rè, come oggi pretendesi spianata, e parte integrale del Castello un pubblico largo, che è di ragione distinto e separato da quello?

Sen-

(a) Voss. *Etymologic.*
Passer. *lexic. jur. verb. platea.*
Lindenbr. *in var. lect. C. leg. antiq. verb. plateatica.*
Dufres. nel *gloss. med., & infim. latin. verbo plateaticum.*
Leo Ostien. *lib. 1. cap. 59.*
Bartol. nella *l. qui sella D. de servit. rustic. praed.*

(b) Nel *cons. 58.*

(c) *Leg. 1. D. de constitut. Princ.*

(d) *Glos. legitimè in extravag. hac edictali tit. de pace tenenda inter subditos.*

Sentasi ora un' altra dimostrazione più chiara e convincente. Il Rè *FILIPPO IV.* concedè a Gundisalvo solamente il diritto, vale a dire quei lucri, che dal fitto del largo ricavar si poteano, ma non già il dominio del suolo; mentre una tal formola non s' esprime nel privilegio. Da questa concessione limitata, nel puro fatto egli è certo, che l'esercizio della giuridizione nel suolo dello stesso largo del Castello, sia rimasto, siccome restò, presso del Principe, che poi nel MDCXXXV. trasferì, e concedette in benefizio della nostra fedelissima Città. Dunque il Rè diede solamente a Gundisalvo i frutti della piazza, ma ritenne presso di se la giuridizione nel suolo, che va annessa all'uficio di Portolano, che poscia la nostra Città acquistò con titolo oneroso, in vigor di cui oggi lo possiede. E queste istesse ragioni con motivo più sodo militano per la nostra Città su gli larghi, che circondano gli altri regj Castelli, agli quali mancano si fatti privilegj.

Le pubbliche opere ed iscrizioni confermano la giuridizione della Città sugli larghi e strade controverse.

NOn dobbiam tralasciare un altro argomento indubbitato ed esclusivo della giuridizione pretesa dagli regj Castelli, che è quello delle pubbliche opere ed iscrizioni, che inducono un chiaro titolo di dominio a pro della nostra Città. Abbiam dimostrato dianzi, che nella piaggia del mare fra il ponte della Madalena ed il largo del Carmine, e nel largo del mercato sotto l'aspetto del torrione veggonsi varie fonti, e monumenti colle loro iscrizioni, eretti dalla nostra Città: varj altresì osservansi nella strada di Chiaja, e nel Platamone sotto l'aspetto del Castel dell' Ovo: e varj finalmente in giro al Castel nuovo, e nel largo del Castello, dove per lo appunto è il termine, o sia confine fra la Città e i fossi del medesimo. Neppuranche deesi tralasciar di raccordare, che quante volte è occorso di pulire, adeguare, e lastricare i larghi, che oggi si controvertono, sempre siesi fatto dalla nostra Città a propie spese, senza che mai i Castellani vi avessero contribuito in menoma parte. Non dimostrano forsi questi fatti incontrastabili ed evidenti, che i suddetti luoghi sieno stati mai sempre, come sono, appartenenti alla nostra Città, come parti integrali della medesima? Sarebbe senza alcun dubbio un assurdo, che altri a pro-

G pie

pie spese costruisca e ristauri quelle opere, il frutto delle quali ad altri si appartenga. Non puol dirsi clandestina la costruzione di queste opere: sono elle notorie: erette in faccia agli regj Castellani, agli magistrati, agli ministri regj, al mondo intero: e sopratutto al nostro glorioso Monarca, mercè la di cui provvida cura si sono di suo ordine dal tribunale della Fortificazione adeguate, e lastricate innumerabili strade e luoghi, onde più speciosa si è resa questa nostra Città: non vi è chi le ignori; nè persona vi è stata, che le abbia impedite, o che ne abbia preteso mai la demolizione.

Egli era costume presso gl' antichi porre nell' atrio della propia casa in segno del dominio i titoli, e le iscrizioni, che lo dinotassero *(a)*: lo stesso praticavasi ne' templi *(b)*, onde degl' Imperadori Romani leggonsi le iscrizioni ne' templi e nelle opere pubbliche da loro costrutte *(c)*; tanto che, per effetto di legge lo stesso puol praticare colui, che a propie spese, quantunque al pubblico comodo voglia costrurre un' opera pubblica *(d)*.

Questo atto di dominio tutto giorno si pratica nelle chiese di propia fondazione o dotazione *(e)*; quindi fra le pruove, che dimostrano il padronato una si è, e forsi la più soda, quella delle iscrizioni *(f)*. E questo à luogo anco per la ragione, che niuno nell'altrui roba può porvi impronto, titolo, o iscrizione alcuna, essendo ciò sotto gravi

(a) Sigonio nel *lib.2. de antiq. jur. Rom.* al *cap.20.*
(b) *Leg.38. §. seja D. de auro, & argento leg.* Guther. nel *lib.3. de veter. jur. Pontif.* al *cap.10.*
(c) Ammian. Marcell. nel *lib.27.* Aurelio Vittore in *vita Constantini*. Svetonio *in Augustum cap. 59., & in Caligol. cap. 34.* Dione nel *lib.53.*
(d) *Leg.2.*, ed *ultim. D. de oper. publ.*
(e) Leggesi nella *novell.97.* e può più diffusamente ritrovarsi scritto presso Francesco de Roye nel *lib.1. de jur. honorif. in eccles.*
(f) Il card. de Luca *de jur. patron.* nel *disc.9. n.13.* nel *disc.52. n.8.* nel *disc.57. n.14.* la Ruota Rom. nella *dec.s.299.* della *part.16. recentior.* Caval. nella *decis.159. n.8.* e 9. Piton. *de jure patron.* nell' *allegaz.12.* e nella 43. *n.26*, e nell' *allegaz.72. n.18*, e nella 97. *n.26.*

vi pene dalle leggi proibito (a). I dottori comunemente sostengono, che per mezzo delle iscrizioni, arme, o titoli vengasi in cognizione del dominio e del titolo del suolo, o di altra roba su di cui sono scolpite, dipinte, o impresse (b). Se queste massime adunque son vere, e se il fatto, su di cui le massime da noi si sono adattate non può niegarsi; con qual estro, con quali pruove, con quali nuove autorità possono oggi chiamarsi spianate i luoghi, che a' nostri Castelli son vicini. Potrebbe benissimo, volendo, il nostro clementissimo SOVRANO, convertire in ispianate i pubblici larghi, e strade della Città; ma fintanto che egli per effetto dell' alta sua clemenza, e per lo ben pubblico non istimi di farlo; necessariamente deesi conchiudere, che nello stato presente delle cose, le piazze e le strade, che circondano i Castelli di questa Città, lungi di meritare il titolo di spianate, sieno un mero pubblico cittadino suolo.

NOn vogliamo prenderci la pena di confutare le autorità del *Guicciardino*, del *Donzelli*, del *Giroffi*, del *Parrino*, del *Celano*, dell' *Autore* della *storia civile*, e di altri, che al primo difensor de' Castellani piacque addurre, per pruovare, che il largo del Castello sia spianata; mercecchè questi gravi scrittori non si son sognati nelle di loro opere scrivere queste favole: onde dobbiam credere, che la passion della causa, facendolo forsi travvedere, l' avesse indotto ad ornare la sua dottissima scrittura di citazioni, e di autorità di scrittori rinomati, quantunque di cose da' medesimi mai scritte: e siam persuasi, che l' attuale difensor de' Castellani, non voglia farne uso.

 Egual-

(a) Nella *l.* 1. 2. ed in tutto il titolo del *C. ut nemin, lic. sine judic. auth. sign. reb. impon. alien.* e nella *novell.* 17. al *cap.* 15.

(b) Riccio nella *collett.* 1608. e 4129. Capyc. nella *decis.* 27. *n.* 40. Mascard. *de probat.* nella *conclus.* 551. Fusar. *de subst.* nella *quest.* 618. *n.* 43. la Ruota Rom. nella *p.* 9. *recent. decis.* 35. *n.* 1. Christin. nella *decis.* 111. e 195. *n.* 1. *vol.* 2. Brunemann. nel titolo del *C. ut nemin, privat. &c.*

La dinominazione *di largo del Castello*, nõ induce affatto dominio a prò de' Castellani.

EGualmente capricciosa è la proposizione ; che nella stessa allegazione leggesi , che il largo del Castello sia parte integrale del Castel nuovo , perchè *largo del Castello* volgarmente si appelli . Chi non sà , che ogni largo , o strada di questa Metropoli prende talora la sua dinominazione da' cognomi delle più distinte famiglie , che vi ànno abitato , e per lo più dall'edifizio più nobile e maggiore , presso di cui è situata ? Se questa proposizione del difensor de' Castellani potesse reggere , vedremmo in un tratto quasicchè tutta questa Città sotto il dominio delle chiese , e de' monisterj : il largo dello Spirito Santo : quello del Gesù : e gli altri dell' Annunciata, de' Gerolomini , e dell' Arcivescovato , sarebbero nel dominio delle loro rispettive chiese : ed il Castello del Carmine del priore di quel convento . Crediam perciò , che sia stata scritta una tal proposizione , più tosto per lepidezza ; ma che effettivamente non sia stato l'autore istesso di quell'allegazione, di un tal sentimento .

Si chiede è vero il permesso agli rispettivi Castellani , quando accade doversi eseguire qualche carcerazione ne' larghi intorno agli regj Castelli per ordine de' tribunali ordinarj . Questo atto rispettoso , che si pratica anche col Capitan generale delle arme, e con altri personagi ragguardevoli , non fa che il luogo , dove devesi eseguire un tal atto di giustizia sia del dominio di chi abita in quella vicinanza , ed a cui il permesso si chiede . Se tutti quegli atti , che si fanno per ossequio, per rispetto , e per civiltà inducessero servitù , sarebbero bandite le convenienze, le cerimonie e le attenzioni dalla società civile .

Non sono argomenti questi valevoli a far credere , che abbiano i Castellani dominio ne' luoghi , e nelle strade intorno a' regj Castelli ; ma soltanto dimostrano la elevatezza de' talenti del passato lor difensore , sebbene siano lontanissimi dal punto della contesa . Di egual tinta è un'altro che si legge nella stessa allegazione . Che il Rè *CARLO I.* d'Angiò avesse situato il monistero de' Francescani tanto discosto dal Castel nuovo quanto si vede , appunto per lasciar l'ampiezza della spianata . Questo veramente è un parlar da indovino , anzi contro alla evi-

den-

denza del fatto : Il Rè *CARLO I.* tutt'altro ebbe in mente, fuorchè questo motivo. Egli concedè la torre Mastria agli Francescani, che era a lui inutile, in iscambio del monistero, che tolse agli medesimi per fabbricarvi il Castello : il caso portò, che la torre Mastria fusse alquanto distante dal Castello, che doveasi fabbricare : che perciò? Deesi adunque dedurre un cotanto lontano argomento da un puro accidente? I Rè successori non ànno impedito, che nelle vicinanze più prossime agli Castelli ci fussero chiese e conventi. Chi non vede la chiesa del Carmine, quella della Incoronata, di S. Giorgio, di Monserrato, delle Crocelle al Platamone, di S. Martino : tutte quasi a canto rispettivamente agli Castelli di questa Città : E queste non pregiudicano alle pretese spianate?

Si chiarisca finalmente quella fallace confusione di giuridizione personale ne' patentati, colla giuridizione reale nel suolo e strade pubbliche di questa Città : e si distinguano le giuridizioni della nostra contesa, con quelle, che ànno i Castellani cogli tribunali e magistrati ordinarj. Si confessi pure, che queste pretese spianate mai vi sono state; perchè i Sovrani non le àn mai preteso costrurre, e perchè manca in esse la forma, la misura, e la indole del terreno prescritte dall'architettura militare : E si cessi alla fine di caratterizare i luoghi e le strade pubbliche di questa Città col nome, finora per le medesime ignoto, di spianate finchè no'l voglia il Sovrano.

Quali siano, e di qual efficacia i privilegj de' Castellani.

RESta ora per la conchiusione delle nostre suppliche, parlare dell'ultima obbjezione de' Castellani, che è quella de' pretesi privilegj, che da' medesimi si adducono, per pruovare la diloro giuridizione, e dominio su'l suolo, che circonda i regj Castelli. Confuse il primo difensor de' Castellani la giuridizione, che pretendono questi sù de' loro patentati in vigor degli privilegj de' serenissimi Sovrani di questo regno, colla giuridizione su'l suolo pubblico : se pure non vogliam dire, che artifiziosamente confondendola da' patentati al pubblico suolo la distese : e proccurò sostenere questa sua oppenione coll'autorità di alcuni scrittori del regno, che ànno estesa la intelligenza di sì fatti privilegj più del di loro vero sentimento. Falla-

ce proposizione, e fallace a segno, che non la crediamo affatto degna dell'attual difensor de' Castellani; onde è, che ci lusinghiamo, ch'egli non voglia prendersi la pena di sostenerla. Conviene nondimanco a noi porci nel sicuro, e dimostrare qual sia la vera, e genuina intelligenza di sì fatti privilegj.

Trè sono eglino i privilegj, de' quali pretendono giovarsi i Castellani, che quantunque conceduti soltanto a quei del Castel nuovo, credono, che possano comprendere anco gli altri, e che come reali, e non personali uopo non sia ripetere il contenuto nelle rispettive patenti.

Nella patente o sia privilegio di Rinaldo Sancio del 1459. si cōcede la pura giuridizione personale sugli patentati e servienti del Castello.

IL primo egli è del Rè *FERDINANDO I.* di Aragona. Questi nel MCCCCLIX. concedè a Rinaldo Sancio Castellano del Castel nuovo la facoltà di riconoscere come giudice competente i patentati, e servienti al Castello, in questi termini: *Tenore præsentium de certa nostra scientia &c. committimus vobis, omnes, & quascumque causas tàm civiles, quàm criminales, seù mixtas, tàm motas, quam movendas omnium servientium, sociorum, & accordatorum in dicto Castro novo, nec non suorum familiarium, & agentium. Ita quidem, quod ex nùnc in antea prædicti viri, sive servientes dicti Castri novi, vestrique famuli, familiares, accordati, ac vestra negotia quomodolibet agentes, non possint, nec valeant coram alio judice, seu tribunali, præterquam coram vobis, in causis prædictis motis, & movendis citari, conveniri, aut aliquo modo vocari, sed pro omnibus causis prædictis debeant ad vos, tamquam ad eorum judicem competentem remitti* (a).

Si quistionò ne' tribunali ordinarj la remissione de' patentati al Castellano; perchè da taluni de' nostri scrittori (*b*) si sostenne, che questo privilegio stato fosse personale per il solo

(a) Di questo privilegio se n'è prodotto il transunto di transunto ne' *fogl.* 1. 2. nel volume de' documenti de' Castellani; quale meritarebbe poca fede, quando non avessimo un altra ripruova presso del presidente de Franchis nella *decis.* 458.

(b) Tra' quali il Rovito nel *cons.* 92. al *num.* 6.
Ed il canonaco de Luca nell'*addiz.* alla *decis.* 458. al *n.* 3.

solo Sancio, e non già per l'uficio di quel Castellano, e per conseguenza non potesse estendersi a tutti i dilui successori; e da taluni al contrario si pretese sostenerlo, come conceduto all'uficio, e fra questi dal *presidente de Franchis*, che così lo porta deciso *(a)*. Intanto, o perchè in vigor di lettere regie dello stesso Rè *FERDINANDO* nell' anno seguente dirette a Pasquale Diaz-Garlon gli fosse stato rimesso un serviente del Castello *(b)*, o perchè stimato si fosse, che il privilegio erasi diretto al Castellano, come giudice competente de' servienti al Castello, o perchè per mezzo di quello gli si concedea la giuridizione sù certa specie di persone *privativè*, non già *cumulativè*, o finalmente, perchè il Monarca espresse il suo sentimento colla formola *vobis committimus*, non già *tibi committimus*: il fatto si fù, che tal privilegio si giudicò conceduto all'uficio, non già alla persona. Quindi nacquero infinite decisioni di simil fatta a favor de' Castellani del Castel nuovo, e quindi varj scrittori *(c)* così ce le additano, le sostengono, e confermano.

Questo privilegio fù sempre menato buono a i Castellani del Castel nuovo *(d)*. E perchè gli altri Castellani, i quali avendo i loro tribunali, composti dall' uditore, coadjutore, ed attuario pretendeano ancor essi le remissioni de'diloro rispettivi patentati: il Vicerè conte di Lemos nel MDCI. per togliere tutti i motivi di contesa, promulgò una *prammatica (e)*, con cui stabilì, che i soldati, opera-

(a) Nella stessa *decis*.458. al *num*.4.
(b) Si ricava dal de Franchis nel *num*.1. della stessa *decis*.
(c) Il reg. Sanfel. nella *decis*.331.
Il reg. Rovito nel *tom*.2. al *cons*.92. *num*.60.
Il reg. Tappia nel *lib*.2. *de Jur.regn*. nella *rubric*.34.
Montan. nella *controvers*.72.
Cafaro nella *qu*.35. *num*.4.
Rocco nella *rub*.9. *de offic*., ed altri.
(d) Rodoerio nel *cons*.50. *nu*.21.
(e) Che si legge trascritta per intiero dal Rodoerio nel citato *cons*.50. nel *num*.33.

rj, patentati, e servienti di ciascun Castello nelle cause civili, e criminali fossero stati riconosciuti da i rispettivi Castellani, come loro giudici competenti: statuto, che da indi in poi è stato sempre osservato (a).

In quello di D.Alvaro di Mendozza del 1556. si aggiunse la concessione della taverna.

IL secondo privilegio egli si fu del Rè *FILIPPO II.* (b), il quale nel MDLVI. oltre a i lucri, gagj, ed emolumenti, che seco portava l'uficio di Castellano, concedette a D.Alvaro Mendozza Castellano del Castel nuovo il diritto di tener nel Castello una osteria franca da ogni dazio con queste parole: *volumus etiam, ut habere possis, & valeas in dicto castro tabernam francam à qualibet praestatione, & solutione, in quibus milites praefati, ac inhabitantes ipsum castrum vinum, & carnes emere possint*. Ed un tal privilegio benanche si ebbe egli per reale, perchè conceduto non già al Castellano, ma per lo comodo de' soldati di guarnigione, e di coloro, che abitavano nel Castello, i quali riputavansi per legge (c) sempre gli istessi, per la surrogazione degli altri in luogo de' mancanti. Ma perchè faceasi abuso da' Castellani di un tal privilegio, col permetter la vendita del vino, e della carne benanche a' cittadini, venne loro in certa maniera ristretto, e moderato nelle patenti, che seguentemente si spedirono.

Ed in quello di Gundisalvo di Cordua, del 1627. si restrinse l'uso della taverna per la sola truppa, e si concedè il fitto del largo del Castello.

E'L terzo privilegio, di cui fa pompa il nostro avversario ei si fu del Rè *FILIPPO IV.*, il quale nel MDCXXVII. rimeritar volendo Gundisalvo Ferdinando di Cordoua de' servigj da questi fatti alla Corona, gli concesse ciocchè non mai dapprima conceduto si fu a predecessori Castellani del Castel nuovo, e che non mai in appresso a' successori è stato conceduto; ond'è, che tal privilegio riputar si debba personale, personalissimo, come chiaramente farem conoscere per fatto, e per legge.

Disse

(a) Può leggersi nel citato *cons. 50.* di Rodoerio.

(b) Si asferisce, che la copia originale si conservi nell'*archivio del Castel nuovo* e la copia di quella si è prodotta negli stessi atti ne' *fogl. 2. a 5.*

(c) *L. proponebatur D. de judiciis.*

Disse il Monarca a Gundisalvo (a): *Castellaniam tibi concedimus, & fiducialitèr commendamus, restringendo priùs, & de nostræ regiæ plenitudine potestatis modificando consuetudinem, seu observantiam, quæ hactenus in dicto Castro prætenditur fuisse, vendendi publicè omnibus, & indifferentèr panem, & carnem; ita ut deinceps dicta consuetudo, seu observatio illis tantum servetur, & obtineat, qui intus castrum prædictum habitaverint, & commoraverint stipendia meritis, vel de ipsorum familia franchitiam tantum, quibus attinet concedendo, & reservando, & non aliter, nec alio modo in jus Castellani, seu cujusvis alterius in præjudicium illorum convertendo*. Ecco dunque, che per mezzo di tali espressioni del Rè *FILIPPO IV.* si ristringe, e riforma in parte il privilegio conceduto al Mendozza dal Rè *FILIPPO II.*, e tal restrizione e riforma è stata sempre in appresso ripetita nelle rispettive patenti, che a' Castellani del Castel nuovo si sono da tempo in tempo spedite.

Il divisato Rè *FILIPPO IV.* seguitò a dire nel privilegio stesso: *tibi nihilominus remanentibus stipendio menstruo a nostra regia Curia percipiendo tercentum ducatorum consuetè prædicti nostri regni Neapolis, loco nonaginta trium ducatorum, stipendiis Castellanis prædecessoribus solvi solitis singulis mensibus; nec non aliis similibus duobus mille ducatis annuis per dictam nostram fidelissimam Civitatem tibi solvendis pro refectione, satisfactione, & recompensa juris venditura, quod in stallo, seu carnificina, & furno dicti Castri personis etiam extra illud existentibus in beneficium Castellani afficlari solebant: aliis etiam sexcentis & septuaginta tribus ducatis annuis pro stipendio decem septem militum vulgo* alabardieri, *qui pro servitio, & assistentia Castellani dicti Castri sunt destinati ad illorum libitum voluntatis habendi: AFFICTUM PLATEÆ, QUÆ DICITUR IL LARGO DEL CASTELLO, & fossorum dicti Castelli pro seminandis legumi-*

(a) La copia estratta di questo privilegio si asserisce conservarsi nell'*archivio del Castel nuovo* e la copia di quella si è prodotta negli stessi atti ne' *fog.* 6. a 10.

guminibus, & juris piscandi in mari vicino. Et ad majoris gratiæ cumulum volumus, ut hujusmodi munere Castellani in præfato stipendio, & juribus fruaris, & utaris, præter huc usque, & præter aliam gratiam tibi per nos factam unius feudi in dicto nostro citerioris Siciliæ regno, & in perpetuum, & sub jure, & naturæ feudalis tibi concessi &c.. Ed ecco che da tali parole chiaramente si raccoglie per fatto, che il privilegio conceduto a Gundisalvo stato fosse personale, e da non estendersi a' suoi successori:

La concessione del fitto di quel largo fu personale per rimeritar Gundisalvo; tantochè nel 1635. si possedeva dalla regia Corte, da cui coll'ufficio di Portolano si alienò in beneficio della Città.

E Che sia così. In un tal privilegio parla il Monarca a Gundisalvo con la formola *tibi concedimus*, e non già, come al Sancio ragionò *FERDINANDO*, *vobis concedimus*. Quivi non trattasi di competenza di giudice, o di giurizione conceduta al Castellano *privativè*, e non già *cumulativè*, sopra certa specie di persone, come altrove trattossi; ma fu semplicemente pensiero del Monarca di colmare a dovizia la persona di Gundisalvo di soldi accresciuti, di soprasoldi, di feudi, e di proventi, che non mai godettero i suoi predecessori, nè gli han goduti i suoi successori, per ricompensarlo appunto de' servigj da lui fatti, e de' suoi meriti verso la Corona.

Dov'è, che i Castellani del Castel nuovo successori di Gundisalvo abbian goduti docati 300. il mese in luogo degli 93. solito stipendio de' Castellani? Dov'è che la nostra fedelissima Città loro abbia contribuiti in appresso annui docati due mila per compensargli il diritto della vendita di vino, carne, ed altro? Dov'è che in appresso abbian goduti gli annui docati 673. per stipendio de' diciassette alabardieri? Dov'è che a ciascuno de' Castellani *in perpetuum* sia stato conceduto un feudo? E finalmente, dov'è che i successori Castellani di Gundisalvo nel Castel nuovo si abbian lecitamente appropiato i proventi del fitto, che ricavansi da quel largo?

Or se sotto dello stesso senso, anzi sotto della stessa periodo contengonsi tutte sì fatte cose concedute a Gundisalvo nel privilegio suddetto, oltre di varie altre mercedi accordategli, che in quello si leggono, non possono quelle nè debbono intendersi, fra di loro andar divise; perlocchè se

di

di tutte ; o di alcuna menoma parte di esse non àn goduto i successori Castellani , ella è una chiara dimostrazione di fatto , che il privilegio stato fosse personale personalissimo .

Parimente si dimostra per legge ; imperocchè , dopo di avere il Rè *FILIPPO IV.* conceduto a Gundisalvo tanti , e sì varj stipendj , mercedi , soprasoldi , e proventi , che i predecessori Castellani del Castel nuovo non mai avean goduto, egli si avvalse il Monarca nella stessa periodo delle seguenti parole (che già di sopra rapportammo) : *& ad majoris gratiæ cumulum volumus , ut hujusmodi munere Castellani in præfato stipendio , & juribus fruaris , præter huc usuque , & præter aliam gratiam tibi per nos factam unius feudi in dicto nostro citerioris Siciliæ regno , & in perpetuum , & sub jure , & natura feudalis tibi concessi &c.* Dunque il Rè volle , che oltre al feudo , che *in perpetuum, & sub jure , & natura feudalis* , che concedette a Gundisalvo goduto avesse egli tai stipendj , mercedi, soprasoldi , e proventi , che come Castellano pur anche conceduto gli avea : vale a dire , che di tutto ciò lo volle semplice usufruttuario , non già propietario , e specialmente de' proventi , che si avessero potuto ritrarre dal fitto del largo del Castello; giacchè , se la propietà di tai proventi avesse il Rè voluto concedere , o all'uficio di Castellano , ovvero a Gundisalvo per se , suoi eredi e successori, l'averebbe senza dubbio egli spiegato , nè avvaluto si sarebbe delle parole *utaris , fruaris* ; anzi per maggior chiarezza del semplice usufrutto , il Rè divise questo senso dall' altro del feudo , per mezzo della parola *præter* . Assi dunque onninamente a conchiudere , che il Rè volle salva la sussistenza , o sia la propietà del diritto del fitto di quel luogo presso di se , e che Gundisalvo soltanto mentre egli era Castellano, e non già i successori, usufruttuato avesse i proventi , che dava un tale fitto , per quindi consolidarsi alla propietà (come avvenne) o morto Gundisalvo , o forsi prescelto per avventura ad altro impiego , ovvero disgraziato ci fosse per alcun suo delitto .

Egli

Egli è canone legale insegnatoci dal giureconsulto *Paolo*(a) : *ususfructus est jus alienis rebus utendi, fruendi, salva rerum substantia* : e siccome prima l' usufrutto potea solamente costituirsi ne' fondi ; fu quindi stabilito da un *S. C.* che costituir si potesse ne' diritti, giussi, e quantità ; ma sempre la propietà del fondo, o del diritto dovea essere di altri, e l'usufruttuario potea giovarsi solamente de' frutti, salva la sostanza del fondo, o del diritto altrui (*b*). Posta questa massima, egli è certo, che l'usufrutto si estingua, e si consolidi colla propietà, quante volte sia costituito per un tempo limitato, e questo sia terminato (*c*), o colla morte del fruttuario (*d*), o colla di lui mutazion di stato (*e*), o finalmente in tutti quei casi raccordati dal dottissimo *Gerardo Noodt.* (*f*), da *Giovanni Guttilieb. Einеccio* (*g*), e da altri, da' quali a disteso si disamina in qual maniera possa costituirsi l'usufrutto, qual diritto abbia il fruttuario nel percepirlo, quale rimanga al propietario, ed in quai casi si estingua, e si consolidi colla propietà.

Or se il Re *FILIPPO IV.* volle, che Gundisalvo usufruttuato avesse semplicemente i proventi del fitto del largo del Castello, si dee per necessità conchiudere, che l' usufrutto del fitto si fosse consolidato colla propietà, o per la di lui morte, o per mutazione di stato, o perchè egli fosse eletto ad altro uficio ; mentre espressamente si legge dal privilegio, che egli avesse goduto di tal usufrutto, durante nella di lui persona la qualità di Castellano.

Se

(a) *L.1. 3. e 6. D. de usufructu.*
(b) Ulpian. *fragment.* XXIV.
L.1. D. de usufr. ear. rer.
L.24. D. de usufr. legat.
L. ult. D. usufr. quemad. caveat.
L.69. D. ad leg. falcid. l.1. Cod. de usuf.
(c) Dalla *l.12. C. de usufr.*
(d) Dalla *l.3. §. 3. D. quibus mod. usuf. vel usus. amitt., l. 51. D. de usuf.*
(e) Nella *l.1. D. quibus modis ususfr. amitt.*
(f) Nel *lib.2. de usufr.* al *cap.5.* fino a 13.
(g) Nel *tit.4.*, e 5. *antiq. roman.*

Se dunque resta pienamente pruovato, che il privilegio conceduto dal Rè *FILIPPO IV.* a Gundisalvo, fu personale, personalissimo, e da non potersi estendere a' di lui successori; deesi per necessità conchiudere, che si fosse egli estinto insieme colla persona privilegiata, che era Gundisalvo (a).

Ed in fatti morto l'ultimo de' Portolani Gianfimone Moccia nel MDCXVII., si devolvè il di lui uficio alla regia Corte. Mentre questo uficio si esercitava *pro Curia*, introitava i proventi la regia Camera per il fisco, e proce- deva nelle cause, che all'uficio di Portolano si appartenevano. Nel MDCXXVII. il Rè *FILIPPO IV.*, perchè già suo era l'uficio di Portolano, e tuttavìa lo possedea, concedè una porzione di proventi à Gundisalvo, che era quella, che perveniva dal fitto del largo del Castello; Godè di tutti questi proventi Gundisalvo fino all' anno MDCXXX.; ma dopo un tal' anno, o perchè Gundisalvo fosse morto, o eletto ad altro uficio, si videro da allora tali proventi del fitto di questo largo reintegrati coll' uficio medesimo alla regia Corte. Si dimostra l'evidenza di questo fatto dall' esazioni, che il regio fisco fece nel MDCXXXI. fino al MDCXXXIV. su'l divisato largo del Castello, talora di pene da' controvenienti a' bandi, talora per concessione di suoli, e talora per fitto

(a) *L. in omnib. D. de reg. jur.*
L. 1. §. permittitur D. de aqua quotid., & aestiv.
L. quia tale D. solut. matr.
L. 3. D. de censib.
L. fordidorum C. de excus. mun. lib. x.
Cap. privileg. de reg. jur. num.6.
Tiraq. *de retract. lign. §. 26. gl. 1. num.6., & de jur. primog. q. 37. num.1.*
Menoch. *cons.136. num.2., & cons.1007. a num.95. de praesump. lib.3. praes.103. num.46.*
Mar. Anton. *var. resol. lib.1. resol.109. num.6.*
Gaillo *lib.2. observ.144. n.8., & seq.*
Barbosa *de reg. jur. reg.7., & axiom.190. num.5.*

di baracche, e posti volanti (a).

Posti questi fatti per veri non è ella una chiara dimostrazione, che il privilegio di Gundisalvo fosse stato personale, ed estinto colla di lui persona? E se non puol porsi in dubbio, che il Rè *FILIPPO IV*. nel MDCXXXV. alienò con titolo oneroso l'uficio di Portolano in benefizio di questa fedelissima Città, nella stessa maniera, che lo aveano posseduto il Moccia, ed il regio fisco; non è questa una chiara dimostrazione altresì che i proventi, i quali si ricavano dal fitto del largo del Castello, o dalla concessione di quel suolo furono alla nostra Città conceduti, e che tuttavia le si appartenghino?

Rendesi vieppiù soda la nostra ragione dal riflettersi, non essersi mai più in appresso nelle patenti, che si spedirono a' Castellani del Castel nuovo conceduti i proventi, che si ricavavano dal fitto di quel largo; quandochè essendo questi un dazio, o sia un vettigale, che è una mera regalìa, doveasi senza meno concedere *sub verbo signantèr* nelle altre patenti ancora, per intendersi conceduta; mentre egli è certo, che la clausula: *prout melius, & plenius alii prædecessores tenuerunt, & possiderunt*, non opera affatto nelle concessioni di regalìe; ma vi si richiede necessariamente la clausola, che specifichi la concessione di regalìa, che si fa.

E per non dipartirci dal caso nostro, e specialmente allorchè si tratti di regalìa, prima conceduta, poscia devoluta, ed indi nuovamente conceduta dal Sovrano, stimiamo a proposito trascrivere la seguente autorità del *regente Rovito* (b): *ubi Castrum* (dice egli) *baroni concessum à Rege etiam cum aliquibus ex juribus regalibus soli Regi reservatis, fuisse ad Regem, uti directum dominum devolutum ex linea finita, vel alia legitima causa, & post illius devolutionem, & incorporationem penès regiam Curiam illud idem castrum alteri de novo Rex concedat, non spe-*

(a) Come da' documenti prodotti dalla Città nel *fogl.* . . .

(b) Nella *decis.6.* al *num.13.*

specificando illa jura regalia primo loco concessa, sed solum cum clausula generali, prout alii prædecessores tenuerunt, & possiderunt; nam tunc fortasse non venient illa jura regalia in alio privilegio concessa tanquam Principi reservata, siquidem per devolutionem ad Regem, omnia jura sunt devoluta; imo ipsum feudum, & qualitas feudalis est resoluta, ex traditis per Andr. in cap. 1. post num. 13. ver., sed non videtur, & iterum num. 23. in addit. ex quibus causis feud. amitt. Frec. lib. 1. de subfeud. tit. de orig. baron. num. 45. vers. & hoc fortius Afflic. in prælud. quæst. 25., & illud primum privilegium non est amplius in consideratione, sed hoc secundum privilegium est attendendum; & ubi non est expressum non est præsumendum, quod Rex voluerit concedere ea, quæ non sunt solita passim concedi, & quæ sunt Principi reservata, ut constat ex traditis per Luc. de Pen. in l. 2. col. 1. in princ. vers. sed pone Cod. de jur. reip.; & in l. 1. col. 6. in verb. denegamus Cod. de privileg. scolar. Afflict. in cap. 1. quæ sint regalia; in verb. angariæ col. 3. ver. sed juxta hæc quæro. Capyc. in investit. in verb. cum juribus; & pertinentiis vers. dubitari. Paris. de reintegr. feud. in cap. sequitur fol. mihi 115. Campag. in cap. gravamina num. 73. Præs. de Franc. decis. 77. Et de illa clausula prout pleniùs, & meliùs possiderunt prædecessores, non est curandum, cessante illorum jurium specifica mentione, ut probat textus à nemine, quem viderim ponderatus in lege cum de lenionis §. fin. D. de fun. instr., & instr. leg. Nisi tamen illa clausula haberet specificam relationem ad privilegium illius, qui primo locò tenuit, & possedit cum illis juribus: puta si diceret: prout Titius tenuit, & possedit: tunc enim illa specifica relatio referret omnes suas qualitates, & sic omnia in hoc novo privilegio includerentur ex regul. l. asse toto D. de hæred. instit. ita concludit Afflict. in cap. 1. num. 34. de capit. qui cur. vend. Præs. de Franch. decis. 56. num. 6., & decis. 192. num. 9. cum seqq.

Su di questa massima così rapporta deciso un tale articolo il reg. *Revertera* (a) e sull'appoggio della stessa lo sostiene

(a) Nella *decis. 344.*

ne il *reg. de Marinis* (*a*) sull' autorità del *presid. de Franchis*, del *reg. de Ponte*, del *Montano*, e di altri; i quali quantunque parlino di feudi conceduti con tali regalie, applicano ancora la regola agli uficj conceduti colle stesse regalie dal Sovrano (*b*). Chi puol dubbitare, che nel caso nostro concorrano tutte le circostanze, colle quali figurano il caso gli citati autori? Il Rè *FILIPPO IV.* elesse all'uficio di Castellano Gundisalvo, e questi fu il primo, a cui si fusse conceduto il diritto di esigere i proventi dal fitto di quel largo: qual diritto è una vera ed assoluta regalia, mentre consiste nella esazione del vettigale di un pubblico suolo. Questo diritto ben potea il Sovrano concederlo, perchè allora era devoluto alla reg. Corte l'uficio di Portolano per la morte dell'ultimo de' Moccia. Quindi o morto Gundisalvo, o eletto ad altro uficio, si devolvè al Regnante, e si consolidò coll' uficio del mastro Portolano prima che si fusse conceduto in benefizio della nostra fedelissima Città. Questo è un fatto indubbitato, al quale i Castellani non àn che rispondere; imperciocchè noi abbiam dimostrato con autentici documenti, che il reg. fisco dal MDCXXX. fino al MDCXXXV., che lo alienò in benefizio della Città ne fece egli la esazione: vale a dire, non esigevansi dal Castellano successore a Gundisalvo i lucri, che dal fitto di quella piazza pervenivano, perchè al Rè non piacque di gratificarlo nella stessa guisa, che avea rimunerato Gundisalvo. Nettampoco successivamente dopo l'alienazione dell'uficio di Portolano vedesi un tal fitto conceduto ad altro Castellano *sub verbo signanter*, perchè già trovavasi unitamente coll'uficio alienato alla Città. Anzicchè non intendesi mai conceduto verun privilegio col pregiudizio del terzo: *Privilegium alicui concessum* (avverte il *reg. de Marinis* (*c*), *semper concess-*

(a) Nella *osservaz.* alla *decis.*344. al *num.*4. e seguenti.

(b) Isernia nel *cap.*1. al *vers. similiter de feud. March.* Camerario nel *cap. imperialem* nella *lett.*P. De Ponte nella *decis.*28. *n.*5. Larrea nell'*allegaz. fisc.* 87. al *num.*4. ed altri presso Galeota ne' *responsi fisc.* 12. *num.*142.

(c) Nell'*addiz.* alla *decis.*97. di Reverter. al *n.*4.

ceſſum intelligitur, ut alienum jus illæſum remaneat, *vid. Oldrad. conſ.*237. *num.*7. *Calder. conſ.*526. *in fin. ubi dicit: omne privilegium, omnemque conceſſionem ſine tertii præjudicio à principe factam præſumi, idque, ſive ad partis petitionem, ſive principis motu proprio; affirmat Jo: Andr. in cap. ſi motu proprio de præbend. in* 6. *quem ſequitur Abas in cap.*1. *de judic.* & *ex noſtris Jacob. Ant. de Mauro allegat.*27. *num.*8.

Per poterſi pretendere conceduta una tal regalìa agli altri Caſtellani, almeno ſi richiederebbe nelle patenti ſucceſſive, ſecondo il ſentimento degli dottori allegati, la clauſola: *prout Gundisalvus tenuit & poſſedit*. Negli atti tre patenti veggonſi preſentate dopo quella di Gundisalvo. La prima del Rè *CARLO II.* dell'anno MDCLXXXIX. nella perſona del duca del Seſto: la ſeconda del noſtro GLORIOSISSIMO SOVRANO del MDCCXXXIV. ſpedita in beneſizio del conte di Montemar, e l'altra del MDCCXLVII. a favore dell'illuſtre principe di Jaci. In tutte queſte tre patenti egli è certo, che non vi ſi legge una tal clauſola efficace, che ſpecifichi la perſona di Gundiſalvo; ma puramente in tutte è tre ſi legge la pura, e ſemplice clauſola: *prout prædeceſſores melius, & plenius præfatam Caſtellaniam habuerunt, tenuerunt & poſſiderunt*; che niente opera riſpetto alla conceſſione di regalìe.

Confeſſiamo, che nelle ſteſſe patenti ſi fa in una certa maniera menzione di Gundiſalvo: ma queſto di molto accreſce la noſtra ragione. Abbiamo accennato, che il Rè *FILIPPO II.* nel MDLVI. concedette a D. Alvaro di Mendozza la facoltà di tenere dentro il Caſtello *una taverna* franca da qualunque dazio, per maggior comodo de' ſoldati di guarnigione: e che eſſendoſene abuſati i Caſtellani ſucceſſori del Mendozza, permettendo oltre de' ſoldati anco a' cittadini la vendita; il Rè *FILIPPO IV.* reſtrinſe queſta facoltà a Gundiſalvo (*a*). Ed a propoſito notiſi ciocchè ſi dice nella patente ſpedita al duca del Seſto (*b*): *Caſtel-*

(a) Ne' *fogl.*6. a 10. degli documenti de' Caſtellani.
(b) Ne' *fogl.*11. a 13. degli ſteſſi atti.

stellaniam tibi concedimus, committimus & fiducialiter commendamus cum sua solita provisione, gratiis, favoribus, immunitatibus, praeminentiis & privilegiis, ac omnibus aliis quibuscumque ad dictum munus spectantibus & pertinentibus, juxta tamen reformationem per nos factam in dicto Castello tempore Gundisalvi Fernandi de Cordua, ut continetur in ejus privilegio expedito sub die 29. mensis Januarii anno 1627. ad quod relatio habeatur. In quella del duca di Montemar, si avvale il nostro invitto MONARCA delle stesse parole(a). Ed in quella dello illustre principe di Jaci si spiega in questi termini(b): *che vi abbiano, tenghino, e rispettino per Castellano del Castel nuovo di questa capitale, guardandovi e facendovi guardare tutti gli privileggi, onori, grazie, preeminenze, prerogative, libertà, franchigie ed esenzioni, che per tale impiego vi corrispondino, e che ad eccezione della limitazione fatta nel godimento degli lucri di risulte del passaggio all'altra vita del riferito duca di Montemar, ànno tenuto e goduto i vostri anntecessori, senzachè vi si manchi in cosa alcuna*. Ed ecco, che in queste tre patenti prodotte negli atti non si nomina ad altro proposito Gundisalvo, se non se per la restrizione, riforma, e moderazione fatta al medesimo dal Rè *FILIPPO IV.* della facoltà di permettere la vendita del vino, pane, ed altro a chicchessia: vale a dire, che si concederono agli Castellani successori le prerogative concedute agli di loro antecessori colle limitazioni contenute nel privilegio di Gundisalvo. Dunque per necessità deesi conchiudere, che non possa intendersi conceduto agli successori di Gundisalvo il diritto del fitto del largo del Castello, come fu espressamente *& sub verbo signanter*, a Gundisalvo conceduto.

SI sono in oltre per pruova della di loro giuridizione presentate da' Castellani negli atti alcune sedi (c) per mezzo

---

(a) Ne' *fogl.* 14. a 16. degli stessi atti.
(b) Nel *fogl.* 17. degli stessi atti.
(c) Nel *fogl.* 20. degli stessi atti.

zo delle quali si certifica, che negli altri Castelli non meno Oltramontani, che d'Italia, e specialmente in quello di Milano, i Castellani essercitano la di loro giuredizione, e civile, e criminale fino alla veduta del Castello, ed al tiro dell'artiglieria(a). Questo da noi non si è controvertito, ma soltanto per quelchè risguarda a' loro patentati e subalterni, non già rispetto all'aria, ed al suolo; perchè le suddette fedi non parlano se non se generalmente di giuridizione, la quale non per altro, che per le persone de' patentati può intendersi, giacchè in quelle si dice, che si esercita la giuridizione non men civile, che criminale, la quale soltanto su le persone può essercitarsi; ma quandomai potesse esser vero, che anche su'l suolo l'esercitino, ciò facilmente può addivenire, o per particolar privilegio, o per altre particolari cagioni, che ne' Castelli di questa Città non concorrono, e sopratutto per la circostanza del luogo, dove i Castelli siano eretti, per la di loro forma, o perchè il suolo sia di loro giuridizione, per essere effettivamente spianata.

Le fedi della giuridizione de' Castelli Oltramontani e d' Italia sugli loro servienti sono estranee dalla nostra contesa.

I Documenti prodotti di alcune concessioni fatte da' Castellani del Castel nuovo a varj cittadini di suolo vacuo col peso dell'annuo canone (b), gli gioveranno meno degli antecedenti. Queste concessioni si son fatte, egli è vero dagli Castellani del Castel nuovo, ma con altro carattere, che di Castellani; le ànno essi fatte come protettori o sian Governadori della real Chiesa di S. Sebastiano eretta dentro lo stesso Castello (c). Ed in fatti in alcune di esse si legge, che il Castellano, e gli Economi e Governadori insieme della stessa Chiesa concedono *in emphyteusim* alcune case; e quindi per canoni non pagati si domanda ed ottiene la devoluzione (d). Onde si deduce chiaramente da questi documenti, che gli suoli conceduti erano della stessa Chiesa, com'esser ben poteano di qualun-

Le concessioni di suolo fatte da' Castellani del Castel nuovo come protettori della Chiesa del Salvatore non sono adattabili al caso nostro.

(a) Nel *fogl.* 20. degli stessi atti.
(b) Ne' *fogl.* 24. a 26. degli stessi atti.
(c) Come dagli stessi documenti si legge nè' *fogli sopracitati*.
(d) Ne' *fogli sopracitati*.

lunque altro privato, e non del Caſtellano; giacchè ſi concederono da' Caſtellani, come protettori della chieſa, e non già come Caſtellani.

Queſta è una verità innegabile, perchè leggeſi dalle ſteſſe conceſſioni. Ma quando tutto mancaſſe abbiamo il documento più autentico, che toglie da mezzo queſto dubbio fin dalle ſue radici. Nel MDCCIV. *i governadori della parrocchial Chieſa di S. Sebaſtiano del regio Caſtel nuovo*, quegli ſteſſi Governadori, da'quali eranſi fatte le conceſſioni teſtè diviſate, diedero memoriale al tribunal della Fortificazione, in cui eſpoſero: che per fortificare alcune caſe dell'accennata parrocchial Chieſa ſite a ſtrada Franceſe coll'affacciata dalla parte della Dogana del ſale, come ancora per apparare le medeſime caſe alle altre della ſteſſa tirata, gli biſognava fare alcune arcate ſotto di quelle, ed in faccia di eſſe dalla parte della Dogana del ſale, e perciò ne chieſero la licenza allo ſteſſo tribunale della Fortificazione; e da queſto in viſta della relazione fattane dal ſuo ordinario ingegniere ſi concederono le licenze gratis a 11. febbrajo dello ſteſſo anno *(a)*. Con queſto innegabile documento alla mano, come ſi potrà più pretendere, che di quei larghi perchè compreſi nell' ideata ſpianata ne ſpettaſſe a' Caſtellani il dominio, ſe da' ſteſſi Governadori, fra'quali crediamo, che ancor ſia il reg. Caſtellano del Caſtel nuovo, ſe ne chiede al tribunale della Fortificazione il permeſſo di potervi fabbricare, e da queſti gli ſi concede *(b)*?

Nettampoco pregiudicano alla noſtra Città le conceſſioni e

E Finalmente gli altri documenti preſentati, dagli quali intendono i Caſtellani dimoſtrare varie convenzioni paſſate per mezzo di pubblici iſtrumenti fra i Caſtellani del Caſtel nuovo cogli Arrendatori da tempo in tempo de' giochi, per mezzo de'quali quegli li concedettero la facoltà nel largo del Caſtello, di coſtruire, e tener baracche ad uſo di giochi, e queſti di riſponder loro certa e diter-

(a) Nel volume degli documenti della Città al *fogl.* 82.
(b) Come dagli atti de'documenti della Città nel detto *fogl.* 82.

diterminata annua prestazione, anco cogli pagamenti seguiti, non recano verun preggiudizio alla nostra Città. Soggiaceano, egli è vero, i passati arrendatori a qualche mensual prestazione a benefizio de' Castellani, non già perchè il suolo dove il gioco teneasi fosse del Castello, ma acciò da' Castellani non gli s' impedisse, anzi tacitamente si permettesse, che i soldati di guarnigione ivi giocato avessero. Non è però, che gli fittuarj de' giochi pregiudicar potessero la nostra Città con un'atto in cui non solamente non mai acconsentì, ma neppuranche fù intesa. Gli Imperadori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO rescrissero (a): *inter alios res gestas, aliis non posse præjudicium facere, sæpe constitutum est*.

Diterminazioni fatte a pro de' Castellani inaudita la parte ed in preggiudizio del terzo.

Nè debbono recare ombra di pregiudizio al diritto della nostra Città troppo chiaro, le varie diterminazioni, che si suppongon fatte a favore di alcuni Castellani dalla Imperial Corte di Vienna rispetto agli pretesi diritti del Castel nuovo precedenti varie rappresentazioni de' Castellani, o de' Comandanti dell' armi, su'l supposto, che quel largo fosse spianata: Non debbono neanco ostare in conto alcuno le varie ideate diterminazioni de' Vice-Rè di questo Regno, e dell'uditore dello stesso Castello, disegnando la estensione della giuridizione di questo da alcune pietre quadrate, che si suppongono ritrovate presso la galitta, che dicesi di D.Francesco (b); perchè in queste pretese diterminazioni, non fu mai la nostra Città nè citata, nè intesa; onde il suo diritto è rimasto illeso. Rescrisse l'Imperador ALESSANDRO (c): *Si neque mandasti fratri tuo defensio-*

(a) Nella *l.1.* ed in tutto il titolo del *C.res inter alios acta*, e concordano la *l.de unoquoque D.de re judic. l.sæpe constitutum D.eod. l. nam & postea D.de jure jur. l.quia non debet D.eod. l.Lucius D. de iis qui not. infam. l.Claudius D.qui potior in pign. l.si unus §.pacta D.de pact. l.res inter alios D.de reg. jur. l.optimum C.de contrah.empt.*, ed infinite altre; onde è commune massima de' Dottori sulla *l.sæpe D. de re judic.*, che i contratti fatti fra due non possono pregiudicare al diritto del terzo.

(b) Ne' *fogl.*18. 19. 21.22.23.27.29.34.35.37. a 45. degli documenti de' Castellani.

(c) Nella *l.1. D.quibus res judic. non nocet.*

nem rei tuæ,neque quod gestum est ratum habuisti,præscriptio rei judicatæ tibi non oberit; et ideo non probiberis causam tuam agere sine præjudicio rerum judicatarum. Ed in termini più espressi lo stabilì lo Imperador *GORDIANO*(a): *res inter alios judicata, neque emolumentum afferre iis, qui judicio non interfuerunt, neque præjudicium solent irrogare*. Oggi dunque, che deesi questa controversia diffinire dalla Suprema Reg.Giunta di Guerra,secondo i termini di pura giustizia, che riguardo deesi avere di tali ordini, ottenuti provvisionalmente, & *inaudita parte altera*?

Ma quandomai si volessero per momenti menar buoni tutti questi particolari privilegj e documenti prodotti per il Castel nuovo,potrebbe di questi soltanto quel regio Castellano valersi, qualora gli riuscisse superare le insuperabili difficoltà opposte; ma qual' argomento mai ne potran dedurre a lor favore gli altri regj Castellani? Ognun vede e sa, che questi privilegj, quandocchè suonassero della maniera pretesa dal Castellano del Castel nuovo, sarebbero speciali per quel Castello, e non già per gli altri, per i quali vi sarebbe di bisogno di una nuova particolar legge del Sovrano.

Ma Dio buono! Come mai possono i Castellani con gli addotti privilegj,e con i documenti da essi presentati opporsi ad un titolo così chiaro, quanto è quello che è a favore della nostra Città, il quale rispetto al suolo dalla superficie in giù, deriva dalla legge, e dal consenso del Sovrano, e dalla superficie del suolo in su nasce dal contratto del MDCXXXV.stipolato col Rè *FILIPPO IV*.? Se poi voglia risguardarsi il possesso, chi mai potrà contrastarcelo, e precisamente nel largo del Castello? Gli atti legittimi possessivi antichi e continuati son troppo chiari: le concessioni continue di suolo (b): le assidue pubblicazioni de' banni (c): le dovute esazioni di pene dagli

(a) Nella *l.2. Cod. eod.*
(b) Ne' *fogl.*39. a 75., o dal *fogl.*79.a 88. volume de' documenti della Città.
(c) Ne' *fogl. medesimi e successivamente* degli stessi atti.

dagli trasgressori (a) : i giudizj fatti nelle cause di tal sorta(b):gl' innumerabili rescritti de' Vice-re, e sopratutti quegli del nostro clementissimo SOVRANO nello stesso largo del Castello : le autorità delle cose tante volte giudicate : e sopratutto l'essersi sempremai dalla nostra Città sostenuta la gravissima spesa che è occorsa, ed annualmente occorre nel selciare quel largo istesso, e introdurvi le aque nelle pubbliche fonti, l'inaffiarlo ne' calorosi tempi estivi, e di pulirne i camini immondi, che vi corron di sotto. Non sono questi documenti bastevoli per giustificar pienamente e per titolo, e per possesso, il diritto legittimo, ed incontrastabile, che la nostra Città à sempremai goduto e gode su 'l pubblico cittadino suolo?

Nè a questi atti possessivi gioverà a' regj Castellani opporre que' pochi, che da essi anche possessivi impropiamente si appellano, giacchè con voce più vera debbon chiamarsi attentati. Si disamini come fin dal di loro principio furono intrapresi : per quali mezzi eseguiti : come, e perchè i cittadini siano stati astretti a chiedere e pagare le licenzo di poter fare nuove fabbriche, o di rifare le antiche ; e si verrà nella verace cognizione, che non già volontariamente, ma forzati furono a chiederle, per isfugire l'impedimento, che gli si facea da' Castellani, o di soggiacere al peso di rilevanti transazioni. E se egli è vero, che le sole richieste di coloro, che comandar possono, come comandi riputar si debbono

Est rogitare ducum species violenta jubendi.

come mai nelle circostanze in cui erano i possessori delle case poteano il richiedere le licenze e molto meno il soddisfarne il preteso diritto sfugire? Cade perciò in acconcio su di questo proposito ciocchè scrisse *S. Bernardo* (c). *Mirum si excusari queat vel opus sit fabbricando : probatis vos habere plenitudinem potestatis, sed justitiæ forte non ita. Facitis*

(a) Ne' *fogl.* 34 a 37. e *successivamente* de' medesimi atti.
(b) Ne' *fogl. sopracitati e successivamente* dagli stessi atti.
(c) Nel *lib.* 3. *cap.* 4. *de consider.*

citis hoc quia potestis : sed utrum & debeatis ; quaestio est.

Crediamo bastevole quanto finora si è detto, se la passion della causa non c' inganna, per dimostrare, che ne' larghi, vacui, e strade, da'quali i regj Castelli di questa Città son circondati, non abbiano nè possan i regj Castellani avere ragione alcuna per concedere il pubblico suolo, e l'aria, ma che soltanto sia lor permesso l' impedire le nuove fabbriche che in certa diterminata distanza ivi si facessero; senza che però, (conosciutosi da' periti, che pregiudizio a' Castelli non inferissero) concedendo a' padroni del suolo il permesso, minima summa per un tal permesso esiger potessero; e che una tal regola generale si estenda anche per il regio Castel nuovo nell' istessa piazza, o sia largo del Castello; ma acciò nulla rimanga su questo punto a dubbitare sentasi di grazia fra le molte, che potremmo addurre, una giudicatura fatta nel MDCCXIII. dal regio Collateral Consiglio, che in quel tempo formava il concistoro del Principe, nella stessa causa agitata fra 'l Castellano del Castel nuovo, il Comandante dell'armi, e la nostra Città. Avea il Castellano conceduto ad un particolare il permesso di costruire un baraccone per uso di spettacoli nel largo del Castello, ed in fatti in vigore di un tal permesso fu ivi costrutto. Pervenuto ciò a notizia del tribunale della Fortificazione ricorse dal Vice-re di quel tempo, ed espose, che a lui privativamente, e non già al Castellano il diritto di una tal concessione si appartenea; onde che il nuovo baraccone abbatter si dovesse. Fu questo ricorso rimesso al suddetto regio Collateral Consiglio, acciò provveduto avesse di giustizia, inteso però il Castellano, ed il Comandante dell'armi. Produsse il Castellano le sue ragioni ed i privilegj stessi, de' quali oggi l' attual Castellano si avvale, e gli accompagnò con una sua lunga relazione: come anche fece separatamente il Comandante dell' armi, adducendo quello stesso, che nella presente contesa si adduce. Si disaminò maturamente in quel tribunale la causa, intese pienamente le parti; ma qual fu l' uniforme sentimento di quei Ministri? Si dichiarò, che al regio Castellano del Castel nuovo, in vigore de' suoi privi-

vile-

vilegj, non si apparteneva minimo gius, o facoltà in quel largo per concedere il pubblico suolo, ma sol tanto d'impedire gli edificj, che potessero al Castello cagionar pregiudizio; onde che potea il Vice-re servirsi di ordinare, che tutto si riducesse *ad pristinum*, e così fu eseguito (*a*).

Epilogo della presente difesa.

ED eccoci al fine di questa scrittura; cresciuta di molto, oltre del propio costume. Abbiam dimostrato intanto qual sia stata la cura presso le antiche straniere nazioni sulle pubbliche cittadine strade, ed a chi si appartenea. Abbiamo a quest'oggetto esplorati fino nell'Asia i più regolati governi degli Assirj, de' Fenicj e de' Persiani. Indi passammo nella nostra Europa ad ammirare i Telearchi di Tebe, l'Areopago e gli Astinomi di Atene, ed i magistrati de'Franzesi, tutti applicati alla cura delle pubbliche cittadine strade. Di là ci portammo nell'alma Roma ad ammirare fra le tante rarità il sagro magistrato de' Censori, quegli degli Edili, de' Viocuri, e de' quattro Curatori delle strade; ed osservare le leggi su di questo importantissimo affare da loro profferite. E ritornammo finalmente, stanchi da lungo giro, nelle amenità, delle quali è doviziosamente arricchita dalla natura questa nostra Metropoli: e quì ci piacque disaminare con seria attenzione il dominio e la giuridizione, che à ella sempre avuta su de' suoi pubblici luoghi e strade: le leggi, e le autorità de' dottori, che questo diritto a favor di tutte le cittadinanze confermano: e ci convenne su di questo proposito ripetere fin dagli tempi dell' antica Roma qual sia stato l'uficio di Curatore della repubblica. Dimostrammo certo ed innegabile il dominio de' pubblici luoghi e strade, per la nostra Città: distinsimo la cura e la giuridizione delle medesime fra i Deputati della Fortificazione della superficie del suolo in giù, e quei del Portolano dal piano della terra in sopra: e fecimo conoscere estranea

(a) Come leggesi dal documento prodotto negli stessi atti al *fogl.* 17.

nea dalla noſtra conteſa la obbjezione delle regalìe, come inadattabili alle ſtrade urbane.

Senza rincreſcimento abbiam volontariamente confeſſate le novità prodotte dalle *coſtituzioni* dello Imperator *FEDERIGO*: e come aveſſe tolta alla noſtra Città la cura delle ſtrade dalla ſola ſuperficie del ſuolo in ſopra colla creazione di un nuovo magiſtrato da lui appellato *magiſter procurator rerum noſtrarum*. Ci piacque nello ſteſſo tempo oſſervare, che dalle ſteſſe *coſtituzioni* non fu affatto affatto leſa la ſua giuridizione e dominio dalla ſuperficie del ſuolo in giù, e che ne abbia ſempre ella quietamente continuato il poſſeſſo. E dimoſtrammo finalmente chiaro quanto la luce, il titolo, con cui nuovamente fu nel MDCXXXV. incorporato alla noſtra Città quell' uficio e giuridizione dal piano della terra in ſopra, altra volta ſmembrata dallo Imperador *FEDERIGO*.

Non era fuor di propoſito, che per abattere le vane obbjezioni de' Caſtellani ſi foſſe da noi dato un breve dettaglio della origine e varj motivi della coſtruzione di queſti regj Caſtelli: della di loro forma, e ſtruttura: e da qua' termini la di loro giuridizione ſi circoſcriva. Su di un tal propoſito fu neceſſario raccordare le fonti ed opere pubbliche dalla noſtra Città coſtrutte a propie ſpeſe ne' larghi e nelle ſtrade preſſo i ſteſſi regj Caſtelli. Abbiamo dimoſtrata la giuridizione de' Caſtellani limitata dalle leggi fra i muri de' loro Caſtelli: e così preſcritta fin da i Romani al di loro *Præfectus Caſtrorum*. Abbiam diviſate lontaniſſime dal caſo noſtro le leggi *de fundis limitaneis*, *de fundis limitrophis*, e le altre *autorità* allegate in contrario. E conchiudemmo, che la giuridizione de' Caſtellani non poſſa diſtenderſi oltre i muri ed i foſſati de' di loro Caſtelli: perchè la *ragion civile* lo proibiſce: perchè le noſtre leggi ſtatutarie lo vietano: e perchè le autorità ed il ſenſo comune de' dottori lo diſapprovano.

Stimammo dimoſtrare inadattabile alla quiſtione l'intiero titolo delle prammatiche *de ædificiis probibitis*; perchè i *ſtorici*, ed i *dottori* contemporanei ci fan ſapere, che il motivo di quelle era tutt' altro, che l'apparente: e perchè l'intiero titolo delle medeſime reſtò abolito colla gra-

zia